

Panella Monica

Da: giorgiocrepaldi [giorgiocrepaldi@pec.it]
Inviato: venerdì 3 maggio 2013 0.22
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: CTE - Porto Tolle OSSERVAZIONI mag.2013

Allegati: OSSERVAZIONI ORIGINALE MAG 2013.zip



OSSERVAZIONI
ORIGINALE MAG

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E prot DVA - 2013 - 0010535 del 08/05/2013

Chiedo scusa per il precedente invio non andato a buon fine

Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

POSTA CERTIFICATA

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) -
RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA' DSA-
DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL
CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.
OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL'8 GENNAIO 2013 -
U.PROT.DVA-2013-0000400.

Il sottoscritto, Giorgio Crepaldi, rappresentante legale del comitato "cittadini
liberi - Porto Tolle, trasmette a Codesto spell.le Ministero, i documenti in allegato,
il tutto anche per conto del WWF e ItaliaNostra
Distinti saluti, Giorgio Crepaldi (cell.3351231049)



Panella Monica

Da: Per conto di: giorgiocrepaldi@pec.it [posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: venerdì 3 maggio 2013 0.22
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CTE - Porto Tolle OSSERVAZIONI mag.2013
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Allegati: daticert.xml; CTE - Porto Tolle OSSERVAZIONI mag.2013



daticert.xml CTE - Porto
OSSERVAZIC

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 03/05/2013 alle ore 00:21:32 (+0200) il messaggio con Oggetto
"CTE - Porto Tolle OSSERVAZIONI mag.2013" è stato inviato dal mittente
"giorgiocrepaldi@pec.it"

e indirizzato a:

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere
come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec271.20130503002132.08629.04.1.15
@pec.aruba.it

ALLEGATO - 1 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

1	Copia Osservazioni al progetto CTE a carbone di P.Tolle, depositate il 29.01.2013 - comitato “cittadini liberi – Porto Tolle”, WWF e Italia Nostra.	Pagg.32
---	---	---------


COMITATO "CITTADINI LIBERI"
-PORTO TOLLE-
Via Corridoni Sud n.2-45018 Porto Tolle (RO)
(ex Art.8L.266/91)Cod.Fiscale:90010690296



Italia
Nostra ONLUS
Sezione di Rovigo

29 GEN. 2013

DRE. 10:55



Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

Direzione Generale VIA
Viale Cristoforo Colombo, 44

00147 - ROMA

RACCOMANDATA A MANO

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) . RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA' DSA-DEC-2009-873 – RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA A SEGUITO DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

* * *

i sottoscritti Giorgio Crepaldi, rappresentante legale del comitato "cittadini liberi – Porto Tolle", Via Corridoni Sud, 2 – 45018 Porto Tolle (Rovigo);
Eddi Boschetti, Presidente dell'Associazione WWF Provinciale di Rovigo con sede in Rovigo Via Cavour, 3 - Palazzo Gran Guardia – 45100, Dante Caserta, Presidente f.f. del WWF Italia
e Donata Fischetti, presidente della Sezione di Rovigo di Italia Nostra onlus con sede in Rovigo Via Cavour, 3 - Palazzo Gran Guardia - 45100;

in merito al riavvio del procedimento di compatibilità ambientale, specificato all'oggetto, e secondo quanto previsto dall'avviso di Enel Produzione S.p.A., pubblicato sulla stampa sia nazionale che

locale in data 30.11.2012 (*ALL.1*), per quanto è stato possibile accertare dalla consultazione degli atti, **depositano le seguenti OSSERVAZIONI** motivando un **PARERE ASSOLUTAMENTE NEGATIVO** alla realizzazione del progetto richiesto, sia per tutte le perplessità già in precedenza espresse nelle nostre Osservazioni depositate il 03.01.2008 (*ALL.2*), sia per i nuovi contenuti di seguito esposti:

* * *

PREMESSA

Le integrazioni fornite da Enel intenderebbero rispondere alle specifiche richieste, formulate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con lettera prot. U. prot. DVA – 2012 - 0018694 datata 01 agosto 2012.

In primo luogo, si evidenzia che la consultazione degli atti non è stata agevole perché il sito internet del Ministero dell'Ambiente, all'indirizzo indicato negli avvisi stampa, non ha permesso una visione ordinata e la completa individuazione dei nuovi elaborati, essendo questi inseriti in elenco assieme ai documenti già in deposito e soggetti a precedente VIA, quindi al relativo Decreto del Ministero dell'Ambiente e alle note vicende giudiziarie, in particolare le sentenze del Consiglio di Stato, richiamate in oggetto.

Quanto poi depositato da Enel S.p.A., a parere delle Associazioni scriventi, non soddisfa in modo efficace le richieste del Ministero dell'Ambiente, relativamente alle indicazioni contenute nella nota sopra citata, soprattutto non assolve a predisporre *"un generale aggiornamento della documentazione a suo tempo fornita"*, *"pur in salvezza degli accertamenti istruttori già effettuati"* tenendo conto del *"mutato contesto normativo"*, oltre *"alla necessità di attualizzare il contesto ambientale di riferimento"* e ancor più *"sui profili evidenziati nell'atto di diffida del WWF ed altri del 25.10.11"*, **si ritiene, invece, che Enel proponga una generale revisione del progetto già sottoposto a precedente VIA, con soluzioni per certi versi anche peggiorative, che modificano in modo sostanziale il quadro di riferimento progettuale.**

La difficoltà riscontrata è stata quella di dover confrontare l'attuale documentazione con quella acquisita dai sottoscritti negli anni precedenti, al fine di comprenderne in quali profili sia essa incompatibile. Per quanto è stato possibile appurare e per il limitato tempo a disposizione, visto che i documenti inseriti nel sito ministeriale sono stati resi accessibili ben oltre la data indicata nell'avviso, nel nuovo SIA si evidenzia una carente informazione relativa allo scenario energetico attuale, che dovrebbe a sua volta far riflettere sull'effettiva necessità di attuare un investimento così imponente nel Delta del Po, visto soprattutto che tutta la regione geografica corrispondente grosso modo alla Val Padana soffre gravemente del problema di inquinamento atmosferico dovuto al particolato respirabile (PM10) di origine antropica, sia come emissione primaria (diretta), che secondaria, ovvero per formazione di particolato da precursori gassosi come gli ossidi di azoto, l'ammoniaca, gli ossidi di zolfo, i composti organici volatili (COV). Analogo discorso vale per

l'ozono, anch'esso inquinante di formazione derivata da precursori quali gli ossidi d'azoto e i COV. Le conclusioni (2006) della Commissione Nazionale sull'Emergenza dell'Inquinamento Atmosferico sottolineano il ruolo del comparto termoelettrico nella formazione di particolato secondario, ruolo che, seppur inferiore al traffico veicolare, non può essere considerato trascurabile. A titolo di esempio, le circa 3.450¹ t/anno di NOx previste per la centrale termoelettrica (CTE) ENEL in progetto superano l'intera emissione di NOx del settore trasporti stradali della provincia di Rovigo, stimato in 3.070 t per l'anno 2.000 (Cfr. CESI A6019818 tab4-II).

La CTE ENEL di Porto Tolle in progetto sarà dunque fra le più importanti sorgenti fisse di tali precursori, nonostante i sistemi di filtrazione previsti.

* * *

1 - SCENARIO ATTUALE

Il consumo di combustibili fossili e il suo impatto sul clima è stato affrontato dalla comunità europea con un Pacchetto di azioni intitolato "Clima-Energia", meglio noto come pacchetto 20/20/20, finalizzato ad una riduzione dei consumi soprattutto attraverso operazioni di risparmio ed efficienza, ma anche di maggiore ricorso all'utilizzazione di fonti rinnovabili. L'integrazione di queste misure è considerata necessaria per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra al fine di rispettare il protocollo di Kyoto e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale oltre il 2012.

I problemi dei costi dell'energia e dell'inquinamento ambientale hanno seriamente allarmato l'opinione pubblica di tutti i paesi, dando origine a ondate di discussioni e di dibattiti pubblici, amplificati da mass media, non sempre correttamente informati e capaci di fornire valutazioni scientificamente sostenibili dei vantaggi e svantaggi relativi delle tecnologie attualmente in uso per la produzione di energia. L'uso dei combustibili fossili e il suo largo impiego nella produzione di energia contrasta sempre di più con la convinzione, ormai condivisa fra gli scienziati, che l'accumulo nell'atmosfera dell'anidride carbonica prodotta dai processi di combustione abbia serie conseguenze sulle variazioni climatiche e in particolare sul riscaldamento del pianeta. Anche se esiste disaccordo sull'entità dell'influenza antropica sul riscaldamento globale, viene comunque riconosciuta la necessità di controllare la produzione di anidride carbonica e delle sostanze inquinanti generate dall'uso dei combustibili fossili. In ogni caso è dominante la consapevolezza che per soddisfare le future necessità energetiche ed ecologiche del pianeta sia necessario individuare, o far emergere, nuove fonti di energia.

In primo luogo, bisognerà ottemperare ai Patti (Protocollo di Kyoto e pacchetto clima-energia, meglio noto come direttiva 20/20/20) sottoscritti dai Governi che si sono succeduti alla guida del Paese. E' già, comunque, ben avviata la strada che porterà a rivedere totalmente la politica industriale e gli interventi a sostegno dello sviluppo tecnologico per consentire la concreta transizione nei piani previsti, con la consapevolezza che non sarà priva di costi, **bisogna però sottolineare che nel caso in oggetto i costi saranno in parte mitigati dalle compensazioni**

¹ Valore desunto dalla configurazione aggiornata all'ottobre 2007

economiche che il Paese dovrà comunque sostenere qualora non ottemperi a quanto stabilito nei patti e dai regolamenti Comunitari.

Le quote di energia da fonti rinnovabili, fissate dalla Comunità Europea quale obiettivo per il 2020, rappresentano uno sforzo consistente per ogni Stato membro. Esse rappresentano solamente un primo stadio che ci porterà a più impegnativi obiettivi per il 2050, delineati nella direttiva 29/2009/CE in cui si propone una riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 60-80%, per raggiungere risultati così significativi è necessaria una strategia ben definita a medio-lungo termine, che non può prescindere da una fase prioritaria di riduzione dell'intensità energetica.

Risparmio, efficienza ed energie rinnovabili hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nell'assecondare la stabilizzazione dei prezzi, nel favorire l'innovazione tecnologica e nel creare sviluppo e posti di lavoro, specialmente nelle zone rurali ed isolate.

La Direttiva Europea 28/2009 definisce anche, con scadenza biennale, la traiettoria indicativa con cui ottemperare l'obiettivo del 2020. L'obiettivo è rappresentato dalla differenza tra la produzione di fonti di energia rinnovabile (FER) sul consumo finale al 2020 rispetto a quella del 2005. Il nostro Paese sta incrementando la produzione di FER, che si può stimare in 0,8 MTEP nel biennio 2008-2009, evidenziando un andamento lineare della crescita di FER, secondo il tasso registrato nel 2008-2009, che pure è un record per l'Italia ma non è ancora sufficiente per ottemperare a quanto richiesto dalla Comunità Europea.

Nel 2005, il Ministero delle Attività Produttive disegnò uno scenario crescente circa l'evoluzione del fabbisogno energetico italiano, in tale scenario l'incremento tendenziale del fabbisogno energetico era stimato in 1,38% all'anno fino al 2020. A questa data, si indicava, che il contributo delle fonti rinnovabili dovrebbe coprire il 9,9 %, quello del carbone e del petrolio resterebbero sostanzialmente stabili sui livelli attuali, mentre il consumo del gas naturale aumenterebbe del 43% rispetto al 2005, portando questo vettore energetico a coprire il 41% del fabbisogno energetico nazionale, contro il 37% del petrolio.

Analizzando il documento di Terna Rete Italia "Rapporto mensile sul sistema elettrico – consuntivo novembre 2012" (ALL.3), nelle *Considerazioni di Sintesi* (sebbene sulla base dei dati provvisori di esercizio), è emerso che la congiuntura elettrica del mese di novembre 2012 è stata caratterizzata **per quanto riguarda la domanda da:**

- una richiesta di energia elettrica in Italia (26,1 miliardi di kWh) in diminuzione del 5,6% rispetto a quella registrata nel mese di novembre 2011;
- una variazione della domanda rettificata pari a -5,1%, valore ottenuto depurando il dato dal solo effetto della temperatura. Rispetto al corrispondente mese del 2011, si è avuto infatti lo stesso numero di giorni lavorativi ma una temperatura media di circa un grado e mezzo superiore.
- una potenza massima richiesta di 48.960 MW registrata mercoledì 28 ottobre alle ore 18 con una diminuzione del 3,9% sul valore registrato nel corrispondente mese dell'anno precedente.

per quanto riguarda l'offerta da:

- una domanda nazionale di energia elettrica soddisfatta per il 87,2% del totale attraverso fonti di produzione interna e per la parte rimanente dal saldo con l'estero.

Relativamente al bilancio energetico, l'energia elettrica in Italia nel mese di novembre 2011 (GWh = milioni di kWh, valori assoluti e variazioni % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), richiesta dal Paese ha raggiunto i 26.106 GWh, in diminuzione del 5,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Significativo l'aumento delle fonti di produzione idrica (+24,2%) ed eolica (+88,0%). Il saldo di energia con l'estero fa segnare una variazione in positivo dello 0,1%.

Continuando si riscontra che, la richiesta di energia elettrica in Italia dall'inizio dell'anno 2012 (GWh = milioni di kWh, valori assoluti e variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e nel periodo considerato, il valore cumulato della produzione netta (261.711 GWh) risulta in diminuzione del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2011. Il saldo estero risulta negativo (-5,4%). Complessivamente il valore della richiesta di energia elettrica con 298.618 GWh fa segnare nel periodo una diminuzione del 2,7% rispetto al 2011.

Nel mese di novembre 2012 l'energia elettrica richiesta in Italia (26,1 miliardi di kWh) ha fatto registrare una flessione pari a -5,6% rispetto ai volumi di novembre dell'anno precedente. La variazione della domanda rettificata risulta pari a -5,1%, valore ottenuto depurando il dato dal solo effetto temperatura. Rispetto al corrispondente mese del 2011, si è avuto infatti lo stesso numero di giorni lavorativi ma una temperatura media di circa un grado e mezzo superiore.

Nei primi undici mesi del 2012 la richiesta risulta variata di un -2,7% sui valori del corrispondente periodo dell'anno precedente; in termini decalendarizzati la variazione è pari a -3,1%.

A livello territoriale, la variazione tendenziale di novembre 2012 è risultata ovunque negativa: al Nord -4,7%, al Centro -4,9% e al Sud -8,0%.


Per quanto al dato congiunturale, il valore destagionalizzato dell'energia elettrica richiesta a novembre 2012 ha fatto registrare una flessione pari a -1,1% rispetto a ottobre. Il trend si porta sui livelli registrati a fine 2008-inizio 2009.

Nel mese di novembre 2012, infine, l'energia elettrica richiesta in Italia è stata coperta per il 82,7% da produzione nazionale (-6,9% della produzione netta rispetto a novembre 2011) e per la quota restante da importazioni (saldo estero +0,1%, rispetto a novembre 2011).


Ancora, nell'area territoriale denominata "Venezia", comprendente le regioni del nord Italia, Friuli V.G., Trentino A.A. e Veneto, la richiesta di energia elettrica, dato progressivo dal 1 gennaio al 30 novembre 2012, ha evidenziato una flessione di 2.462 GWh, inferiore del 5,8 % (escluso il 29.02.2012), rispetto allo stesso periodo del 2011. **Per quanto sopra esposto, si ritiene che il quadro riassuntivo sull'attuale scenario della produzione di energia elettrica in Italia, non coincida con l'andamento suggerito dall'International Energy Agency – World Energy Outlook 2011 (cfr. SIA pag. 26),** inoltre, si ritiene che, la motivazione di Enel di

destinare il nuovo impianto di Porto Tolle per coprire la base del diagramma di carico giornaliero della rete, (cfr. SIA pagg. 194,261), è soggettiva e non corrisponde al reale bisogno attuale e futuro. Analizzando la produzione di energia da fonte termoelettrica, nel periodo di riferimento (ricordando che è escluso dal saldo il mese di dicembre) del rapporto di Terna (ALL.3 – pag. 6), si nota che la richiesta complessiva di energia elettrica in Italia è stata di 298.618 GWh, di questa, 188.481 GWh sono stati prodotti con il termoelettrico, consultando il Rapporto di Greenpeace “*ENEL, il carbone costa un morto al giorno*” (ALL.4 – pag 3), si nota che la produzione di energia fornita dalla sola Società Enel mediante l’utilizzo di solo carbone, è pari a 27.798 GWh annui (dato 2010) pari al 34 % della sua produzione totale (ottenuto anche con altri combustibili fossili e fonti rinnovabili), questo per dire che, la quota di energia attualmente prodotta da Enel a carbone, in rapporto al fabbisogno totale della Nazione e tenendo conto delle potenze installate sempre a carbone ma riconducibili alle Società concorrenti, è già di per sé notevole per coprire la base del diagramma di carico giornaliero della rete.


Lo scorso anno, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha diffuso i dati preliminari relativi alla potenza installata ed all’elettricità prodotta dagli impianti alimentati con fonti rinnovabili in Italia, relativi all’anno 2011, la tendenza emersa è la seguente:



84.190 i milioni di KWh prodotti (GWh) pari +9,4%, ben superiori al totale dei consumi domestici, con questo trend nel 2012 le FER sono arriveranno a coprire il totale dei consumi del terziario.



Rilevante, come ormai risaputo, il contributo del solare fotovoltaico che da solo ha coperto un settimo del totale dei consumi domestici.



La presa d'atto, del nuovo scenario emerso, è senza dubbio alla base del Documento per la Consultazione Pubblica diramato nell'ottobre scorso dal Governo dal titolo " *Strategia Energetica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile*", in esso viene specificato che:

per raggiungere gli obiettivi descritti nel medio-lungo termine (2020), la Strategia Energetica Nazionale si articola in 7 priorità, ciascuna con specifiche misure a supporto avviate o in corso di definizione, come sotto descritte. Naturalmente, oltre a queste 7 priorità, vi sono numerose aree di intervento su cui l'azione del Governo si focalizzerà, ma quelle illustrate sono quelle di maggior peso e impatto.

- Efficienza energetica. L'efficienza energetica contribuisce al raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica energetica menzionati nel capitolo precedente: la riduzione dei nostri costi energetici, grazie al risparmio di consumi; la riduzione dell'impatto ambientale (l'efficienza energetica è lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni, con un ritorno sugli investimenti spesso positivo per il Paese, e quindi da privilegiare per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale); il miglioramento della nostra sicurezza di approvvigionamento e la riduzione della nostra dipendenza energetica; lo sviluppo economico generato da un settore con forti ricadute sulla filiera nazionale, su cui l'Italia vanta numerose posizioni di leadership e può quindi guardare anche all'estero come ulteriore mercato in rapida espansione. D'altra parte, con un forte impulso all'efficienza energetica verrà assorbita una parte sostanziale degli incrementi attesi di domanda di energia al 2020, sia primaria che di consumi finali. In questo contesto, il settore dovrà fronteggiare realisticamente uno scenario di domanda che resterà ferma su livelli paragonabili a quelli degli ultimi anni: ancora più necessario sarà quindi orientare le scelte verso l'efficientamento del sistema.

- Mercato competitivo del gas e Hub sud-europeo. Per l'Italia è prioritario creare mercato interno liquido e concorrenziale e completamente integrato con gli altri Paesi europei. Inoltre, nei prossimi 15-20 anni l'Europa aumenterà significativamente l'importazione di gas (100-150 miliardi di metri cubi in più): per il nostro Paese questa può essere l'opportunità di diventare un importante crocevia per l'ingresso di gas dal Sud verso l'Europa. L'impatto principale atteso è quello di un allineamento dei nostri prezzi del gas a quelli europei, cui si accompagnerà un incremento della sicurezza di approvvigionamento grazie al rafforzamento delle infrastrutture e alla liquidità del mercato. Il prezzo del gas più competitivo consentirà, da un lato di diventare Paese di interscambio e/o transito verso il Nord Europa, dall'altro di restituire competitività al parco italiano di cicli combinati a gas, riducendo le importazioni elettriche.

- Sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili. L'Italia intende superare gli obiettivi di produzione rinnovabile europei ('20-20-20'), contribuendo in modo significativo alla riduzione di emissioni e all'obiettivo di sicurezza energetica. Nel fare ciò, è però di grande importanza in questo momento contenere la spesa in bolletta, che grava su imprese e famiglie, allineando il livello degli incentivi ai valori europei e spingendo lo sviluppo dell'energia rinnovabile termica, che ha un buon potenziale di crescita e costi specifici inferiori a quella elettrica. Occorrerà inoltre orientare la spesa verso le tecnologie e i settori più virtuosi, ossia con maggiori ritorni ambientali e sulla filiera economica nazionale (in tal senso, particolare attenzione verrà rivolta al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti). Le rinnovabili rappresentano infatti un segmento centrale di quella green economy che è sempre più considerata a livello internazionale un'opportunità per la ripresa economica.

- Sviluppo delle infrastrutture e del mercato elettrico. Il settore elettrico è in una fase di profonda trasformazione, determinata da numerosi cambiamenti; solo per citare i più evidenti: la frenata della domanda, la grande disponibilità (sovrabbondante) di capacità di produzione termoelettrica e l'incremento della produzione rinnovabile, avvenuto con un ritmo decisamente più veloce di quanto previsto nei precedenti documenti di programmazione. In tale ambito, le scelte di fondo saranno orientate a mantenere e sviluppare un mercato elettrico libero, efficiente e pienamente integrato

con quello europeo, in termini sia di infrastrutture che di regolazione, e con prezzi progressivamente convergenti a quelli europei. Sarà inoltre essenziale la piena integrazione, nel mercato e nella rete elettrica, della produzione rinnovabile.

- *Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti.* La raffinazione è un settore in difficoltà, sia per ragioni congiunturali (calo della domanda dovuto alla crisi economica), sia soprattutto strutturali, dato il previsto calo progressivo dei consumi e la sempre più forte concorrenza da nuovi Paesi. Il comparto produttivo necessita quindi di una ristrutturazione che porti a un assetto più competitivo e tecnologicamente più avanzato. Anche la distribuzione di carburanti necessita di un ammodernamento, che renda il settore più efficiente, competitivo e con più alti livelli di servizio verso i consumatori.

- *Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali.* L'Italia è altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili; allo stesso tempo, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. In questo contesto, è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute. D'altra parte, ci si rende conto del potenziale impatto ambientale ed è quindi fondamentale la massima attenzione per prevenirlo: è quindi necessario avere regole ambientali e di sicurezza allineati ai più avanzati standard internazionali (peraltro il settore in Italia ha una storia di incidentalità tra le migliori al mondo). In tal senso, il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di shale gas.

- *Modernizzazione del sistema di governance.* Per facilitare il raggiungimento di tutti gli obiettivi precedenti bisognerà rendere più efficace e più efficiente il nostro sistema decisionale, che ha oggi procedure e tempi molto più lunghi e farraginosi di quelli degli altri Paesi con i quali ci confrontiamo. La condivisione di una strategia energetica nazionale chiara e coerente rappresenta un primo importante passo in questa direzione.

Sempre in merito al grande cambiamento in atto, risulta opportuno citare il DECRETO 15 marzo 2012 (c.d. BurdenSharing), con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, fissa le indicazioni precise circa la:

Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni ed delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing). (12A03600) (ALL.5)

In base a tale Decreto le regioni dovranno pianificare la politica energetica del territorio di competenza, ad oggi, la regione Veneto, risulta non aver ancora adottato il rispettivo Piano Energetico, in mancanza del quale sarà impossibile praticare scelte virtuose nella direzione indicata dal provvedimento sopra menzionato.

Allargando l'analisi sull'impatto complessivo nella Regione Veneto, anche alla luce della motivazione di Enel di ipotizzare come finalità dell'investimento previsto quello di destinare il nuovo impianto di Porto Tolle a coprire la base del diagramma di carico giornaliero della rete (cfr. SIA pag.194,261), si ritiene che in Veneto il ricorso all'uso del carbone sia già soddisfatto dagli impianti Enel esistenti a Marghera e Fusina in provincia di Venezia, distanti circa 100 km, in linea

d'aria, dalla centrale di Porto Tolle, in essi è utilizzato carbone per complessivi 2,7 milioni di tonnellate/anno, come da schema seguente:

7. FUSINA (ANDREA PALLADIO)

Enel

5 sezioni per una potenza totale di circa 1.100 MW. La centrale è alimentata completamente a carbone (960 MW) e utilizza parzialmente anche rifiuti (CDR). La quinta sezione è attualmente ferma. Carbone consumato nel 2005: 2,2 milioni di tonnellate. Emissioni totali di CO2 nel 2005: 5,6 milioni di tonnellate (+18% rispetto alle quote assegnate).

La centrale Enel di Fusina è situata all'interno della zona industriale di Porto Marghera e si compone di cinque sezioni alimentate a carbone per una potenza complessiva di circa 1.100 MW. La quinta sezione dovrebbe attualmente essere fuori servizio. Con 5,6 milioni di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera nel 2005, la centrale è il secondo impianto termoelettrico a carbone in fatto di emissioni di gas serra.

16. MARGHERA (GIUSEPPE VOLPI)

Enel

2 sezioni da 70 MW per una potenza totale di 140 MW. La centrale è alimentata completamente a carbone. Carbone consumato nel 2005: circa 480 mila tonnellate. Emissioni totali di CO2 nel 2005: un milione di tonnellate (+26% rispetto alle quote assegnate).

La centrale Enel di Porto Marghera è situata all'interno dell'omonima zona industriale e si compone di 2 sezioni alimentate a carbone per una potenza complessiva di 140 MW. L'impianto risale agli anni '50 e presenta un rendimento tra i più bassi in Italia, circa il 29%. Come conseguenza le emissioni specifiche di CO2 sono tra le più alte in Italia: ben 1000 grammi per kWh. La Centrale è stata recentemente ambientalizzata, ma le emissioni di CO2 sono in costante aumento dal 2000. Da allora le tonnellate di carbone movimentate sono aumentate da 350 mila alle attuali 480 mila. Di conseguenza le emissioni di CO2 hanno superato il limite delle quote assegnate nel 2005 del 26%.

(Fonte internet: www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/carbone-italia)

E' chiaro che le politiche di sviluppo indicate e intraprese dal Governo, possono anche non piacere ad una Società attenta all'utile come è appunto l'Enel, rimane comunque fondamentale, visto che la stessa è per quota parte anche a partecipazione Statale, perseguire tutti gli obiettivi già fissati e imposti dalle Direttive Comunitarie, oltre ogni strategia a medio-lungo termine che garantisca il miglior effetto in termini economici, occupazionali, di benefici sulla salute e salvaguardia degli ambienti sensibili particolari (vedasi studio sui costi e benefici prodotti dalle FER dell'AGICI - Finanza e Impresa di Milano - (ALL. 6)

Valutando nel suo insieme, il progetto di riconversione a carbone della centrale Enel di Porto Tolle, emerge inequivocabilmente che esso si pone in evidente contrasto con i piani fissati

dall'Unione Europea, dal Governo Italiano e con l'attuale scenario determinato dal sempre più crescente utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili.

2 – LE LEGGI NAZIONALI E COMUNITARIE

Proprio in merito all'ambiente in cui la centrale proposta andrà ad esercitare ed influire, si ricorda che, con il DECRETO 17 Ottobre 2007, il Ministero dell'Ambiente ha fissato i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", (ALL.7)

all'art.4 sono individuate le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS :

1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva n. 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- ambienti aperti delle montagne mediterranee;
- ambienti forestali delle montagne mediterranee;
- ambienti misti mediterranei;
- ambienti steppici;
- colonie di uccelli marini;
- zone umide;
- ambienti fluviali;
- ambienti agricoli;
- risaie;
- corridoi di migrazione;
- valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

Senza ombra di dubbio, la centrale di Polesine Camerini è localizzata a ridosso di alcune aree in elenco (ambienti steppici, colonie di uccelli marini, zone umide, ambienti fluviali, ambienti agricoli, risaie, corridoi di migrazione e isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche)

Sempre nel citato documento viene specificato che:

Tenuto conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;

Considerata altresì la necessità che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;

Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 le misure necessarie per preservare, mantenere o

ristabilire pertutte le specie di cui all'allegato 1, una varieta' ed una superficie di habitat", nonche', ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat";

A seguito della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il DPR 8 settembre 1998, n. 357, i rami fluviali (IT 3270012) e molteplici aree con scanni, bonelli e sacche, tra cui quelle dell'area compresa tra il Po di Maistra ed il Po di Tolle (IT 3270011) e, quindi, a diretto contatto con la centrale, rientrano tra le aree SIC e ZPS (Siti Importanza Comunitaria e Zone Protezione Speciale); aree naturali e seminaturali cioè con habitat di particolare interesse e di cui si deve particolarmente tener conto nella pianificazione e programmazione territoriale al fine di assicurare un loro soddisfacente mantenimento o ripristino;

3 – L'IMPATTO COMULATIVO CON GLI IMPIANTI ESISTENTI E PROPOSTI

Altra osservazione importante che non mai stata considerata nello studio di impatto ambientale effettuato da Enel, riguarda l'impatto cumulativo degli impianti esistenti e proposti nel territorio influenzato dalle ricadute della centrale Enel, la situazione esistente, evidenzia la Pianura Padana come una delle 7 aree al mondo costantemente soggette ad un carico eccessivo di inquinamento atmosferico, individuato soprattutto in stagnante concentrazioni di NO_x, tant'è che, l'area in oggetto necessita dell'attenzione prevista dalla Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ancor più dopo essere giunta a sentenza la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, la condanna UE (sentenza 8 novembre 2007, C-40/07) è fondata sul mancato rispetto del termine ultimo di recepimento (21 luglio 2004) delle norme comunitarie e segue una procedura d'infrazione avviata nel 2006, sospesa con la comunicazione da parte dell'Italia del recepimento della direttiva in parola ad opera del Dlgs 152/2006, poi ripresa a seguito della proroga del Legislatore nazionale all'entrata in vigore delle norme in materia di "V.A.S." recate dal medesimo Codice ambientale (da, ultimo al 31 luglio 2007); allo scopo si ricorda che il territorio della provincia di Rovigo e limitrofo, è soggetto a molteplici richieste di istallazione di nuovi impianti per la produzione di energia, per quanto concerne il rigassificatore di Porto Levante, esso produrrà sì effetti negativi ma "limitati" alle attività della pesca e del turismo balneare, mentre le criticità di cui non si conoscono ad oggi gli effetti cumulativi sia sull'ambiente sia sulla salute sono rappresentati, oltre che dalla centrale di Porto Tolle, anche dalle previste centrali a turbogas da 800 MW di Loreo (proposta dalla West Energy S.p.A.) e Cona (proposta dalla Società Idroelettrica Lombarda S.r.l.) in provincia di Venezia, dalla già attiva centrale a gas di 140 MW di Porto Viro, dall'attivazione, nell'estate del 2008, sempre in comune di Porto Tolle dell'impianto a biogas da 1 MW, da altre previste istallazione di centrali a biomassa a Borsea, Bagnolo di Po, Calto, Villanova

del Ghebbo, da altri 2 impianti a biomassa e un termovalorizzatore a servizio della Cartiera nell'area industrializzata attrezzata (A.I.A.) proposti a Loreo e Adria e per concludere, in comune di Porto Viro dalla già autorizzata la localizzazione di una zona industriale di oltre 600,00 Ha.

A tal proposito diventa utile produrre una nota a firma dell'ex Ministro dello Sviluppo Economico On.le Pier Luigi Bersani dell'11.10.2007 n. 0016269 – Ufficio Sindacato Ispettivo, quale risposta ad interrogazione parlamentare n. 4-01442 dell'On.le Paolo Cacciari – gruppo Parlamentare R.C. – S.E. Camera dei Deputati (ALL.8), in essa si evidenzia che: *ai sensi del D.Lgs n. 59/05. Qualora, a seguito di una valutazione dell'autorità competente che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulti necessario applicare ad impianti in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, la stessa autorità può prescrivere misure supplementari particolari più rigorose.* Inoltre, Per completezza di informazione in merito alla procedura di VIA degli impianti citati nel testo dell'interrogazione, si comunica quanto segue:

- *per il progetto di riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle, la procedura di VIA risulta attualmente in corso;*

- *per il procedimento relativo alla centrale di Cona, risulta, invece, in via di definizione, avendo acquisito i pareri necessari;*

L'interrogazione è stata prodotta al fine di conoscere lo stato del procedimento di autorizzazione della centrale di 800 MW, chiesta dalla Società West Energy in località Loreo in provincia di Rovigo, situata a circa 25 Km in linea d'aria da P.Tolle e in merito all'impatto complessivo al quale l'area sarà assoggetta qualora venissero realizzate anche le altre due centrali sopra elencate (Porto Tolle e Cona). Sulla stessa linea di attenzione, si invita codesto spett.le Ministero, a porre attenzione a quanto contenuto nella delibera della Regione Veneto n.1505 del 17 giugno 2008, pubblicata sul BUR n.62 del 29 luglio 2008 (ALL.9) e cioè:

La Provincia di Venezia, ulteriormente, ha trasmesso la Delibera del Consiglio Provinciale di Venezia n. 2007/00049, di verbale del 26/07/07, di espressione del proprio parere, acquisita con prot. n 483535/45.07 del 10/09/2007.

Premesso che la Centrale di Cona, nel caso in cui venisse autorizzata, sarebbe ubicata in prossimità delle esistenti centrali di Marghera e delle centrali di Loreo e Porto Tolle, per le quali la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole e per le quali è in corso l'iter procedurale statale, la Commissione Regionale V.I.A. ritiene che, prima di procedere all'autorizzazione della Centrale di Cona, sia opportuno attendere l'esito della procedura di V.I.A. nazionale relativa alle centrali di Loreo e Porto Tolle.

Tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 12/09/2007 con parere n. 165, Allegato A alla presente deliberazione, ha espresso, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/99, a

maggioranza dei presenti, con astensione sia dell'ARPAV Generale che del Dipartimento ARPAV di Venezia, nonché con voto contrario della Provincia di Venezia, parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto in questione subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere.

Quindi, delibera:

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 165 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/09/2007,

Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di "Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una centrale termoelettrica e delle opere connesse e di giudizio di compatibilità ambientale e di autorizzazione ambientale integrata ai sensi della L. 55/2002 presentato originariamente dalla Società Elettra GLL S.p.A. attualmente Società Idroelettrica Lombarda S.r.l. ";

2. di subordinare, per le motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione della Centrale di Cona, all'eventuale esito negativo della procedura relativa alle centrali di Loreo e Porto Tolle, di cui è attualmente in corso l'iter procedurale;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale parere regionale nella procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, relativa all'intervento in oggetto;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Società Idroelettrica Lombarda S.r.l. con sede a Milano, cap 20121, largo Donegani n. 2

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989.


3 – L'AREA VASTA DI RIFERIMENTO.

Relativamente all'area "vasta" (così chiamata da Enel), individuato con un raggio di 25 km dal sito, esclusa la parte a Est – mare Adriatico (cfr. SIA pag. 293, 302), preme far notare, che così come ritenuto opportuno comprendere tra i comuni di maggior densità, quello di Codigoro in provincia di Ferrara, risulta quanto mai strano il motivo per il quale dall'analisi effettuata sia stata ignorata la città di Adria, comune più popoloso del Parco del Delta del Po, con 21.000 abitanti distribuiti in 12 frazioni Baricetta, Bellombra, Bottrighe, Ca' Emo, Cavanella Po, Fasana, Mazzorno Sinistro, Valliera.

Motivo di vanto per la città è quello di aver dato il nome al mare Adriatico in prossimità del quale una volta sorgeva. Molte sono le ipotesi prospettate in merito, tra queste se ne ricordano una di tipo leggendario e una di tipo filologico. Secondo la leggenda il nome di Adria deriverebbe da Atri o

Adriano, re dei Pelasgi, fondatore della città, il cui cocchio dorato sarebbe ancora sepolto sotto il suolo adriese. Secondo l'ipotesi filologica invece il nome di Adria deriverebbe da una parola etrusca "atrium" che significa "giorno, luce ed include il concetto di levante o d'oriente". In base a tale derivazione il nome Adria starebbe a significare la città di levante o d'oriente la più prossima al mare che da lei prese il nome. La sua storia più antica è largamente documentata dalle ricche collezioni e dai reperti conservati nel Museo Archeologico Nazionale. Troviamo ancor oggi testimonianza della sua storia più recente, invece, visitando Piazza Castello che un tempo ospitava con tutta probabilità un castello (seppur le testimonianze a riguardo siano scarse e poco loquaci), mentre oggi accoglie l'imponente Cattedrale (Adria è diocesi e sede Vescovile dal VI secolo).

Dalla recente immagine tratta dal sito Google earth, si nota come il centro della città di Adria sia in linea d'aria ma chiaramente in direzione diversa, solamente pochi km più distante dall'abitato di Codigoro, entrambi considerati rispetto alla ciminiera centrale di Porto Tolle.



4 – LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

In premessa allo Studio di INCIDENZA AMBIENTALE del 10.10.12, si dichiara che “Il presente documento è stato, inoltre, redatto secondo le disposizioni delineate nella guida metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente”. Rileviamo ancora una volta che la procedura a cui è stato sottoposto il progetto trascura la messa a confronto di questo progetto con possibili alternative a minor impatto ambientale. Confronto che si deve attenere a contenuti di natura tecnica e non economica, che mettano a confronto il progetto con possibili linee progettuali di minor impatto, ivi compresa l'ipotesi 0 (zero).

“Ogni anno le chiatte fluvio marine che percorreranno le vie d'acqua dalla centrale al terminale flottante al largo della Busa di Tramontana, per trasportare il 100% dei materiali, saranno (cfr. VINCA pag. 20) :

- . circa 750 chiatte fluvio-marine da circa 6.000-6.500 t per il trasporto di carbone;
- . circa 23 chiatte fluvio-marine da circa 6.000-6.500 t per il trasporto di calcare;
- circa 128 chiatte fluvio-marine da circa 1.800-2.000 t per il trasporto di gesso;
- circa 244 chiatte fluvio-marine da circa 1.800-2.000 t per il trasporto di ceneri.”

“Per assicurare il trasferimento dei materiali da e per la centrale di Porto Tolle sono necessari meno di 4 trasporti su chiatte al giorno ripartiti su 300 giorni/anno.

“Le tre nuove sezioni saranno progettate per la co-combustione di carbone e biomasse. Solo su due di esse alla volta sarà però previsto l'impiego di biomasse in co-combustione con il carbone nella percentuale in energia da biomassa variabile tra zero e il 5%. Il consumo annuo massimo stimato è di circa 350.000 t di biomassa” (cfr. VINCA pag. 12)

Nella VIA si fa riferimento all'utilizzo 350.000 tonnellate annue di biomassa che verrebbero utilizzate nell'impianto di Porto Tolle. A questo proposito non sono state approfondite lacune irrisolte circa la provenienza di tali quantitativi. Manca peraltro uno studio dettagliato ed esaustivo che dimostri che tale soluzione e il relativo complesso di processi produttivi e di trasporto delle materie prime che essa determina, sia in grado di generare un bilancio positivo dell'anidride carbonica.

Riteniamo comunque che l'unica soluzione che si avvicinerebbe a tale obiettivo, comporterebbe necessariamente la produzione delle materie nel raggio di pochi chilometri dall'impianto. Ciò significherebbe che gran parte del territorio deltizio e delle zone ad esso limitrofe dovrebbero

convertire radicalmente le tradizionali coltivazioni agricole (alcune delle quali rappresentano una tipicità locale preziosa per il territorio) con conseguenze economiche e tempi di realizzazione che ancora attendono spiegazione.

La coltivazione di piantagioni arboree ad uso energetico ad elevato indice di accrescimento, creerebbero inoltre conseguenze ecologiche che meriterebbero di essere approfondite ulteriormente quali:

- il peso ecologico in termini di risorse idriche, già fortemente ridotte a causa dei cambiamenti climatici e della risalita del cuneo salino, necessarie al mantenimento di tali colture, a scapito di quelle destinate all'alimentazione;
- l'appiattimento ecologico che genererebbero vaste monoculture arboree alloctone, coetanee e monospecifiche graverebbero ulteriormente sulla già scarsa biodiversità dell'ambiente agrario paesano, il quale, al contrario necessiterebbe di interventi di diversificazione ecologica quale la creazione di siepi, fasce tampone e macchie boscate disetanee, polispecifiche e autoctone come auspicato peraltro dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale;
- Le interazioni e le interferenze che tali monoculture provocherebbero a vantaggio di alcune specie animali opportuniste e adattabili (quali i Corvidi) e a svantaggio di altre strettamente legate a specifici contesti agrari che attualmente trovano pieno riscontro nel delta del Po, quali gran parte delle specie di Ardeidi, di rapaci diurni e di Pivieri solo per citare i gruppi sistematici più conosciuti.

Per il conferimento delle biomasse "Complessivamente sono previsti 11.667 camion/anno pari a circa 39 camion/giorno per 300 giorni/anno. Per l'approvvigionamento di olio combustibile e gasolio, da utilizzarsi in fase di avviamento, sono previsti circa 5 camion/giorno per 300 giorni/anno. Per lo smaltimento delle ceneri e dei gessi per il 50% stimato via gomma sono necessari circa 24 camion/giorno per le ceneri e circa 13 camion/giorno per i gessi."

"Il traffico stradale aggiuntivo per lo smaltimento dei fanghi e dei sali cristallizzati prodotti negli impianti di trattamento delle acque, è stimato complessivamente circa 333 trasporti/anno, così come quello di approvvigionamento dell'urea necessaria per i sistemi DeNOx."

Di tutto il traffico navale indotto solo l'attività delle chiatte interessa i siti appartenenti alla Rete Natura 2000."

Uno dei fattori che influenzano positivamente sul grado di biodiversità della più importante zona umida italiana è il basso livello di antropizzazione che contraddistingue l'area del Delta del Po dal resto della pianura padano-veneta.

Dato lo stato attuale della rete stradale afferente all'Impianto in oggetto, si ritiene che un tale incremento del traffico veicolare pesante possa rappresentare un significativo carico ecologico aggiuntivo, in termini di lavori per l'adeguamento della rete stradale e di emissioni gassose inquinanti determinate dai mezzi di trasporto, in grado di influire negativamente sull'intero ecosistema circostante.

E' logico pertanto attendersi che tale aspetto, a nostro avviso sottovalutato dalla presente VINCA, possa produrre effetti nocivi **anche sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000.**

“Il percorso delle chiatte attraverso la Busa di Tramontana richiede il dragaggio di alcuni tratti della Busa stessa, al fine di garantire un corridoio largo 62 metri e profondo 3,5 m necessario al passaggio delle chiatte. Inoltre dovrà essere previsto il dragaggio dell'area antistante la banchina di centrale, in modo da consentire di effettuare le necessarie operazioni di rivoluzione delle chiatte. Parimenti, dovrà essere consentito un pescaggio di 4,5 m nel tratto di sbocco a mare della Busa di Tramontana, più profondo rispetto al corridoio nella Busa in modo da tenere conto delle onde.

Rilievi batimetrici aggiornati hanno rilevato che i dragaggi saranno dell'ordine di 280.000-300.000 m³ (Tavola di progetto POACAAS107_00 – Planimetria e sezioni dragaggio Busa di Tramontana).”

L'alimentazione della centrale a carbone, comporterebbe necessarie opere di adeguamento della rete navigabile consistente in scavi periodici del del Po di Tramontana (soggette com'è noto a interrarsi frequentemente a in conseguenza alle mareggiate). Si configurerebbe pertanto un quadro di pesanti manomissioni permanenti nel cuore di un Sito di Importanza Comunitaria nonchè Zona a Protezione Speciale (IT 3270017) caratterizzata da Habitat prioritari peraltro citati dalla stessa VIA. Se paragonati all'impatto temporaneo che comporterebbe la posa di una tubazione per l'alimentazione a metano dell'Impianto, risulta evidente che in questo progetto di riconversione che ricordiamo ancora, è calato in un Sito di Importanza Comunitaria, non si è optato per alternative di minor impatto, quale l'alimentazione dell'impianto a metano, che comporterebbe sicuramente una perturbazione degli habitat di portata inferiore e sicuramente temporanea nel momento della posa della tubazione.

Il transito continuo di navi carboniere recherebbe danni diretti (impatto sulla fauna ittica) e indiretti (intorbidimento delle acque a danno dell'intera rete trofica) ai fondali lagunari a danno dell'intero

ecosistema lagunare circostante, fattore questo che si rifletterebbe negativamente sulle specie ittiche (in particolare molluschi bivalvi) di fondamentale interesse economico per l'area.

Aspetti vulnerabili dei siti considerati

“Gli interventi risultano esterni ai siti Natura 2000, si identificano quindi quali elementi sensibili le specie faunistiche di interesse comunitario potenzialmente presenti.”

Tra gli aspetti vulnerabili dei siti considerati non emerge alcun riferimento agli effetti che il transito di grosse chiatte, può provocare nei confronti della Tartaruga marina (*Caretta caretta*) specie asteriscata citata dagli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, specie ormai frequente nei tratti terminali del Po, quale la Busa di Tramontana. La sua vulnerabilità è noto essere dovuta principalmente ai traumi da urto contro grosse imbarcazioni. Tale preoccupazione è provata dal crescente numero di osservazioni riscontrate nei riguardi di questa specie negli ultimi anni, anche nelle poco profonde acque fluviali, con l'estendersi del fenomeno della risalita del cuneo salino, fenomeno che induce questa specie a spingersi dalla foce verso l'interno alla ricerca di cibo. Numerosi sono inoltre significativi gli spiaggiamenti, sugli scanni antistanti, di individui appartenenti a questa specie ormai morti che riportano gravi lesioni da urto contro le eliche di imbarcazioni.

Si ritiene pertanto che l'incremento di traffico di grossi natanti che comporterebbe tale progetto, non possa che peggiorare irreversibilmente le problematiche di cui soffre questa specie di interesse prioritario.

4 - IL NON ADEMPIMENTO DEL PATTO TERRITORIALE DEL 1999.


E' già sicuramente recepito, dagli Organi Istituzionali preposti alla Valutazione di Impatto Ambientale nazionale, come il progetto di riconversione a carbone si ponesse in contrasto con il carattere precettivo della legge istitutiva del Parco Regionale Veneto del Delta del Po (L.R. 36/1997) che all'art. 30 prescriveva "*Nell'ambito dell'intero comprensorio dei comuni interessati al Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minor impatto ambientale*". Tale vincolo, si ritiene ora superato (salvo diversa opinione della Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi sulla questione a seguito del recente Ricorso da noi proposto) con l'approvazione della nuova L.R. n.15 del 5 agosto 2011, nel caso in oggetto e proprio al fine di eliminare gli effetti conformativi della sentenza del Consiglio di

Stato n.3107/2011, la Regione Veneto, ha pensato di modificare il dispositivo in vigore non a supporto del pacifico principio che in materia di tutela dell'ambiente le Regioni abbiano facoltà di emanare leggi più restrittive rispetto alla normativa nazionale, come v'è anche la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n.378/2007 secondo cui *“la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia “tutela dell'ambiente” di cui all'art.117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art.117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale”*, bensì peggiorando le previsioni di carico inquinante sull'area interessata dal progetto.

Quanto prevedeva la legge del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, corrispondeva ai programmi di sviluppo del territorio concordati e stipulati attraverso il “Patto Territoriale della provincia di Rovigo” il 26 marzo 1999 (ALL.10), attraverso il quale a pag.21, i firmatari dell'accordo si impegnavano, tra l'altro (punto 5), a “dare attuazione a quanto previsto dalla legge istitutiva del Parco del Delta del Po che prevede la riconversione a gas della centrale di Polesine Camerini e introducendo in essa il ciclo combinato; e (punto 6) autorizzare la localizzazione al largo di Porto Levante del terminal gasiero per garantire una fonte “pulita” allo sviluppo dell'ambiente”. Fra gli attori principali che hanno sottoscritto l'accordo sopra citato, è doveroso menzionare: Giancarlo GALAN (in qualità di Presidente della Giunta Regionale - Regione Veneto, pag.39), Federico SACCARDIN (in qualità di Segretario Provinciale Cisl pag.46), Diego PRINCISVALLE (Sindaco di Porto Tolle, pag.43), Sandro SPINELLO (Sindaco di Adria, pag.40), Fabio BIOLCATI (Sindaco di Ariano nel Polesine, pag.40), Marina BOVOLENTA PIZZO (Sindaco di Corbola, pag. 41), Emilio TREVISAN (sindaco di Loreo), Giovanni FRANCHI (sindaco di Porto Viro) pag. 43), Daniele GROSSATO (sindaco di Rosolina, pag.43), Vincenzo MELONE (sindaco di Taglio di Po, pag. 44 e Presidente del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, pag. 48), Giulio PAINI (Amministratore Delegato EDISON GAS S.p.A., pag.61) e Antonio ORIGANI (Direttore ENEL S.p.A.- Zona di Rovigo, pag. 48).

Ad oltre 13 anni dalla stipula del suddetto “Patto Territoriale”, tanti progetti previsti in elenco sono stati realizzati, tra questi ricopre sicuramente un ruolo fondamentale il rigassificatore di Porto Levante, già in attività, detto impianto prima ancora di essere definitivamente autorizzato con decreto del Ministero dell'Ambiente, è stato incrementato nella sua capacità produttiva rispetto al progetto originario, tanto da essere attualmente il più grande stoccaggio di GNL off-shore al mondo, con una capacità di fornitura alla rete nazionale pari a 8.000.000.000 m³ di gas naturale/anno, la sua localizzazione a mare risulta essere di fronte alla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle, e uno dei punti più vicini alla costa è proprio la darsena della centrale distante in linea d'aria circa 16,00

km, come da immagine seguente, (Vedasi anche ALL.11 – immagini del TG3 Veneto, trasmesso il 09.04.2012 alle ore 14,00, sullo sfondo ben si distingue la sagoma della centrale di Porto Tolle).



E pertanto non è dato logicamente comprendere come possa sostenersi da parte di Enel la tesi del maggiore impatto ambientale della trasformazione a gas della centrale (utilizzando il grande terminal gasifero di Porto Levante) rispetto alla riconversione a carbone (cfr. SIA pagg.19-20), fermo restando che come evidenziato dal Tribunale di Rovigo nella sentenza del 31 maggio 2006 la valutazione comparativa ai fini del rispetto della L.R. 36/1997, dev'essere condotta in relazione all'inquinamento cagionato dai combustibili utilizzati.

Ritornando all'esame del Patto Territoriale, è evidente che gli Enti Locali sopra in elenco, con la sottoscrizione dello stesso, oltre ad evidenziare la necessità primaria di difesa dell'ambiente localizzato nella provincia di Rovigo, hanno altresì recepito il carattere precettivo della legge istitutiva del Parco del Delta del Po, questi Enti rappresentano i comuni interessati dall'area protetta, ma non solo, tra i sottoscrittori compaiono anche i comuni di Rovigo e Trecenta, che assieme ai comuni di Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po, si sono già espressi (in sede di Consiglio)

contrari alla proposta di utilizzare il carbone nell'impianto Enel di Polesine Camerini (vedi allegati alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale già depositati presso Codesto ufficio), stessa cosa è avvenuta in molte Associazioni di Categoria, anch'esse si sono dichiarati contrarie all'utilizzo del carbone e favorevoli soltanto ad un eventuale impiego di gas metano.

Qualora Enel optasse per la soluzione gas metano, si porrebbe la condizione ottimale per l'utilizzo nel territorio Polesano del servizio offerto dal rigassificatore di Porto Levante, come già concordato da Edison nell'atto sottoscritto in data 21.05.1999 con il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Azienda Speciale (CONSVIPO) “Protocollo Aggiuntivo degli Adempimenti del Patto Territoriale: adozione degli specifici atti attuativi” (ALL.12-pag.6), in esso è scritto: “L'Edison Gas S.p.A. concederà agli utenti del territorio della provincia di Rovigo le condizioni di miglior favore nell'acquisto del metano”, stessa cosa è stata prevista nell'Accordo Sindacale tra Società Terminale GNL Adriatico s.r.l., rappresentata dai Sigg. Bottari, Nini e Aceti, Confindustria Rovigo, nella persona del sig. Beccati e le Segreterie Territoriali CGIL, CISL, UIL, FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL e UICEM-UIL in data 28 agosto 2007 (ALL.12-pag.8): “..... al fine di cogliere appieno le opportunità offerte dall'insediamento del Terminale di Rigassificazione, ivi inclusa la possibilità di rendere disponibile il metano a condizioni competitive a favore delle imprese e della popolazione locale”.

A fronte di tutto questo, si ritiene più che mai valida l'opzione di utilizzare il sito di Porto Tolle per l'istallazione di una nuova centrale a GAS metano, soluzione idonea sotto tutti i punti di vista, come previsto dalla direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, la quale impone che la valutazione delle possibili alternative di progetto, costituisca uno dei contenuti necessari della procedura di valutazione di impatto ambientale,

5 - L'AUMENTO DEL PRELIEVO DI ACQUA DAL PO E LA MANCATA RESTITUZIONE AL FIUME

Dai dati contenuti negli atti progettuali risulta che la realizzazione dell'intervento di riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle comporterebbe un aumento della quantità d'acqua dal fiume Po dell'ordine di 4.500.000 m³/anno, e ciò solo per le esigenze dell'isola produttiva e il regolare funzionamento dell'impianto di desolfurazione fumi (cfr. SIA pag.214), cosicché la portata complessiva massima della derivazione di 1.500.000 m³/anno (cfr. SIA pag. 184), diventerebbe pari a ben 6.000.000 m³/anno.

Ora il Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 1 agosto 1980 n. 92 Rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la concessione di grande derivazione dal fiume Po rilasciata all'Enel con decreto interministeriale n. 544 del 20.4.1981 valido fino al 31 luglio 2050 (cfr. SIA pagg.428-429) (ALL.13) stabilisce che le pompe dovranno avere una portata complessiva

a regime non superiore a Moduli 800 pari a litri ottantamila al secondo (ma solo quando la portata totale del fiume sarà uguale o superiore a 460 m³/secondo rilevabili in località Pontelagoscuro di Ferrara: vds. art. 6) ed una portata media di 600 Moduli pari a sessantamila litri al secondo, in base al quale è calcolato il canone.

Ora, a parte la circostanza che si ritiene che il fabbisogno dichiarato dall'Enel sia in realtà inferiore a quello realmente necessario, in quanto i dati riportati nello studio SIA sono ottenuti su una previsione di funzionamento equivalenti a 6.500 anziché 7.500 ore annue (cfr. SIA pag.383), ci si chiede innanzitutto se è prevista la sostituzione delle pompe, visto che nel progetto l'adeguamento impiantistico non è stato oggetto di trattazione e non è contemplata una modifica alle prese d'acqua via Po o via mare, inoltre non è esposto in modo chiaro ed esplicito il processo del prelievo di acqua sia per uso industriale sia per il solo raffreddamento dei condensatori (cfr. SIA pagg. .

Ma soprattutto si rammenta che il Disciplinare in oggetto stabilisce all'art. 6, oltre alle varie modalità di adduzione e scarico d'acqua (via fiume o via mare) alla portata del Po, (rif. SIA pag.184), che per portate inferiori a 380 m³/secondo, sempre rilevabile in località Pontelagoscuro, la derivazione via fiume sia totalmente sospesa ai fini di salvaguardare e tutelare il patrimonio idrico e più in generale il patrimonio di pubblico interesse.

Ora, come è noto, la portata del fiume Po incide in modo considerevole sul fenomeno della risalita del cuneo salino nel suo corso stesso tanto da inibire il prelievo di acqua dal fiume per usi agricoli.

Il motivo di grave preoccupazione è dunque dovuto al fatto che l'aumento di acqua richiesto dall'Enel per la progettata riconversione a carbone della centrale di Porto Tolle, comporterà verosimilmente un minor apporto di acqua naturalmente defluita al mare attraverso gli altri rami del fiume e, di conseguenza, un aumento della salinità (per effetto della risalita dell'acqua del mare) soprattutto nei rami del Po di Tolle e della Pila coincidenti con gli abitati di Scardovari, Pila, Polesine Camerini, Cà Zuliani e Tolle e successivamente in quello principale del Po di Venezia.

Orbene si tratta di profili di rilevante impatto ambientale relativamnete considerati negli atti progettuali e nel SIA.

Aggiungasi che, come già specificato, i problemi maggiori per il funzionamento dell'impianto di desolfurazione si avranno nei periodi di magra del fiume, quando cioè la portata dello stesso risulterà inferiore ai 380 m³/secondo rilevabili appunto a Pontelagoscuro (come stabilito nel già citato Disciplinare in essere tra Enel e Ministero dei Lavori Pubblici). In questo caso sarà d'obbligo sospendere l'adduzione via Po e nel caso specifico prelevare acqua dal canale adduttore collegato con la Sacca del Canarin, con tutto quel che comporta di interferenze idrauliche ed ambientali con

l'attuale sistema, su questo Enel propone di attuare un progetto di compensazione "vivificando" la laguna stessa.

Attualmente, comunque, senza questo intervento e probabilmente anche dopo la sua realizzazione, prelevare il fabbisogno di acqua richiesto dalla via alternativa indicata, sarà molto problematico per il delicato equilibrio della Sacca stessa che rappresenta uno dei punti di maggior interesse di tutto il Delta del Po, come vivaio di mitili.

- A) perché in tutta la Sacca del Canarin mediamente si registra una quota pari a 50 cm. di acqua;
- B) perché i 5 km di distanza che separano il punto di contatto con il mare Adriatico e la derivazione della centrale, proprio per la scarsa prevalenza esistente nell'attraversamento della Sacca in oggetto, non garantiscono un regolare flusso d'acqua alle 8 pompe installate.

Quindi sarà impossibile soddisfare il fabbisogno necessario sia per il raffreddamento dei condensatori sia per il processo di desolfurazione.

Sempre in tema di regime idraulico, v'è da mettere in risalto che Enel stessa dichiara negli atti progettuali che la quantità di acqua prelevata non verrà più restituita come tale al fiume o al mare ma immessa nel sistema di desolfurazione, riciclo e reimpiego per garantire le attività collegate alla produzione dell'ammoniaca e del gesso, tanto che il volume totale delle acque reflue scaricate diminuirà in modo sostanziale.

La mancata restituzione di gran parte di acqua al fiume, in quanto impiegata nel sistema di desolfurazione, sembra assicurare del fatto che eventuali rilasci di inquinanti non sarebbero convogliati allo sbocco. Tuttavia, per contro, bisogna evidenziare che questa operazione di riciclo, in pratica può determinare uno scompenso idrologico con conseguente ostruzione della bocca a mare del Po di Pila.

Infatti, alterare il regolare e naturale deflusso delle acque del fiume o ridurre la portata in modo considerevole (specialmente alla foce) può causare gravi dissesti idraulici e ambientali, tanto che, con il passare degli anni, a seguito della diminuzione della forza di trascinamento dei detriti, la sabbia destinata alle spiagge o agli scanni verrà depositata sul letto del fiume ben prima di raggiungere il mare, favorendo così un innalzamento del fondo proprio alla foce, oltre che aumentare la frequenza della risalita del cuneo salino.

Ebbene tutti questi aspetti di impatto ambientale non sono stati minimamente valutati nel SIA presentato dall'Enel.

Non solo, tale procedura risulta in netto contrasto sia con gli obiettivi di risparmio idrico di cui alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sia con il Disciplinare con il Ministero dei Lavori Pubblici stesso, laddove (art. 1, comma 3) impone l'obbligo della restituzione al fiume dell'acqua prelevata.

L'aumento del prelievo d'acqua previsto dal progetto rischia di aggravare irresponsabilmente l'attuale situazione già allarmante evidenziata proprio in nei giorni di magra del Po. (cfr. SIA pagg. 175,183-184,188,202,214,262,265,297,299,321,243,420-427,423,428-429)

6- GLI ASPETTI PEGGIORATIVI RISPETTO IL PRECEDENTE SIA DEL 2007

a) Tutte le analisi ottenute tramite i modelli matematici proposti, hanno preso come dato di riferimento le ore di funzionamento previste per la centrale di Porto Tolle nel suo assetto futuro a tre sezioni, ciascuna di 660 MW di potenza, dal SIA esaminato, risulta previsto un funzionamento di 7.500 ore/anno (cfr.SIA pag.383), mentre nel SIA precedente si è sempre dichiarata una previsione di utilizzo di 6.500 ore/anno.

Questo dato, altera ogni risultato ottenuto rispetto alle prestazioni dichiarate nel progetto originario e approvato nel precedente decreto del Ministero dell'Ambiente, oltre a presentare un quadro generale di emissioni non compatibili con la previsione di utilizzo ipotizzata da Enel.

b) Per giustificare che in questo nuovo SIA si è tenuto conto di diminuire l'impatto delle chiatte che percorreranno la via d'acqua "Busa di Tramontana" compresa nel tragitto nave storage – darsena della centrale, Enel nel nuovo SIA, chiatte dichiara che il 50% dei materiali (calcare, gessi, ceneri ecc..) sarà dirottato su gomma (cfr. SIA pagg. 262,482), nel computo generale (biomasse comprese) risulta un traffico veicolare complessivo di 27.250 (si presume solo in andata), vale a dire 91 camion al giorno per 300 gg/anno (cfr.SIA pag.410-412) se si considera che gli stessi percorreranno anche il tragitto inverso, il carico complessivo a cui sarà soggetta la via principale di collegamento alla strada statale Romea diventerà insopportabile sia per il regolare transito utilizzato dalla popolazione residente, sia per effetto dell'inquinamento e disturbo prodotto dai camion stessi.

c) Nel nuovo SIA Non si è tenuto conto della nota del Ministero Ambiente e nello specifico sui profili evidenziati nell'atto di diffida del WWF ed altri del 25.10.11, in particolare al fatto che:

- il decreto di VIA 24 luglio 2009 n. 873 espresse un giudizio positivo di valutazione di incidenza sull'area SIC e ZPS sulla base della premessa che *"per il mantenimento del canale navigabile durante l'esercizio dell'impianto sono previsti dragaggi di sedimenti per un volume stimato di circa 60.000 m3 due volte l'anno; tale volume potrebbe ridursi del 35-*

40% , con volume pari a circa 39.000 m3, con un impatto medio – basso [?]” (così il parere della Commissione regionale, allegato A alla DGR n. 2018 del 07 luglio 2009” a pag. 63), per cui su tali premesse in fatto, si pervenne alla conclusione che vi sarebbe stato un *“impatto più contenuto rispetto ai volumi dei dragaggi necessari inizialmente per adeguare il percorso”* e quindi un *“livello di impatto contenuto”* sul SIC e ZPS derivante dall’utilizzo per la navigazione della cd. “Busa di Tramontana” (parere conclusivo della Commissione statale VIA-VAS n. 285/2009, pag. 54 e s.).

-diversamente dal verbale della riunione presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, 20.5.2010, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione dell’impianto, è risultato che in realtà, in relazione al percorso attraverso la Busa di Tramontana è stato effettuato *“uno studio idrodinamico negli anni precedenti che ha delineato le descrizioni del percorso, i dragaggi e i ripristini da effettuare, e i quantitativi da dragare, circa 330.000 mc.”* (verbale, pag. 4), e che *“La Regione Veneto osserva che il quantitativo da dragare stimato da Enel è sottostimato”* e che l’AIPO (non coinvolto in sede di VIA e di VINCA) *“segnala la preoccupazione ... da punto di vista idraulico per la prevista utilizzazione della Busa di Tramontana: dati i bassi fondali, per mantenerla navigabile occorrerebbe un dragaggio di volumi significativi, che in provincia di Rovigo non si realizza da anni, che potrebbe comportare problemi di erosione del litorale [aspetto completamente pretermesso in sede di VINCA e di VIA, n.d.r.]. Inoltre esiste un divieto dell’autorità di bacino per le estrazioni di materiale dall’alveo del Po; il delta del Po è in delicato equilibrio dinamico ... Intervenire con il dragaggio su un solo ramo potrebbe significare influire negativamente anche sugli altri rami [profilo non minimamente affrontato in sede di VINCA e di VIA, n.d.r.]”;*

- tali ultimi documenti impongono un approfondimento del progetto in sede di rinnovazione della VIA, in particolare ai fini della valutazione di incidenza ambientale;

al contrario, risulta ancor più vago il quantitativo di materiale da dragare nelle vie d’acqua interessate dal transito delle chiatte e soprattutto non sono specificate le fasi successive per assicurare il costante fondale, necessario a consentire il regolare flusso nautico e l’esercizio a regime della CTE stessa. (cfr. SIA pagg. 196, 202,240, 256)

7 – CONCLUSIONI

Enel nel SIA consultato, non ha fatto altro che prendere atto che la centrale si configura nel bel mezzo di un ambiente delicato e unico nel suo genere, rimarcando in più occasioni che l'area di proprietà (oggetto di intervento) risulta esclusa dalle zone soggette a tutela, questo non implica che l'impatto complessivo non incida negativamente sull'ambiente circostante. Il primo elemento da evidenziare riguarda proprio l'elevato valore ambientale del Delta del Po nel suo complesso, che non ha, ovviamente, bisogno di essere sottolineato.

Nel contesto prospettato, è quanto mai legittimo auspicare uno studio approfondito e preventivo che indichi le linee guida su cui costruire uno sviluppo compatibile con il territorio che si vorrebbe salvaguardare, vale a dire il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, istituito in data 29 settembre 1997.

E' altresì utile ricordare, come puntualizzato dagli elaborati di Enel, che il Decreto Legge 18 febbraio 2003, n.25 "*Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*", pubblicato nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n.41, prevede all'Articolo 3 – Comma 1: "Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del *decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli eventuali sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate". Relativamente alla centrale in argomento, proprio per il complesso quadro di riferimento normativo, per la particolarità del progetto proposto e per il particolare territorio in cui esso è localizzato, risulta legittimo far notare, l'arduo percorso che ha portato al decreto di VIA del 24 luglio 2009, pubblicato nella G.U. n. 189 del successivo 17 agosto, poi annullato dal Consiglio di Stato con Sentenza del n. 3107 del 23.5.2011, a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dalle scriventi Associazioni, e da altre parti interessate, come Greenpeace ma anche il COB (Consorzio Operatori Balneari di Rosolina – Rovigo), il Consorzio Pescatori DeltaNord di Rosolina, i Villaggi Turistici Rosapineta Sud e Club s.r.l., tutti soggetti direttamente coinvolti per i molteplici interessi economici relativi alla professione da loro stessi svolta (come nel caso delle imprese turistiche menzionate e del Consorzio pescatori) che sarebbero sicuramente direttamente danneggiati a seguito della realizzazione e l'esercizio dell'opera richiesta. Gli stessi soggetti fanno comunque sapere, che

prendendo atto dell'ultima pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, n.3569 emessa in data 22.05.2012 e depositata il 19.06.2012, con cui è stato deciso il ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. Amm. (R.G. 10216/2010) proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che di fatto ha concesso il riavvio della procedura di autorizzazione, nei termini specificati dalla lettera dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con lettera prot. U. prot. DVA – 2012 - 0018694 datata 01 agosto 2012, hanno la ferma volontà di far valere le ragioni ancora in essere e a tal proposito si sono rivolti alla Suprema Corte di Cassazione, al fine di veder riconoscere i diritti lesi a seguito delle nuove normative statale e regionale, appositamente introdotte per consentire il proseguimento di una nuova positiva pronuncia della Commissione VIA/VAS di Codesto spett.le Ministero Ambiente. Si deposita, in allegato alla presente, il documento richiamato (ALL.14).

Il territorio nel quale è localizzata la centrale di Porto Tolle, a seguito della Direttiva 92/43/CEE, recepita con il DPR 8 settembre 1998, n. 357, i rami fluviali (IT 3270012) e molteplici aree con scanni, bonelli e sacche, tra cui quelle dell'area compresa tra il Po di Maistra ed il Po di Tolle (IT 3270011) e, quindi, a diretto contatto con la centrale, rientrano tra le aree SIC e ZPS (Siti Importanza Comunitaria e Zone Protezione Speciale) (ALL.15); aree naturali e seminaturali cioè con habitat di particolare interesse e di cui si deve particolarmente tener conto nella pianificazione e programmazione territoriale al fine di assicurare un loro soddisfacente mantenimento o ripristino.

Il Delta del Po, è compreso tra le aree che presentano un rilevante interesse nazionale e regionale, secondo la Legge 431/85, esso è sottoposto a tutela e conservazione degli ambienti naturali, valorizzazione dei beni storico-culturali e delle aree agricole per il loro ruolo di equilibrio e protezione dell'ambiente.

Con l'istituzione del Parco Regionale Veneto del Delta del Po, (ALL.16) avvenuta con la L.R. 8 settembre 1997 n.36 (come modificata dall'art.25 della L.R. del 22 febbraio 1999 n.7), anche il territorio del Delta del Po si è dotato di uno strumento che, seppur ancora in fase di pianificazione, rientra nella L.R. 16 agosto 1984 n.40, in essa sono dettate le norme al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico.

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, relativamente alla centrale di Porto Tolle, il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con L.R. il 31 gennaio 1989 n.6 (al punto 8.1.3., art.2), segnalava l'esigenza di attuare interventi che riducessero il "*suo carico inquinante da realizzarsi in tempi brevi*" e comunque non oltre dicembre 2002.

In effetti con l'istituzione del Parco Regionale Veneto del Delta del Po si avrebbero dovuto attuare investimenti che garantissero il contenimento delle emissioni in atmosfera e l'obbligo da parte

dell'Enel di modificare ed ammodernare le strutture impiantistiche al fine di utilizzare in modo definitivo il gas metano o combustibili di uguale o minor impatto ambientale.

Il previsto -e sempre rinviato- adeguamento delle emissioni della centrale al D.M. 12 luglio 1990 era prefigurato nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 52 del 15 febbraio 2000.

Peraltro, per stessa ammissione dell'ex Direttore dell'impianto Dr. Ing. Tonini, ancora nel 1999 veniva confermata l'intenzione da parte di Enel di adeguare tutte le quattro sezioni di Porto Tolle, per essere dichiarate idonee a bruciare combustibile senza tenore di zolfo (stz) entro gennaio 2002, anticipando "addirittura" l'intervento alla scadenza di legge, come appunto proposto dal progetto "*di risanamento ambientale*" presentato al Ministero in data marzo 1994, in merito a tale progetto, viene però evidenziata la non attuazione dei previsti lavori di "*ambientalizzazione*" nelle sezioni 1, 2 e 3 come invece avvenuto per la sola sezione 4, dichiarata ambientalizzata ma attivata raramente fino al 2003, tanto che, per gli anni seguenti, si è reso necessario un decreto legge apposito (D.L.18 febbraio 2003 n.25) convertito in legge il 17 aprile 2003 n.83 che consentisse alla Centrale di Polesine Camerini il funzionamento in deroga ai limiti di emissione fissati dal decreto 12 luglio 1990. Come dichiarato da Enel, attualmente la centrale è inattiva dal 2009, pur avendo disponibili per l'esercizio la sezioni 3 e 4, (cfr. SIA pag.171), se si è giunti a questa situazione di inefficienza, certamente la responsabilità e della stessa Società che non ha mai attuato i piani di rinnovamento ipotizzati, ha anzi sfruttato l'impianto al limite delle possibilità incorrendo (suo malgrado) nelle cause penali, (ALL.17) e (ALL.18) che a nostro avviso hanno determinato l'effettiva fermata dei gruppi della produzione e il fatto di dichiarare ancora la disponibilità alla produzione di energia è "giustificato" solamente ai fini di ricadere nel regime previsto dall'essere dichiarati potenza disponibile in "riserva fredda", che assicura il finanziamento statale previsto dal meccanismo così detto "Capacity Payment", vedasi per l'appunto l'allegato (ALL.18) – Elenco delle unità di produzione dispacciabili ammesse al meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai sensi del D. Lgs. 19.12.2003 n. 379 e dell'allegato alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 48/04.

PER QUANTO NON RIPORTATO IN MERITO AD ALTRE IMPORTANTI CONSIDERAZIONI, LE ASSOCIAZIONI SCRIVENTI SI RISERVANO DI PRESENTARE NUOVE OSSERVAZIONI, SECONDO QUANTO INDICATO DALLA NOTA DI CODESTO SPETT.LE MINISTERO U. PROT.DVA - 2013-000400 DEL 08.01.2013.

Per tutto quanto esposto, anche alla luce delle ultime “migliorie” e chiarimenti apportati alla proposta originaria della riconversione a carbone della centrale Enel di Polesine Camerini in comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo, i sottoscritti, esaminato il progetto, lo ritengono: **AMBIENTALMENTE INCOMPATIBILE** con il territorio in cui il sito è inserito, oltre che **ILLEGGITTIMO** per i profili sopra descritti, oltre che **NON RISPETTOSO** delle prescrizioni impartite dalla Comunità Europea.

Pertanto, confermano le richieste già precedentemente formulate e

CHIEDONO:

a codesto spettabile Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- di **esprimere un giudizio definitivo di V.I.A. negativo** sul progetto presentato da Enel Produzione S.p.A. di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle con utilizzo di combustibile “carbone”;


- di **denegare ad Enel Produzione S.p.A. l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18.02.2005, n.59** per il progetto di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle con utilizzo di combustibile “carbone”;

- di **denegare ad Enel Produzione S.p.A. l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18.02.2005, n.59 per l’attuale configurazione ad olio.**

Con ogni più ampia riserva di ogni azione e tutela in tutte le sedi.

Rovigo lì, 28 gennaio 2013.-

Comitato “cittadini liberi – P.Tolle”




(Giorgio Crepaldi)

WWF Italia – sez. di Rovigo



(Eddi Boschetti)

Presidente f.f. WWF Italia



(Dante Caserta)

ItaliaNostra sez di Rovigo



(Donata Fischetti)

ELENCO ALLEGATI:

N.	ARGOMENTO	PAGINE
1	Avviso in stampa su il quotidiano: "Il Corriere della Sera" del 30.11.2012	Pag.1
2	Osservazioni del comitato "cittadini liberi – Porto Tolle" del 02.07.2005 e , WWF e Italia Nostra del 06.11.2006.	Pag.34
3	Rapporto mensile sul sistema elettrico – consuntivo novembre 2012	Pag.32
4	Rapporto di Greenpeace " <i>ENEL, il carbone costa un morto al giorno</i> "	Pag.9
5	DECRETO 15 marzo 2012 (c.d. BurdenSharing)	Pag.26
6	Studio sui costi e benefici prodotti dalle FER dell'AGICI – Finanza e Impresa di Milano	Pag.15
7	DECRETO 17 Ottobre 2007, il Ministero dell'Ambiente ha fissato i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a	Pag.52

	Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”	
8	Risposta ad interrogazione parlamentare n. 4-01442 dell’On.le Paolo Cacciari – gruppo Parlamentare R.C. – S.E. Camera dei Deputati	Pag.3
9	delibera della Regione Veneto n.1505 del 17 giugno 2008, pubblicata sul BUR n.62 del 29 luglio 2008	Pag.7
10	Patto Territoriale della provincia di Rovigo” il 26 marzo 1999	Pag.64
11	Vista dal rigassificatore – 2 immagini trasmesse dal TG3 Veneto il 09.04.12	Pag.2
12	Protocollo Aggiuntivo degli Adempimenti del Patto Territoriale: adozione degli specifici atti attuativi.	Pag.10
13	Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 1 agosto 1980 n. 92 Rep.	Pag.15
14	Planimetrie ZPS e SIC	Pag.2
15	Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione	Pag.42
16	Planimetria Parco Regionale Veneto del Delta del Po	Pag.1
17	Sentenza 1° Grado – Tribunale di Adria 31.03.06	Pag.6
18	Articoli su sentenza Suprema Corte di Cassazione	Pag.2
19	Elenco delle unità di produzione dispacciabili ammesse al meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai sensi del D. Lgs. 19.12.2003 n. 379 e dell’allegato alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 48/04.	Pag.6

Comitato “cittadini liberi – Porto Tolle, Associazione WWF Provinciale di Rovigo,

WWF Italia e Italia Nostra sez. Rovigo.

28 gennaio 2013

Bruxelles, 9 dicembre 2009

La Commissione destina oltre 1 miliardo e mezzo di euro a 15 progetti di CCS e nel settore dell'energia eolica offshore per sostenere la ripresa economica dell'Europa

La Commissione ha approvato oggi 15 progetti nel settore energetico che contribuiranno in maniera significativa alla ripresa economica dell'UE, potenziando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e riducendo notevolmente le emissioni di CO₂. La Commissione ha deciso oggi di assegnare 1 miliardo di euro a sei progetti nel settore della cattura e stoccaggio del carbonio e 565 milioni di euro a nove progetti relativi all'energia eolica offshore.

Andris Piebalgs, commissario per l'energia, ha dichiarato in proposito: "Con questa decisione la Commissione getta le basi per lo sviluppo di due tecnologie sostenibili cruciali, che saranno essenziali nella lotta contro i cambiamenti climatici. Questa decisione senza precedenti non solo dà impulso all'economia e all'occupazione, ma sostiene anche tecnologie innovative nel settore energetico che in futuro potranno creare più posti di lavoro e favorire la crescita."

Promuovendo la tecnologia di CCS (cattura e stoccaggio del carbonio), la Commissione riconosce l'importanza costante dell'energia ottenuta da combustibili fossili e la necessità di adeguarsi ad un sistema energetico a basse emissioni di carbonio. I progetti nel settore dell'energia eolica offshore favoriscono lo sviluppo e il consolidamento di un settore competitivo in Europa e creano numerosi posti di lavoro "ecologici".

Questi progetti innovativi e premiati contribuiranno a raggiungere gli obiettivi vincolanti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di energie rinnovabili entro il 2020 e oltre.

La decisione relativa ai 15 progetti è il primo passo verso un utilizzo ottimale dei quasi 4 milioni di euro che a maggio 2009 l'UE ha accantonato per progetti nel settore energetico volti a sostenere la ripresa economica. L'accordo storico sul programma energetico europeo per la ripresa, concluso a maggio, prevede che l'Unione conceda assistenza finanziaria a progetti nei settori di CCS, energia eolica offshore e infrastrutture per elettricità e gas. Le procedure relative ai progetti infrastrutturali sono in corso e si prevede che la relativa decisione venga presa a febbraio 2010.

I progetti finanziati sono descritti dettagliatamente in [MEMO/09/542](#), [MEMO/09/543](#).

CO₂ Capture and Storage (CCS)

Porto Tolle

MEMBER STATE(S) INVOLVED

Italy

PROJECT PARTNERS

ENEL

BASIC TECHNICAL DATA

Capture: 250 MW; post-combustion

Storage: Offshore saline aquifer

Annual CO₂ captured & stored:

1 m tonnes

BUDGET

EEPR Action¹: € 143 m of which:

Project partners: € 43 m

EEPR support: € 100 m

(funding rate of 70%)

EEPR ACTIVITIES² TIMETABLE

Start date: 16 July 2009

End date: 15 July 2014

ADDITIONAL INFORMATION

EU CCS Project Network

<http://www.ccsnetwork.eu>

Project website:

<http://www.zeportotolle.com/>

Updated: September 2012



OBJECTIVES

CCS consists of capturing CO₂ from fossil fuel-fired power plants, compressing and transporting it, and then storing it in saline formations or depleted oil or gas fields. The objective is to have a fully integrated CCS demonstration project operational by 2015. The Porto Tolle project aims to install CCS technology at a new 660 MW coal power plant, replacing an existing oil-fired facility.

PROJECT IMPACT

The post-combustion capture concept will be demonstrated on 250 MW and will treat flue gas from the co-firing of coal with biomass (up to 5% of thermal input). The CO₂ emissions capture rate is expected to be over 90%. CO₂ will then be transported to an offshore saline aquifer and injected underground.

The aim of the project is to help CCS technology reach commercial scale by 2020, in support of the EU's climate change mitigation targets.

ACTIVITIES (CO-FINANCED UNDER THE EEPR) IN BRIEF

EEPR funds cover investment at all stages of the CCS chain (capture, transport and storage). Front-end engineering design (FEED) studies, storage exploration activities, storage permits and an environmental impact study are included in the action. The EEPR also funds knowledge sharing activities as it seeks to ensure that all important findings from CCS projects are shared.

STATE OF PLAY SEPTEMBER 2012

The detailed engineering studies for the capture unit are completed. Data gathering, modeling and design of the exploration well are all ongoing for CO₂ storage. However, impact on the CCS project concerning the dispute over the permit for the base power plant, is still being analysed by the project team. The updated timetable is currently under assessment.

1. EU financing is limited to the so-called "Action", comprised by a set of activities singled out from a larger "Project".

2. Activities co-financed under the EEPR.

Brussels, 9 December 2009

List of 15 energy projects for European economic recovery

(see [IP/09/1896](#))

The Commission approved today 15 energy projects which will significantly contribute to the economic recovery of the EU. This decision grants €1 billion to six CO₂ capture and storage projects and €565 million to nine offshore wind energy projects.

EEPR CCS PROJECTS

	Project name and short description	Applicant name (country)	Maximum Community contribution according to EC decision (in M EUR)
1	Jaenschwalde Demonstration of the Oxyfuel and the post combustion technology on an existing power plant site. Two storage and transport options are analysed.	Vattenfall (Germany)	180
2	Porto-Tolle Installation of CCS technology on a new 660MW coal power plant. The capture part will treat flue gases corresponding to 250 MW electrical output. Storage in an offshore saline aquifer nearby.	Enel Ingegneria e Innovazione S.p.A. (Italy)	100
3	Rotterdam Demonstration of the full chain of CCS on a capacity of 250MW equivalent using post-combustion technology. Storage of CO ₂ in a depleted offshore gas field near the plant. The project is part of the Rotterdam Climate initiative that aims at developing a CO ₂ transport and storage infrastructure for the region.	Maasvlakte J.V. / E.ON Benelux and Electrabel (Netherlands)	180
4	Belchatow Demonstration of the entire CCS chain on flue gases corresponding to 250MW electrical output in a new supercritical unit of largest lignite-fired plant in Europe. Three different saline aquifer	PGE EBSA (Poland)	180

	storage sites will be explored nearby.		
5	Compostilla Demonstration of the full CCS chain using Oxyfuel and fluidised bed technology on a 30MW pilot plant which to be upscaled by December 2015 to a demonstration plant of more than 320 MW. Storage in a saline aquifer nearby.	ENDESA Generacion S.A.(Spain)	180
6	Hatfield Demonstration of CCS on a new, 900 MW IGCC power plant. Storage in an offshore gas field nearby. The project is part of the Yorkshire Forward initiative that aims at developing a CO ₂ transport and storage infrastructure for the region.	Powerfuel Power Ltd. (UK)	180

EEPR OWE PROJECTS

	Project name/acronym and short description	Applicant name (country)	Maximum Community contribution according to EC decision (in M EUR)
1	Baltic - Kriegers Flak I, II, III : Combined grid solution. Interconnection of German, Swedish and Danish wind farms in the Kriegers Flak area through a modular-based combined solution, linking up the national grid connections	Vattenfall Europe Transmission GmbH (DE), Affärsverket Svenska Kraftnät (SE), Energinet.dk (DK)	150,00
2	COBRA CABLE : Large capacity interconnector between the Netherlands and Denmark. Investment in innovative designs for direct connection of offshore wind farms and the modular start of the North Sea Grid.	TenneT TSO B.V. (NL), Energinet.dk (DK)	86,54
3	HVDC hub : Addition of an intermediate offshore platform on the planned HVDC link (between Shetland and Scottish mainland) for connecting offshore wind and marine generation	Scottish Hydro Electric Transmission Ltd. (UK)	74,10
4	BARD 1 : Production of innovative Tripile foundation system and production and installation of innovative Cable in-feed system for a 400 MW offshore wind farm	Ocean Breeze Energy GmbH & Co KG (DE)	53,10

5	Global Tech I - Gravity Foundations : Gravity foundations for deep water wind farms using efficient serial manufacturing and fast installation processes.	Wetfeet Offshore Wind Energy GmbH (DE), Strabag Offshore Wind GmbH (DE)	58,55
6	Nordsee Ost : Installation of 6MW wind turbine generators (jacket foundation structures) in challenging offshore circumstances, including innovative logistics and installation concept	Essent Wind Nordsee Ost Planungs - und Betriebsgesellschaft GmbH (DE)	50,00
7	Borkum West II Installation of innovative 5MW wind turbine generators on tripod foundations	Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG (DE)	42,71
8	Aberdeen Offshore Wind Farm - Wind deployment centre : Development of a facility for testing of mutli MW turbines with innovative structures and substructures and optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment	Aberdeen Offshore Wind Farm Limited (UK)	40,00
9	Thornton Bank - Optimised logistics for upscaling the far-shore deep-water Thornton Bank wind farm and demonstration of innovative substructures (jacket foundations) for deep water off shore parks.	C-Power (BE)	10,00

ALLEGATO - 11 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

11	Rapporto di Greenpeace “Il confinamento della CO2: un’illusione”	Pagg.4
----	--	--------



IL CONFINAMENTO DELLA CO2: UN'ILLUSIONE

Sintesi del rapporto “False Hope – Why Carbon Capture and Storage won’t save the climate”

La tecnologia di “cattura e stoccaggio della CO2” (CCS) ha l’obiettivo di ridurre l’impatto climatico causato dalla combustione di fonti fossili. L’operazione consiste nel catturare la CO2 prodotta dalle centrali termoelettriche, per confinarla sottoterra. Lo sviluppo della CCS viene ampiamente promosso dall’industria del carbone e dalle aziende elettriche, tra cui Enel in Italia, come giustificazione alla costruzione di nuove centrali a carbone. La tecnologia è tuttavia ancora agli albori e non sarà in grado di fornire alcun contributo efficace alla riduzione delle emissioni di gas serra, così da prevenire i disastrosi effetti dei cambiamenti climatici.

Il Rapporto “False Hope – Why Carbon Capture and Storage won’t save the climate” si basa esclusivamente su ricerche scientifiche indipendenti¹, e mostra che:

- la tecnologia CCS non arriverà in tempo per arginare i cambiamenti climatici. Non si prevede infatti che la tecnologia potrà essere commercialmente disponibile prima del 2030. Per evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici, le emissioni mondiali dei gas serra devono invece iniziare a ridursi dopo il 2015, tra appena sette anni;
- la CCS consuma molta energia: tra il 10% e il 40% dell’energia prodotta da una centrale termoelettrica. Si prevede che l’adozione su ampia scala della CCS annullerà quindi i miglioramenti in termini di efficienza degli ultimi 50 anni e farà aumentare il consumo delle risorse di un terzo;
- stoccare la CO2 sottoterra è rischioso. Il confinamento sicuro della CO2 nel lungo periodo non può essere garantito, e persino una quantità molto bassa di perdite di CO2 potrebbe compromettere qualsiasi sforzo per attenuare i cambiamenti climatici;
- la CCS è una tecnologia costosa e potrebbe far raddoppiare i costi per la realizzazione di centrali a carbone, con un aumento dei prezzi dell’elettricità del 20-90%. Il denaro speso per la CCS farebbe allontanare gli investimenti destinati a soluzioni sostenibili per i cambiamenti climatici, come fonti rinnovabili (eolico, solare, biomasse sostenibili) ed efficienza energetica;
- la CCS comporta notevoli rischi legali e la legislazione che gestisca in maniera adeguata tali rischi non è ancora stata sviluppata.

Cos’è la CCS?

La CCS è un processo integrato, suddiviso in tre parti distinte: la cattura della CO2, il trasporto e lo stoccaggio (insieme a misurazione, monitoraggio e verifica). La “cattura” permette di ottenere dai fumi di combustione un flusso concentrato di CO2 che può essere compresso, trasportato e stoccato. Il trasporto dell’anidride carbonica verso i siti di stoccaggio avviene principalmente attraverso gasdotti.

Lo “stoccaggio” della CO2 catturata costituisce la parte finale del processo. La maggior parte della CO2 stoccata dovrebbe essere confinata in siti geologici su terraferma o sotto il fondale oceanico. Era anche stato proposto di disciogliere l’anidride carbonica nelle acque degli oceani ma questo metodo è stato ampiamente criticato per gli impatti negativi che si avrebbero sugli ecosistemi marini, in seguito a processi di acidificazione, e per le restrizioni legali che proibiscono lo smaltimento di rifiuti industriali in mare, come la Convenzione di Londra del 1972.


¹ Per verificare la fonte delle informazioni contenute in questa sintesi si rimanda al rapporto completo in inglese, disponibile su www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/ccs

La tecnologia CCS non arriverà in tempo per arginare i cambiamenti climatici

La crisi climatica richiede un rapido intervento. Gli esperti dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, il maggiore organismo delle Nazioni Unite) avvertono che per evitare i peggiori effetti dei cambiamenti climatici, le emissioni mondiali di gas serra devono raggiungere l'apice entro il 2015, così da poter essere dimezzate entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

Attualmente non esistono ancora centrali a carbone di dimensioni industriali (500 MW) in grado di catturare e confinare la CO₂, ma solo alcune centrali in cui si praticano operazioni di stoccaggio. Le prime tecnologie CCS applicate a impianti di scala industriale potrebbero essere commercialmente disponibili solamente entro il 2030. Tuttavia, le nuove centrali a carbone immetteranno in atmosfera nuove emissioni di CO₂ da qui al 2030.

Il carbone è la fonte fossile con le più alte emissioni specifiche di gas serra (circa 800-1000 grammi di CO₂ per kilowattora prodotto, contro i 300-450 grammi/kWh del gas naturale), ed è già oggi responsabile di oltre un terzo delle emissioni mondiali di CO₂. Se le proiezioni "business-as-usual" dell'International Energy Agency (IEA) venissero rispettate, le emissioni di CO₂ da carbone aumenterebbero del 60% entro il 2030, compromettendo definitivamente la possibilità di arrestare i drammatici effetti dei cambiamenti climatici. Se la CCS potrà mai funzionare, sarà troppo tardi.



La CCS consuma energia

La cattura e lo stoccaggio di CO₂ comporta l'impiego di elevate quantità di energia, generalmente dal 10% al 40% di quanto prodotto da una centrale elettrica. Perdite di questo tipo costituiscono una drastica riduzione dell'efficienza dell'impianto, e significano maggiori risorse da consumare per produrre la stessa quantità di energia.

Si prevede che l'adozione su ampia scala della CCS annullerà i miglioramenti in termini di efficienza degli ultimi 50 anni e farà aumentare il consumo delle risorse di un terzo. Non solo maggiore carbone da estrarre, da trasportare e bruciare, ma anche acqua. Studi indicano infatti che le centrali con CCS avranno bisogno del 90% in più di acqua dolce rispetto a quelle che ne sono prive.

Il rischio di stoccaggio sottoterra

L'Agenzia Internazionale per l'energia (IEA) stima che la quantità di CO₂ da catturare e confinare per avere qualche effetto sensato sulla mitigazione del clima al 2050, richiederebbe la realizzazione di 6.000 progetti, ognuno dei quali dovrebbe pompare nel sottosuolo un milione di tonnellate di CO₂ all'anno. Attualmente non sappiamo se catturare e confinare tale quantità di CO₂ sia tecnicamente possibile, in quanto non è chiaro se esistono siti di stoccaggio in numero sufficiente e se questi siti si trovano nei pressi degli impianti. Il costo per il trasporto della CO₂ per distanze superiori a 100 km risulterebbe infatti proibitivo.

Tuttavia, anche se fosse possibile confinare milioni e milioni di tonnellate di CO₂, non esiste alcun modo per garantire che i siti di stoccaggio vengano progettati e gestiti correttamente nei secoli a venire. Fino a quando la CO₂ si troverà in siti geologici, esisterà il rischio di perdite, e qualsiasi rilascio di CO₂ può avere impatti sull'ambiente circostante, tra cui danni agli ecosistemi, contaminazione delle falde acquifere, inquinamento dell'acqua potabile e dei suoli, effetti negativi sulla salute. Un esempio dei pericoli connessi alla fuoriuscita di CO₂ si è avuto in Camerun, a Lake Nyos nel 1986. In seguito a una eruzione vulcanica, si sprigionarono improvvisamente enormi quantità di CO₂ accumulate sul fondo del lago, che uccisero circa 1.700 persone e migliaia di bovini nel raggio di 25 km.

Per quanto riguarda il clima, bastano perdite minime di CO₂ dal sottosuolo per rendere vani i benefici che si otterrebbero dalle operazioni di confinamento. Fuoriuscite pari ad appena l'1% all'anno della CO₂ confinata, basterebbero infatti per riportare in atmosfera il 50% di questo gas serra nel giro di settanta anni.

La CCS è costosa e minaccia gli investimenti per soluzioni sostenibili

Sebbene le stime oscillano ancora fortemente, già oggi si ha la certezza che la CCS sarà estremamente costosa. Il Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti (DOE) ha calcolato che l'installazione di sistemi di cattura e confinamento di CO₂ farà raddoppiare i costi di realizzazione delle centrali a carbone. Questo comporterà un aumento dei prezzi dell'elettricità compreso tra il 20% e il 90%.

Le ricerche attuali mostrano che l'elettricità generata dal carbone attraverso la tecnologia CCS sarà quindi più costosa di molte altre fonti meno inquinanti, come ad esempio l'eolico e alcune biomasse sostenibili.

Pur ipotizzando che la cattura della CO₂ sarà realizzabile a livello commerciale, e che mantenere lo stoccaggio sia possibile nel corso dei secoli, l'industria dovrebbe affrontare costi esorbitanti. Al contrario, come mostra il rapporto di Greenpeace "Future Investment", investire in un futuro di energia rinnovabile farebbe risparmiare 180 miliardi di dollari l'anno e dimezzare le emissioni di CO₂ entro il 2050².


I soldi investiti nel CCS saranno invece sottratti allo sviluppo delle fonti rinnovabili e di misure di efficienza energetica, le vere soluzioni per fronteggiare la crisi climatica. Tali fonti energetiche devono essere considerate prioritarie in quanto sono già oggi disponibili e in grado di soddisfare largamente il crescente fabbisogno di energia primaria mondiale, permettendo di dimezzare le emissioni globali di CO₂ al 2050³, così come mostra il rapporto "Energy [R]evolution" di Greenpeace. La CCS è una pericolosa distrazione, in quanto la tecnologia è ancora immatura, rischiosa, costosa e difficilmente realizzabile nei prossimi venti anni.

Un'idea dei costi effettivi della CCS è offerta dal progetto statunitense "FutureGen", il maggior caso di applicazione di tecnologie CCS ad una centrale a carbone. Il progetto, partito da un accordo

² www.greenpeace.org/italy/ufficiostampa/rapporti/future-investment

³ www.greenpeace.it/energyrevolution

pubblico-privato tra il governo americano e giganti dell'industria tra cui Rio Tinto e American Electric Power Service Corp, è recentemente fallito a causa dei forti sovra-costi che hanno portato la stessa Amministrazione a eliminare i finanziamenti, lievitati da un budget iniziale di 950 milioni di dollari a circa 1.300 milioni nel 2008.



ALLEGATO - 2 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

2	Dispositivo e sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 12.01.2012.	Pagg.32
---	--	---------



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO NOTIZIE PROCEDIMENTI PENALI

Visualizzazione Sintetica

Stampa del 12/01/2011

Num. Ric. Gen.: 44459-2009

Num. Protoc.: 46303-2009 Data Pervenienza: 07/12/2009
Tipologia Ricorso: RICORSO ORDINARIO
Data Iscrizione: 09/12/2009 Data Prescrizione: 24/11/2009
Parti: PG C/ SCARONI PAOLO +
1 Nato il: 15/11/1955 a: VENEZIA
Ubicazione: TERZA SEZIONE
Sezione Reato: S3

OSSERVAZIONI

VOLUMI: 1 CARTELLE: 2 SCATOLE: 3

Tipo Provvedimento: Num. Autorità di Merito: 1856-2007 Data: 12/03/2009
SENTENZA
Grado Provvedimento: 2° Ufficio: CORTE APPELLO Località: VENEZIA
GRADO

Reato: CP 674 0 0 0 DA 01/01/2002 AD D 31/12/2005

Sezione: TERZA SEZIONE Data Udienza: 29/04/2010
Tipo Udienza: PUBBLICA
UDIENZA Collegio: 1
Esito: RINVIATO FUORI UDIENZA

Sezione: TERZA SEZIONE Data Udienza: 05/11/2010
Tipo Udienza: PUBBLICA
UDIENZA Collegio: 1
Esito: RINVIATO FUORI UDIENZA

Sezione: TERZA SEZIONE Data Udienza: 05/11/2010
Tipo Udienza: PUBBLICA
UDIENZA Collegio: 1
Esito: RINVIATO FUORI UDIENZA

Sezione: TERZA SEZIONE Data Udienza: 11/01/2011
Tipo Udienza: PUBBLICA
UDIENZA Collegio: 1

Esito: DEFINITIVO

Num. Prov. Sez.: 2160-2011-000

Tipo Prov. Sez.: SENTENZA

Esito: DEFINITIVO

Data Deposito:

Num. Racc. Gen: -

Esito Statistico: ANNULLAMENTO SENZA RINVIO

Esito Statistico:
ANNULLAMENTO CON
RINVIO

Esito Statistico: RIGETTO TOTALE

Dispositivo: ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA CON RIFERIMENTO ALLA REVOCA DELLE SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI PROVVISORIO IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI REGIONE EMILIA ROMAGNA, COMUNE DI GORO, COMUNE DI MESOLA, PROVINCIA DI FERRARA, CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DELTA DEL PO, NONCHÉ CON RIFERIMENTO ALLA COMPENSAZIONE PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL GRADO D'APPELLO DALLE PARTI CIVILI ITALIA NOSTRA ONLUS, WWF ONG ONLUS, REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROVINCIA DI FERRARA, COMUNE DI GORO, COMUNE DI MESOLA, CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DELTA DEL PO; ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE AI RESIDUI REATI CONTESTATI A TATÒ FRANCESCO LUIGI, SCARONI PAOLO, ZANATTA CARLO E BUSATTO RENZO, PER ESSERE ESTINTI PER PRESCRIZIONE E RINVIA ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA IN SEDE CIVILE PER LE STATUZIONI IN TEMA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E DI RIPARTO DELLO STESSO TRA GLI IMPUTATI, NONCHÉ DI QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE PARTI CIVILI NEL CORSO DEL GRADO D'APPELLO E NEL PRESENTE GIUDIZIO; RIGETTA NEL RESTO.



16422/11

ASR

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Alfredo Teresi	Presidente
Dott.a Claudia Squassoni	Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso	Consigliere
Dott. Marini Luigi	Consigliere est.
Dott.a Elisabetta Rosi	Consigliere

Registro generale n.
44459/2009

Pubblica udienza del
11 Gennaio 2011

Sentenza n. *17*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sui ricorsi proposti:

- DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;

- DALLE PARTI CIVILI:

ITALIA NOSTRA ONLUS;

COMITATO CITTADINI LIBERI PORTO TOLLE

BALASSO FRANCESCO E BALASSO DAVIDE

ASSOCIAZIONE ITALIANA W.W.F. ONG-ONLUS

COMUNE DI GORO

COMUNE DI MESOLA

PROVINCIA DI FERRARA

1 *h*

REGIONE EMILIA ROMAGNA

CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO – REGIONE EMILIA ROMAGNA

- **DAL SIG. BUSATTO RENZO**, nato a Venezia il 15 Novembre 1955
- **DAL SIG. ZANATTA CARLO**, nato a Treviso il 13 Marzo 1946

Essendo responsabili civili:

- **ENEL PRODUZIONE S.P.A.**
- **ENEL S.P.A.**

Avverso la sentenza emessa in data **12 Marzo 2009** dalla **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**, che, in parziale riforma della sentenza emessa il 31 Marzo 2006 dal Tribunale monocratico di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, con riferimento ai reati previsti dagli artt.674 c.p. (capo A), 635 c.p. (capo B), 13, comma 5 e 25, comma 7 del d.P.R. n.203 del 1988 (capo C) contestati fino al mese di ottobre 2005 nella gestione della centrale E.N.E.L. situata in località Polesine Camerini nel territorio del Comune di Porto Tolle, ha deciso come segue:

sulla responsabilità penale:

quanto al reato ex art.674 c.p., ha assolto l'appellante TATO' per non avere commesso il fatto; ha assolto il Sig.BUSATTO perché il fatto non sussiste (fatto del 15 settembre 2005) e dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati nei confronti del Sig. ZANATTA ;

quanto al reato ex art.635 c.p., ha assolto il Sig.TATO' per non avere commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del Sig.ZANATTA con riferimento agli episodi di ricadute oleose, con dichiarazione di non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di querela con riferimento all'episodio del 5 e 6 aprile 2002, episodio riqualificato ai sensi dell'art.639 c.p.; ha, inoltre, dichiarato la nullità della sentenza con riferimento all'episodio di ricaduta oleosa del 20 maggio 2002 per carenza di contestazione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;

quanto al reato previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n.203, ha assolto per non avere commesso il fatto i Sigg.TATO' e SCARONI dalla contestazione di peggioramento dei valori medi di emissione ed il Sig.TATO' dalla contestazione di peggioramento temporaneo nelle singole giornate; ha dichiarato non doversi procedere per tali ultimi episodi nei confronti del Sig.ZANATTA per intervenuta prescrizione;

sul trattamento sanzionatorio:

ha ridotto la pena nei confronti del Sig.BUSATTO in relazione al reato di cui al capo A) alla somma di 130 euro di ammenda e ridotto la pena nei confronti del Sig.ZANATTA a venti giorni di reclusione, convertiti nella pena pecuniaria di 760 euro di multa;

sulle statuizioni civili:

- ha dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta revoca della costituzione in relazione alle domande presentate da: Parco Regionale Veneto Delta del Po; Comune di Adria; Comune di Porto Tolle; Comune di Rosolina; Comune di Taglio di Po; Provincia di Rovigo; Regione Veneto;
- ha dichiarato inammissibili gli appelli dei responsabili civili relativamente alle statuizioni nei confronti delle parti civili non costituitesi nei loro confronti (Sigg.Negri, Donà, Mantoan; Comuni di Mesola e di Goro; Regione Emilia Romagna; Legambiente Emilia Romagna;

Legambiente Volontariato Veneto; Provincia di Ferrara; Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna),

- ha dichiarato inammissibile l'appello del Sig.Zanatta relativamente alle liquidazioni del danno in favore delle parti civili e pertanto conferma la condanna del solo Zanatta in favore delle parti civili Donà e Negri;
- ha revocato la condanna in favore della parte civile Mantoan;
- ha condannato il Sig.Zanatta, in solido coi responsabili civili, al risarcimento del danno in favore delle parti civili Crepaldi, in proprio, e Balasso, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio Davide, liquidando in favore delle parti civili Balasso una somma di 40.000,00 euro a titolo di provvisionale;
- ha condannato i Sigg.Zanatta e Busatto, nella misura del 95% e 5% rispettivamente, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Cittadini Liberi di Porto Tolle (nei limiti di euro 50.000,00), Italia Nostra Onlus (euro 35.000,00), W.W.F. Onlus (25.000,00), Legambiente Emilia Romagna e Legambiente Volontariato Veneto (euro 2.500,00 ciascuna);
- ha revocato le somme concesse dal Tribunale a titolo di provvisionale in favore delle parti civili.

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere **LUIGI MARINI**

Udito il Pubblico Ministero nella persona del **CONS. GIUSEPPE VOLPE**, che ha concluso per:

- a) la inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
- b) la inammissibilità per carenza di motivi dell'appello proposto dal Sig.Busatto relativamente alle statuizioni civili disposte dal Tribunale;
- c) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla condanna dei Sigg.Busatto e Zanatta per intervenuta prescrizione dei reati;
- d) conferma delle statuizioni civili disposte con la sentenza impugnata a carico rispettivamente dei Sigg.Busatti e Zanatta;
- e) annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle percentuali di responsabilità dei Sigg.Zanatta e Busatto, con rinvio al giudice competente in sede civile,
- f) annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della provvisionale in favore delle parti civili Regione Emilia Romagna, Comune di Goro, Comune di Mesola, Provincia di Ferrara, Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po-Regione Emilia Romagna;
- g) inammissibilità dei restanti motivi proposti dalle citate parti civili;
- h) inammissibilità dei ricorsi proposti dalle parti civili Italia Nostra, Comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle, Crepaldi, Balasso, W.W.F.

Uditi i Difensori:

AVV. RICCARDO VENTURI, PER LE PARTI CIVILI PROVINCIA DI FERRARA E CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO-REGIONE EMILIA ROMAGNA NONCHÉ IN RAPPRESENTANZA DELL'AVV. **CLAUDIO MARUZZI** PER LE PARTI CIVILI COMUNI DI GORO E DI MESOLA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, con rinvio al giudice civile competente per valore.

AVV. GIACOMO NANNI, IN SOSTITUZIONE DELL'AVV.**MARIANO ROSSETTI**, PER LA PARTE CIVILE REGIONE EMILIA ROMAGNA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

AVV. MATTEO CERUTI, PER LE PARTI CIVILI COMITATO CITTADINI LIBERI PORTO TOLLE, ITALIA NOSTRA ONLUS, W.W.F. ONG-ONLUS, BALASSO FRANCESCO E BALASSO DAVIDE, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi

AVV. SIMONPIETRO CITTI PER LE PARTI CIVILI NEGRI, DONA', MANTOAN, che ha concluso per il riconoscimento dell'esistenza di revoca della posizione Mantoan solo per il capo B) e per la formazione del giudicato con riferimento ai risarcimenti in favore dei Sigg.Negri e Donà.

AVV. ENRICO DE CASTIGLIONE PER ENEL PRODUZIONE S.P.A. E **AVV. GIOVANBATTISTA MURDACA** PER ENEL S.P.A., che hanno concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili.

AVV. ALBERTO MORO VISCONTI PER IL SIG.SCARONI, che ha concluso, rinviando alla memoria Avv.De Castiglione, per l'accoglimento delle conclusioni del Sig.Procuratore Generale in udienza;

AVV. MARCO DE LUCA E AVV.CARLO MARCHIOLO, PER IL SIG.TATÒ, che hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni del Sig.Procuratore Generale in udienza

AVV. SALVATORE PANAGIA PER I SIGG.BUSATTO E ZANATTA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e l'eventuale annullamento senza rinvio per essere i reati stinti per prescrizione

R I L E V A

Con sentenza emessa in data **12 Marzo 2009**, la **CORTE DI APPELLO DI VENEZIA**, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Rovigo, Sezione distaccata di Adria, con riferimento ai reati previsti dagli artt.674 c.p. (capo A), 635 c.p. (capo B), 13, comma 5 e 25, comma 7 del d.P.R. n.203 del 1988 (capo C) contestati fino al mese di ottobre 2005 nella gestione della centrale E.N.E.L. di Polesine Camerini, situata in territorio del Comune di Porto Tolle, ha deciso come segue:

sulla responsabilità penale:

quanto al reato ex art.674 c.p., ha assolto l'appellante TATO' per non avere commesso il fatto; ha assolto il Sig.BUSATTO perché il fatto non sussiste (fatto del 15 settembre 2005) e dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati nei confronti del Sig. ZANATTA ;

quanto al reato ex art.635 c.p., ha assolto il Sig.TATO' per non avere commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del Sig.ZANATTA con riferimento agli episodi di ricadute oleose, con dichiarazione di non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di querela con riferimento all'episodio del 5 e 6 aprile 2002, episodio riqualificato ai sensi dell'art.639 c.p.; ha, inoltre, dichiarato la nullità della sentenza con riferimento all'episodio di ricaduta oleosa del 20 maggio 2002 per carenza di contestazione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;

quanto al reato previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n.203, ha assolto per non avere commesso il fatto i Sigg.TATO' e SCARONI dalla contestazione di peggioramento dei valori medi di emissione ed il Sig.TATO' dalla contestazione di peggioramento temporaneo nelle singole giornate; ha dichiarato non doversi procedere per tali ultimi episodi nei confronti del Sig.ZANATTA per intervenuta prescrizione;

sul trattamento sanzionatorio:

ha ridotto la pena nei confronti del Sig.BUSATTO in relazione al reato di cui al capo A) alla somma di 130 euro di ammenda per ognuno dei due episodi ritenuti sussistenti e ridotto la pena nei confronti del Sig.ZANATTA a venti giorni di reclusione, convertiti nella pena pecuniaria di 760 euro di multa;

sulle statuizioni civili:

- ha dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta revoca della costituzione in relazione alle domande presentate da: Parco Regionale Veneto Delta del Po; Comune di Adria; Comune di Porto Tolle; Comune di Rosolina; Comune di Taglio di Po; Provincia di Rovigo; Regione Veneto;
- ha dichiarato inammissibili gli appelli dei responsabili civili relativamente alle statuizioni nei confronti delle parti civili non costituite nei loro confronti;
- ha dichiarato inammissibile l'appello del Sig.Zanatta relativamente alle liquidazioni del danno in favore delle parti civili e pertanto conferma la condanna del solo Zanatta in favore delle parti civili Donà e Negri;
- ha revocato la condanna in favore della parte civile Mantoan;
- ha condannato il Sig.Zanatta, in solido coi responsabili civili, al risarcimento del danno in favore delle parti civili Crepaldi e Balasso, liquidando in favore delle parti civili Balasso una somma di 40.000,00 euro a titolo di provvisoriale;
- ha condannato i Sigg.Zanatta e Busatto, nella misura del 95% e 5% rispettivamente, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Cittadini Liberi di Porto Tolle (nei limiti di euro 50.000,00), Italia Nostra Onlus (euro 35.000,00), W.W.F. Onlus (25.000,00), Legambiente Emilia Romagna e Legambiente Volontariato Veneto (euro 2.500,00 ciascuna);
- ha revocato le somme concesse dal Tribunale a titolo di provvisoriale in favore delle parti civili.

Avverso tale decisione sono stati presentati separati ricorsi per cassazione dal Procuratore Generale, da alcune parti civili e dai Sigg.Zanatta e Busatto.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia impugna la sentenza limitatamente alla assoluzione degli imputati TATO' e SCARONI.

Con primo motivo lamenta errata applicazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606, lett.b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.40. comma secondo c.p., nella parte in cui la sentenza ha assolto i Sigg.Tatò e Scaroni "per non avere commesso il fatto". Osserva il ricorrente che la lettura "parcellizzata" operata dalla Corte di Appello degli elementi ritenuti comunque accertati conduce ad una motivazione contraddittoria. In particolare, la motivazione risulta viziata allorché attribuisce valenza liberatoria per gli amministratori delegati ad alcune circostanze che tale valenza non possiedono. In particolare, la riorganizzazione del gruppo Enel seguita al d.lgs. 16 marzo 1999, n.79 (che dette corso alla c.d. "liberalizzazione del settore energetico") con la creazione di più società per azioni corrispondenti alla vecchie divisioni interne dell'ente, non toglie che: a) l'art.13 di tale decreto conserva alla capogruppo Enel Spa "le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate"; b) l'art.4 dello statuto dell'ente, nel ribadire tali funzioni, prevede che le attività legate alla produzione e commercializzazione dell'energia siano svolte "nei limiti delle normative vigenti" e prevede che la controllante possa svolgere "ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate...".

A fronte di questo dato normativo così chiaro, la Corte (pag.58 della motivazione) ha ritenuto, con riferimento alla **posizione Tatò**, che il ruolo apicale dell'amministratore delegato comporti la sua estraneità alle scelte gestionali delle controllate, omettendo di considerare: che il teste Cardani, auditor della società (citato alla successiva pag.59), ha chiaramente indicato la posizione operativamente sovraordinata del vertice Enel rispetto alle quattro divisioni; che esiste in atti documentazione (la missiva Scaroni del 1° gennaio 2003 e il protocollo Regione Veneto-Enel, sottoscritto ancora da Scaroni) da cui emerge l'esistenza di un ruolo dominante e di ingerenza della controllante anche sulle scelte gestionali della controllata "Enel produzione" e l'esistenza di impegni della controllante per il rispetto dei limiti alle emissioni della centrale termica di Porto Tolle. Se a

ciò si aggiunge che era l'amministratore delegato a fissare i budget per l'approvvigionamento del combustibile (e della tipologia di combustibile), per la manutenzione degli impianti e per la gestione del contenzioso, appare evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel ritenere che il solo fatto di avere nominato un institore (nomina dell'Ing.Potestio da parte dell'A.D. Tatò) risulti circostanza che esclude ogni responsabilità (v. artt.2204 e 2008 del codice civile).

In analogo errore la Corte di Appello è incorsa con riferimento alla **posizione SCARONI**. Ritiene il ricorrente che i principi affermati dalla giurisprudenza conducano a concludere che l'amministratore della controllante non possa andare esente da responsabilità quando non eserciti i propri poteri di intervento pur avendo avuto in concreto notizia di anomalie gestionali o addirittura del verificarsi di illeciti o di eventi pericolosi e dannosi.

Con secondo motivo lamenta carenza di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) c.p.p. in ordine alla decisione di non procedere alla rinnovazione del dibattimento richiesta ai sensi dell'art.603 c.p.p.

Osserva il ricorrente che la Corte di Appello abbia ommesso accogliere la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzate negli appelli di Enel Spa e Enel produzione Spa.

Osserva, altresì, che la Corte ha ommesso di esercitare i poteri officiosi di rinnovazione del dibattimento a fronte di una carenza istruttoria che la stessa Corte ha evidenziato e ritenuto assolutamente rilevante (pag.64) con riferimento alla **posizione Scaroni**.

Con atto a firma dell'Avv.Mariano Rossetti la **parte civile Regione Emilia Romagna** lamenta: con primo motivo, articolato su tre diversi profili, vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art.606, lett.b) e c) c.p.p. in relazione agli artt.539, comma secondo c.p.p. e 185 c.p. con riferimento alla revoca della assegnazione della somma di 100.000,00 euro a titolo di provvisoria.

Tale pronuncia, a parere della ricorrente, è priva di presupposti sostanziali ed è stata effettuata in assenza di specifica impugnazione sul punto. A tale proposito osserva che la Regione non era costituita nei confronti dei responsabili civili Enel Spa e Enel Produzione Spa, così che gli imputati non potevano usufruire dell'impugnazione in merito alla condanna provvisoria proposta dai soli responsabili civili. Sul punto il ricorrente richiama: a) pag.310 della sentenza di primo grado, ove si chiarisce che la condanna è stata pronunciata per i responsabili civili esclusivamente nei confronti delle parti civili che si sono costituite nei loro confronti); b) pagg.112 e 113 della sentenza di appello.

La decisione, inoltre, risulta del tutto priva di motivazione con riferimento alla posizione Busatto e presenta motivazione contraddittoria con riferimento alla posizione Zanatta.

Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.c) ed e) c.p.p., anche in relazione all'art.541, comma primo c.p.p., con riferimento alla pronuncia di compensazione del 50% delle spese di costituzione e difesa della parte civile relative al grado di appello; la Regione Emilia Romagna, infatti, non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado ha confermato la condanna generica al risarcimento in danno degli imputati condannati, così che non sussiste alcuna soccombenza della parte civile che giustifichi la dichiarata compensazione.

Con atti separati a firma dell'Avv.Matteo Ceruti le parti civili **Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, Italia Nostra Onlus, W.W.F. Ong-Onlus, Balasso Francesco e Balasso Davide**, propongono impugnazione come segue.

Italia Nostra Onlus e W.W.F. Ong-Onlus propongono con atti separati motivi di impugnazione nella sostanza identici avverso i capi della sentenza che:

- 1) assolvono il Sig.TATO' dai capi a), b) e c) della rubrica e il Sig.SCARONI dal capo c);

- 2) omettono di riconoscere il risarcimento dei danni in considerazione del reato contestato al capo c) per il peggioramento delle emissioni;
- 3) ha ridotto le somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni;
- 4) ha disposto la compensazione parziale delle spese sostenute dalla parte civile in grado di appello.

Con primo motivo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, lett.e) c.p.p. nella parte in cui la sentenza impugnata:

con riferimento alla **posizione TATO'** (pagg.58 ss.) conclude che all'amministratore delegato di Enel S.p.a. non possono essere mossi addebiti in quanto i responsabili del settore produzione (il dirigente della "Divisione Produzione", prima, e l'amministratore delegato di Enel Produzione S.p.a., successivamente) possedevano le competenze tecniche e i poteri di autonomia decisionale che escludono il coinvolgimento dell'imputato, e ciò anche con riferimento alla scelta del combustibile utilizzato, non essendo sufficiente per affermare l'esistenza di livelli di responsabilità a suo carico il fatto che all'imputato competesse la predisposizione del budget per l'approvvigionamento di oli combustibili e il fatto che siano stati effettuate scelte strategiche di verosimile riduzione di "tagli di investimenti anche nel settore della manutenzione" e di certa interruzione dell'attività di "ambientalizzazione della centrale di Porto Tolle e, quindi di riconvertire gli impianti ad *orimulsion*"; nonché nella parte in cui esclude la rilevanza decisiva del mancato ottemperamento all'art.30 della legge regionale n.36/1997, atteso che in epoca di poco successiva tale normativa venne modificata e la centrale presentò un progetto di riconversione;

con riferimento alla posizione SCARONI (pagg.71 ss) utilizza i medesimi argomenti utilizzati per la posizione Tatò, aggiungendo che nessun rilievo può essere assegnato alla partecipazione dell'imputato ad una assemblea tenutasi in Adria nella quale si discusse dei temi legati alla centrale ed egli sostenne l'opportunità di riconversione ad *orimulsion*.

In particolare, osserva il ricorrente che l'eccezionalità dell'impianto di Porto Tolle (per dimensioni, potenza e potenzialità inquinante) e la sua collocazione all'interno del Parco naturale Delta del Po escludono che i vertici Enel non conoscessero perfettamente la situazione e non la seguissero con la massima attenzione. Del tutto consapevole, dunque, la scelta dei vertici Enel di proseguire per oltre 15 anni la produzione in deroga ai limiti fissati col DM 12 luglio 1990; tale scelta, se pure rispettosa delle scadenze poste dallo stesso DM, si poneva in contrasto con la disciplina comunitaria e, soprattutto, è stata perseguita evitando di adottare per la centrale veneta le cautele e gli accorgimenti tecnici che sono stati, invece, adottati per altri impianti Enel (v. pag.195 della sentenza di primo grado) ed evitando di adeguarsi alle leggi regionali n.36 del 1997 e n.7 del 1999.

La ricognizione dei diversi filoni interpretativi della giurisprudenza della Corte porta in ogni caso ad escludere che la procura institoria (efficace comunque solo per i rapporti privatistici - Sezione Terza penale, sentenza n.4585 del 1986, rv 172 896) sia sufficiente ad escludere la responsabilità del delegante in materia ambientale con riferimento alle scelte strategiche dell'impresa o alle carenze strutturali degli impianti, con la conseguenza che la sentenza di appello omette di dare risposta alla specifica motivazione adottata dal tribunale sia con riferimento ai poteri dell'amministratore delegato (pag.242; v. anche paragrafo 15.7) sia con riferimento all'esistenza di numerose richieste, proposte anche in sede giudiziale, di risarcimento dei danni che fin dal 1999 interessarono le attività della centrale e dovevano essere ben note ai vertici aziendali.

In tale contesto il ricorrente ritiene evidente l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo ai Sigg.Tatò e Scaroni, elemento che riconduce al dolo eventuale, richiamando a tale proposito il protocollo d'intesa stipulato da Enel Spa, a firma Scaroni per Enel Spa, in relazione al progetto di riconversione ad *orimulsion*, nonché il verbale dell'assemblea Enel del 26 maggio 2000 nel corso della quale, alla presenza del Sig.Tatò, si discusse dei problemi ambientali concernenti le diverse centrali. Illogica e incoerente, dunque, la motivazione adottata dalla Corte di Appello a pag.70-72 della motivazione in relazione a quanto affermato a pag.69 e, prima ancora, a pag.62, allorché la

stessa Corte di Appello afferma che ai vertici Enel competeva un "adeguato controllo dell'operato" dei direttori della centrale.

Con secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al capo C) della rubrica con riferimento alla condotta di "peggioramento delle emissioni" (pag.107 ss). Dopo avere con puntuale motivazione (pag.106) affermato l'esistenza di piena prova del peggioramento delle emissioni nel periodo 1996-2002 a fronte dei risultati ottenuti dall'azienda nel 1995, la Corte di Appello, da un lato esclude la responsabilità dei due amministratori delegati rinviando alle ragioni esposte in ordine all'assoluzione per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica e, dall'altro, afferma che il reato sub C) contestato al Sig.Zanatta risulta prescritto e non rilevante ai fini delle statuizioni civili in quanto, trattandosi di reato di pericolo presunto, le conseguenze dannose risultano assorbite dalle statuizioni in ordine alle contravvenzioni contestate ai capi A) e B). Afferma il ricorrente che, invece, la protrazione per anni di condotte di peggioramento delle emissioni non può non avere avuto riflessi nell'aggravamento delle conseguenze dannose sull'ambiente, e ciò indipendentemente dalla accertata sussistenza delle contravvenzioni previste dagli artt.674 e 635 c.p.

Con terzo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al *quantum* del risarcimento riconosciuto alle parti civili, che è stato ridotto rispetto a quanto liquidato in primo grado (pag.116).

Infine, con quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.541, primo comma, c.p.p. per la parziale compensazione delle spese sostenute dalla parte civile: non avendo proposto appello avverso la prima sentenza, la parte civile è risultata resistente in giudizio e la decisione, confermando nella sostanza le condanne al risarcimento dei danni, esclude che la parte civile possa essere definita ad alcun titolo soccombente.

Il Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, nella persona del Sig.Crepaldi, che agisce anche in proprio, propone ricorso contro i capi della sentenza impugnata che:

- 1) assolvono il Sig.TATO' dai capi a), b) e c) della rubrica e il Sig.SCARONI dal capo c);
- 2) omettono di riconoscere il risarcimento dei danni in considerazione del reato contestato al capo c) per il peggioramento delle emissioni;
- 3) ha ridotto le somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni.

Il ricorso si articola su tre motivi. I primi due hanno contenuto sostanzialmente identico a quelli adesso sintetizzati per il ricorso proposto da "Italia Nostra".

Il terzo motivo lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la riduzione della metà del danno liquidato dalla Corte di Appello (paragrafo 8.6 della motivazione) al Sig.Crepaldi e alle associazioni ambientaliste, nonché la riduzione ad euro 50.000,00 del danno liquidato in favore del Comitato.

I **Sigg.BALASSO Francesco e Davide** hanno proposto ricorso contro i tre capi della sentenza impugnata già ricordati i relazione al ricorso Comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle.

Anche in questo caso i motivi primo e secondo hanno contenuto sostanzialmente identico a quelli proposti col ricorso di "Italia Nostra".

Con terzo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla riduzione del risarcimento dei danni operata (paragrafo 8.7, pagg.114 e ss) rispetto alla decisione di primo grado, riduzione che prescinde immotivatamente dalla dettagliata disamina dei danni operata dal primo giudice (pagg.294 e 295) e dalla valutazione complessiva che aveva condotto il Tribunale liquidare in via equitativa la somma di 80.000,00 euro.

Con atti separati a firma dell'Avv.Claudio MARUZZI le parti civili **Comune di GORO e Comune di MESOLA** propongono impugnazione dei soli capi civili della sentenza, e in particolare dei capi

che hanno revocato la condanna al pagamento di una provvisionale e compensato parzialmente le spese del giudizio, nei termini che seguono.

Il Comune di GORO propone un ricorso articolato su due motivi:

1. Il ricorrente premette di non avere mai esercitato l'azione civile nei confronti dei responsabili civili (non sussiste a tal proposito alcuna "estensione" della costituzione di parte civile – si vedano i verbali di udienza del 25 giugno 2006, pagg.17,24,25, 69 e 71, e del 12 gennaio 2006) e che questi si sono costituiti esclusivamente ex art.84 c.p.p. perché citati dal Ministero dell'Ambiente ex art.83 c.p.p. Ciò comporta che l'appello presentato dai responsabili civili avverso la sentenza di primo grado non poteva avere alcuna efficacia nei confronti delle parti civili che non si erano costituite nei confronti dei primi e che gli imputati non possono giovare dell'appello proposto dai responsabili civili

Quanto agli appelli proposti dagli imputati sui capi civili, il ricorrente lamenta la loro inammissibilità, quanto meno per assenza di motivazione specifica (si vedano le pagg.112 e 113 della sentenza di appello con riferimento alla posizione Busatta), ed evidenzia che in tal senso erano state formulate le conclusioni delle parti civili in sede di discussione avanti la Corte di Appello, così che la Corte di Cassazione può adesso apprezzare (si veda Sezione Quinta Penale, sentenza n.2071 del 2009, Romanelli e altri) l'errore in cui i giudici di appello sono incorsi; ed infatti:

a) BUSATTO aveva contestato in modo generico la ripartizione percentuale dell'obbligo risarcitorio fissata dal Tribunale e l'eccessività della somma oggetto della condanna,

b) TATO' aveva chiesto la revoca della condanna al risarcimento quale conseguenza della richiesta assoluzione; aveva lamentato l'eccessività delle somme dovute a titolo di provvisionale, in particolare quella liquidata in favore del Ministero per l'Ambiente. Ma lo aveva fatto senza alcuna motivazione delle ragioni che sostengono la pretesa eccessività, dando luogo, così proponendo un motivo di appello che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;

c) ZANATTA aveva chiesto, senza alcuna motivazione, la riduzione della somma dovuta a titolo di provvisionale, ma non esprimeva direttamente alcuna censura espressa nei confronti degli enti territoriali emiliani;

d) SCARONI non aveva avanzato alcuna richiesta con riferimento ai capi concernenti il risarcimento del danno.

Ciò premesso, il ricorrente rileva che il Comune di Goro si trovava nella medesima posizione giuridica delle parti civili Donà e Negri, ma mentre per queste ultime tiene ferma la condanna del Sig.Zanatta al risarcimento, inspiegabilmente non dispone nel medesimo senso per il Comune di Goro. Inoltre, non si comprende perché l'appello Busatto non sia stato dichiarato anch'esso inammissibile e conseguente confermata a suo carico la condanna al risarcimento dei danni.

Inoltre, l'assoluzione degli imputati Scaroni e Tatò non può comportare la revoca totale della condanna al versamento della provvisionale, posto che il giudizio di responsabilità è stato confermato nei confronti degli imputati Zanatta e Busatto, anch'essi interessati dalla provvisionale. Tale revoca comporta errata applicazione delle legge, in particolare degli artt.539, comma secondo, c.p.p., 185 c.p., 597, comma primo, 600, comma secondo, e 581, lett.c) c.p.p. per violazione del principio devolutivo: la mancanza di valido appello proposto dagli imputati e dai responsabili civili (art.600, comma secondo, c.p.p.) non avrebbe dovuto consentire alcuna pronuncia modificativa sul punto da parte della Corte di Appello, posto che la stessa sentenza di appello (pag.118) afferma che sia Zanatta sia Busatto risultano avere concorso (nei sensi previsti dall'art.18, comma settimo, della legge n.349 del 1986) a causare i danni ambientali. Erra, infine, la Corte di Appello a revocare la provvisionale sulla base di una "sicura solvibilità" dei debitori, posto che tra questi non rientrano le società del Gruppo Enel, ma solo i due imputati condannati

2. Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle spese della fase di giudizio, sia per quanto riguarda la parziale compensazione delle spese, che non rispetta il principio di soccombenza (non avendo il Comune proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado e non risultando modificata l'affermazione di responsabilità per alcuni degli imputati) sia per quanto riguarda la liquidazione delle spese in misura immotivatamente minore rispetto alle altre parti civili.

Analoghe motivazioni sono portate a sostegno del ricorso del **Comune di MESOLA**.

Con atto a firma dell'Avv. Riccardo VENTURI propongono separati ricorsi la **Provincia di FERRARA e il Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po – Regione Emilia Romagna**, che impugnano ciascuno: A) il capo della sentenza relativo alla revoca della condanna al pagamento di una somma provvisoria; B) il capo relativo alla compensazione parziale delle spese processuali.

1. Secondo i ricorrenti la motivazione sarebbe del tutto carente, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica, e sussisterebbe un correlato vizio di violazione di legge per l'errata applicazione degli artt. 539, secondo comma, c.p.p. in relazione all'art.185 c.p.

Ricordato che la sentenza di primo grado affronta specificamente alle pagine 282 e 283 la posizione degli enti territoriali emiliani costituitisi parte civile, i ricorrenti evidenziano che la sentenza di appello ha confermato la condanna di alcuni imputati per i reati contestati, in particolare per quello previsto dall'art.274 c.p.p.

In tale contesto assume valore decisivo, proseguono i ricorrenti, la circostanza che non vi è stata da parte degli imputati una specifica impugnazione in appello del capo riguardante la condanna al versamento di una provvisoria favore (l'appello Zanatta, punto VI di pag.82, contiene una censura generica, immotivata e limitata alla sola quantificazione delle provvisorie; l'appello Busatto censura esclusivamente la quota percentuale e l'entità del risarcimento del danno); con la conseguenza che, non potendo gli imputati beneficiare dell'appello proposto dai responsabili civili che non erano destinatari della costituzione di parte civile ad opera dei ricorrenti (sul punto i ricorrenti offrono ampia motivazione alle pagg.5 e ss delle impugnazioni), la revoca della provvisoria disposta in sentenza viola gli artt.581, 591 e 597 c.p.p.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano per violazione di legge (art.541, comma primo, c.p.p.) e assoluta carenza di motivazione la decisione della Corte di Appello di compensare parzialmente le spese sostenute nel grado dalle parti civili

Con atti separati a firma dell'Avv. Salvatore Panagia ricorrono i **Sigg. Busatto e Zanatta**.

Il ricorso BUSATTO si articola su plurimi motivi che possono riassumersi come segue.

1. Violazione di legge per avere i giudici di appello esercitato una potestà riservata ad altri organi dello Stato e avere erroneamente applicato l'art.674 c.p. e le altre disposizioni rilevanti.

Considerato che il ricorrente è stato condannato per l'episodio di ricadute di particolato avvenuto in data 6-7 ottobre 2004 nell'area del porticciolo di Pila, il ricorso contesta che tale evento possa essere ricondotto alla previsione della prima parte dell'art.674 c.p.; tale interpretazione comporterebbe una sostanziale abrogazione della seconda parte dell'art.674 c.p., che prevede una diversa disciplina per le emissioni di "gas, vapori o fumi" ad opera di stabilimenti produttivi soggetti ad autorizzazione, per i quali la rilevanza penale opera solo nei casi in cui le emissioni avvengono "nei casi non consentiti dalla legge". Erroneamente, dunque, i giudici di appello hanno applicato al caso in esame la prima parte dell'art.674 c.p.

La stessa Corte di Appello si è resa conto della fragilità della propria impostazione, ed ha affermato che anche nell'ipotesi dovesse applicarsi la parte seconda dell'art.674 c.p. si

verserebbe in ipotesi di contrarietà alla legge per essere le emissioni superiori alla normale tollerabilità ex art.844 codice civile, e ciò anche quando le emissioni rientrano nei limiti previsti dalla normativa di settore (nel caso di specie erano rispettati dalla centrale le previsioni del D.M. Attività produttive del 13 giugno 2003, emanato in base al D.l. n.25 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n.83 del 2003); in tal modo il giudice ordinario finisce per invadere la sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, cui è demandata la fissazione del punto di equilibrio fra i diversi interessi coinvolti.

Sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale, che la stessa Corte di Appello evidenzia, che non potrebbe che essere causa di remissione del ricorso alle Sezioni Unite Penale della Corte di Cassazione.

La motivazione risulta errata, secondo il ricorrente, anche nella parte in cui individua nella violazione del divieto di peggioramento delle emissioni la base per affermare; non solo tale interpretazione ricade nei vizi sopra denunciati, ma contrasta con la circostanza che il ricorrente non è stato mai condannato per il reato sub C), così che la condanna per la contravvenzione ex art.674 c.p. fondata sulla violazione del reato sub C) comporta una palese violazione di legge, anche sotto il profilo del contrasto con l'art.27 Cost.

2. Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art.40 c.p. Osserva il ricorrente che la motivazione adottata sul punto alle pagg.81 e 91 della sentenza contiene un palese travisamento del fatto, posto che i controlli effettuati presso il porto di Pila in data 13 ottobre 2010 escludono che le particelle rinvenute contengano zolfo e vanadio (cioè le sostanze che possono ricondurre i residui alla centrale Enel) e che non vi sono ragioni per affermare che ciò dipende da un errore di campionamento, che è stato mai eccepito da alcuno (e che pertanto non può inficiare gli esiti di una prova acquisita al fascicolo dibattimentale) e che non può essere posto alla base di una decisione sfavorevole al ricorrente.

Analogha censura meriterebbe la motivazione con riferimento all'assenza di fonti alternative alla centrale Enel (pag.82, punto 5) e all'errata lettura della deposizione del teste Lazzari, che contrariamente a quanto affermato in motivazione non ha riferito alcunché di specifico sulla ricaduta di sostanze addebitata al ricorrente e che, in ogni caso, non è in possesso di competenze tecniche in grado di ricondurre l'evento all'attività della centrale ed escludere l'esistenza di fonti alternative. La motivazione presenterebbe, poi, specifiche contraddizioni sia con riferimento alla ricostruzione dei "transitorio di esercizio" (v.testimonianza Munari all'udienza del 28 Settembre 2005), sia con riferimento alle condizioni atmosferiche, sia con riferimento alla rilevanza delle sentenze del Giudice di pace di Adria e alla relazione Enel riferita ad un episodio del 1987, con la conseguenza che l'incertezza sul nesso causale avrebbe dovuto escludere l'applicazione dell'art.40 c.p.

3. Con terzo motivo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.42, quarto comma, e 43, comma terzo c.p., sia vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato: Risulta errata (v. testimonianza Pini all'udienza dell'11 novembre 2005, pag.75; v. relazione Pini-Rabitti a pag.59) la lettura del dato probatorio ed errata la valutazione che nega la rilevanza decisiva del rispetto dei limiti di emissione da parte dell'impianto.
4. Con quarto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, avendo la Corte di Appello confermato la determinazione nella misura del 5% della quota di responsabilità del ricorrente pur avendolo assolto da uno degli unici due episodi oggetto di condanna in primo grado.

Il ricorso ZANATTA si articola su plurimi motivi che possono riassumersi come segue.

1. Nullità dell'imputazione per contrasto con l'art.552, comma secondo, in relazione al primo comma, lett.c), c.p.p. e vizio di motivazione. Esiste una radicale contraddizione della

motivazione là dove alle pagine 56-58 respinge il motivo di appello relativo alla nullità dell'imputazione per indeterminatezza e quindi, alla pag.104 afferma che "l'imputazione è necessariamente generica". Tale genericità ha consentito ai giudici di merito di ampliare l'oggetto del giudizio a fatti non contestati nei capi di imputazione e, addirittura, non compresi nel periodo in contestazione (episodio 12 luglio 1987, pag.75 motivazione), con la conseguenza che a pag.95 della motivazione si ritengono accertati fatti estranei all'imputazione e se ne traggono conseguenze negative per il ricorrente, così menomando il diritto di difesa; violazione accentuata dalla grande quantità di documenti prodotti dal P.M. in corso di istruttoria dibattimentale a seguito di attività integrativa d'indagine.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata assoluzione da tutti i capi di imputazione ed erronea dichiarazione di estinzione dei reati sub A) e C) e, limitatamente ad alcuni episodi, per i fatti contestati al capo B).

2.1 - Sussisterebbe, infatti, in atti la prova della assenza di responsabilità per il reato sub A). Sul punto il ricorrente introduce le medesime argomentazioni che fondano il primo motivo di ricorso Busatto, ricordando che la stessa sentenza di appello afferma che l'impianto "non ha mai autorizzato i limiti autorizzativi delle emissioni" (pagg.9-10). A tal proposito alle pagine 17-19 del ricorso si ricordano le dichiarazioni testimoniali che smentiscono quanto affermato alle pagg.82-85 della motivazione circa le carenze di manutenzione e i limiti di funzionamento degli elettrofiltri e quanto affermato a pag.96 circa l'assenza di pratiche volte ad eliminare o ridurre le fuoriuscite di particolato. L'esistenza di tali cautele e procedure di manutenzione esclude, poi, l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.2 – Quanto alle imputazioni sub B), il ricorso rinvia al successivo terzo motivo.

2.3 – Quanto all'imputazione sub C), il ricorrente ritiene di non avere interesse ad impugnare il capo della decisione in quanto sono state escluse conseguenze dannose rilevanti ai fini civili (pagg.108 e ss), pur censurando il mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p.

3. Violazione di legge in relazione agli artt.42, secondo comma, 43, primo comma, e 635 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale con riferimento all'episodio del 24 maggio 2002, nonché vizio di motivazione.

Ritiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto provata la responsabilità per l'episodio del 24 maggio 2002. Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, *manca* infatti, del tutto la prova che le particelle avessero proprietà acide o corrosive e che le cose raggiunte dalle ricadute oleose abbiano subito alterazioni o perdite di funzionalità, con la conseguenza che si versa in ipotesi di reato ex art.639 c.p. Del resto, a tale conclusione la stessa sentenza giunge (pagg.90 e 119) con riferimento all'episodio del 5-6 aprile 2002, per il quale ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela. Errata e contraddittoria, poi, la motivazione allorché ritiene sussistere l'elemento soggettivo del reato (pag.102), conclusione che contrasta con il contenuto delle cinque lettere che il ricorrente scrisse all'Arpav di Rovigo e che sono state prodotte dal teste Munari all'udienza del 28 settembre 2005: tali missive possono, al più, configurare un caso di colpa cosciente e non di dolo eventuale, difettando, secondo quanto la stessa motivazione afferma a pag.102, l'elemento della prevedibilità dell'evento (Sezioni Unite Penali, sentenza 3286/2009) e l'assenza di una concreta accettazione da parte del ricorrente.

4. Vizio di motivazione nonché violazione di legge con riferimento agli artt.574, quarto comma, e 597, terzo comma, c.p.p. con riferimento sia alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello Zanatta avverso i capi civili della prima sentenza sia alla ripartizione del risarcimento dei danni.

Erroneamente (pag.113) la motivazione giustifica la dichiarata inammissibilità dell'appello Zanatta sui capi civili relativi alla condanna in favore dei Sigg.Negri e Donà (pagg.113 e 120) per carenza di illustrazione dei motivi, omettendo di considerare che l'impugnazione dei capi

relativi alla responsabilità riverbera i propri effetti ex art.574, quarto comma, c.p.p. anche su quelli relativi alle conseguenze civili; correttamente l'appellante aveva richiesto la riforma dei capi sulle statuizioni civili solo in ipotesi di rigetto della richiesta principale di assoluzione, posto che in caso di accoglimento di quest'ultima la condanna civile sarebbe stata automaticamente travolta.

Quanto alla ripartizione del risarcimento tra gli imputati, la determinazione nella misura del 95% è immotivata e, soprattutto, assunta in violazione del principio di *reformatio in peius*. Con la decisione di primo grado la condanna era stata issata in misura minore e ripartita per ciascun capo di imputazione, così che tale misura non poteva essere aumentata dal giudice di appello senza che sul punto vi sia impugnazione del Pubblico Ministero e/o delle parti civili. Al contrario, una volta esclusa la rilevanza autonoma del capo C) ai fini del risarcimento e una volta ravvisata una possibile responsabilità dei dirigenti di Enel produzione Spa (pagg. 68-69 e 72), la Corte avrebbe dovuto ridurre la quota posta a carico del ricorrente in modo del tutto immotivato (pagg. 118 e 120).

Con memoria depositata dagli Avv. Carlo Marchiolo e Marco De Luca nell'interesse del **Sig. Francesco Luigi Tatò**, viene sollecitata la conferma della sentenza impugnata.

L'impugnazione del Pubblico Ministero sarebbe, infatti, inammissibile perché fondata su argomenti di fatto e infondata perché nega la rilevanza di due elementi, quali la procura institoria conferita e la successiva modifica dell'assetto societario ex d.lgs. 16 marzo 1999 (in particolare si rinvia all'art.13), che i giudici di appello hanno puntualmente valutato con decisione non censurabile in sede di legittimità. Lo stesso dicasi per la motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso il coinvolgimento del Sig. Tatò nelle scelte circa l'olio combustibile da utilizzare, circa i livelli di manutenzione degli impianti, circa le scelte di ordine finanziario.

L'Avvocatura dello Stato ha presentato una articolata memoria con cui, in sintesi, chiede:

- a) dichiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizio del responsabile civile Enel S.p.a. per difetto di procura speciale;
- b) dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e di tutte le parti civili con riferimento alla richiesta affermazione di responsabilità penale dei Sigg. Tatò e Scaroni;
- c) rigettarsi i ricorsi Busatto e Zanatta in punto responsabilità, con conseguente conferma delle statuizioni civili, ed accoglimento del motivo di ricorso concernente la individuazione delle percentuali di responsabilità, con conseguente rinvio al giudice civile;
- d) accogliere i motivi di ricorso delle parti civili concernenti la revoca delle provvisori e dichiarazione di inammissibilità dell'appello Busatto, con conseguente annullamento senza rinvio per entrambi i capi della sentenza;
- e) dichiararsi inammissibili i restanti motivi proposti dalle parti civili;
- f) dichiararsi estinti per prescrizione tutti i reati residui.

O S S E R V A

1. Le contestazioni.

Le tre contestazioni di cui gli indagati erano chiamati a rispondere avanti la Corte di Appello (essendo state escluse in primo grado le contestazioni mosse ai capi D ed E della rubrica) hanno come riferimento l'attività svolta presso al Centrale Enel di Polesine Camerini e considerano le rispettive responsabilità aziendali, così riassumibili:

il Sig. Tatò, quale amministratore delegato di Enel Spa sino alla data del 23 maggio 2002;

il Sig. Scaroni, quale amministratore delegato di Enel Spa a partire dal 24 maggio 2002 fino all'anno 2005;

il Sig. Zanatta, quale direttore e responsabile della Centrale Enel di Polesine Camerini fino al 30 giugno 2004;

il Sig. Busatto, quale direttore e responsabile della Centrale Enel di Polesine Camerini dal 1° luglio 2004.

Il capo A) della rubrica concerne il reato di getto di cose pericolose previsto dall'art.674 c.p. e ha ad oggetto un duplice profilo di illiceità: a) l'esistenza di "ricadute oleose", evento verificatosi in date specificamente indicate; b) l'emissione di fumi in atmosfera nei casi non consentiti dalla legge;

Il capo B) concerne il reato di danneggiamento aggravato previsto dall'art.635, n.5 e 3 n.3, c.p., in relazione all'art.625, n.7 c.p., e ha ad oggetto sia le conseguenze negative degli episodi di ricaduta oleosa sia quelle relative alle emissioni di fumi.

Il capo C) concerne il reato di peggioramento delle emissioni previsto dagli artt.13, quinto comma, e 25, settimo comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n.203 e ha ad oggetto sia le violazioni commesse nelle date specificamente indicate sia l'ipotesi di peggioramento dei dati medi delle emissioni.

Va detto che la contestazione iniziale prevedeva anche i **capi D** (art.25, comma terzo, del d.P.R. 203/88, in relazione all'art.40 c.p.: mancato rispetto dei valori di emissione previsti dalla legge regionale con riferimento alla – divenuta obbligatoria - alimentazione a metano) **ed E** (art.25, comma secondo, d.P.R. n.203/88 in relazione all'art.40 c.p.: mancata osservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità competente).

Nella sostanza, la contestazione mossa ai responsabili della centrale produttrice di energia elettrica è quella di avere, non rispettando le direttive comunitarie e le previsioni nazionali, alimentato tre delle quattro sezioni della centrale utilizzando olio combustibile ad elevato tenore di zolfo fino al 21 dicembre 2002 e, quindi, utilizzando olio combustibile denso "BTZ" a basso tenore di zolfo; alimentato la quarta sezione utilizzando olio combustibile ad elevato tenore di zolfo fino al novembre 2000 e dal 7 novembre 2000, dopo interventi impiantistici al fine di rispettare i limiti fissati dall'allegato 3 del DM 12 luglio 1990, utilizzando olio combustibile "STZ" e ricorrendo a dispositivi che abbattevano le polveri ma non le emissioni di ossido di zolfo.

Secondo la contestazione, tale metodologia di funzionamento degli impianti ha provocato emissioni dannose sia di gas, vapori e fumo contenenti macro e micro inquinanti prodotti dalla combustione sia di sostanze oleose, con il risultato che le polveri, i residui e le sostanze oleose hanno provocato molestie e imbrattato cose e persone situate nei territori situati nel raggio di alcuni chilometri dall'impianto, con pregiudizio specifico dei territori ricadenti nei comuni puntualmente indicati nei capi di imputazione.

Ai responsabili dell'impianto e della società Enel viene contestato di non avere rispettato le previsioni contenute nelle direttive europee in materia di emissione (in particolare la Direttiva 96/61 CE e il d.lgs. attuativo n.372 del 1999), nel d.P.R. n.203 del 1988 e nel successivo decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 luglio 1990, nelle leggi della Regione Veneto 8 settembre 1997, n.36 (art. 30) e 22 settembre 1999 (art.25); di non avere provveduto ad utilizzare gas metano o altre fonti energetiche a basso impatto ambientale, come invece previsto dalla normativa in vigore; di non avere minimizzato gli effetti indesiderati ricorrendo ai migliori accorgimenti tecnici disponibili; di avere utilizzato in misura modesta il quarto settore produttivo che era stato "ambientalizzato" nel mese di novembre 2000; di non essersi in via generale attivati, come sarebbe stato obbligo in relazione ai ruoli direttivi rivestiti, per impedire o ridurre (capi A e B) gli effetti dannosi e per evitare (capo C) il peggioramento anche temporaneo delle emissioni

2. La sentenza di primo grado

2.1 – Le decisioni in ordine ai fatti reato

La sentenza emessa dal Tribunale ha assolto tutti gli imputati dal capo E) con la formula “perché il fatto non sussiste” e sul punto non vi è stata impugnazione.

Quanto al capo D), e cioè la violazione della disciplina regionale, il Tribunale ha ritenuto che in assenza di specifici limiti di emissione tale disciplina non possa costituire la base per una violazione penale, potendo al più sussistere violazioni di natura amministrativa.

Quanto al capo A) – che viene ritenuto commesso fino alla fine di dicembre 2002, la sentenza ha distinto:

A.1 - le ricadute oleose, ricondotte alla prima parte dell’art.674 c.p., dalle altre emissioni, che vengono qualificate ai sensi della seconda parte della medesima disposizione. La sentenza ritiene che per le ricadute oleose sussista la violazione dell’art.674 c.p. indipendentemente dal superamento delle soglie di emissione in atmosfera, posto che l’oggetto dell’art.674 c.p. (e cioè la tutela di cose e persone da molestie e imbrattamento) differisce da quello previsto dal d.P.R. n.203/88 (tutela dell’atmosfera e dell’ambiente).

Con riferimento alle condotte degli imputati, il Tribunale ha individuato cinque/sei profili di illiceità che consentono di ravvisare condotte quanto meno colpose:

- a) la riduzione degli interventi di manutenzione e dei controlli preventivi;
- b) l’adozione di un olio combustibile di minor prezzo e a maggiore potenziale di inquinamento;
- c) l’inadeguatezza del sistema di filtraggio (elettrofiltri);
- d) la mancata predisposizione di “protocolli” atti ad evitare che nei periodi “transitori di esercizio” si verificassero specifici fenomeni inquinanti;
- e) la mancata predisposizione di “protocolli” per i casi di “inversione termica” (la centrale era sprovvista di apparecchiature a ciò destinate, che erano state invece fornite ad altre centrali Enel);
- f) l’insufficiente lavaggio delle canne di scarico

A.2 – le emissioni ordinarie (gas, vapori e fumi) sono state considerate prodotte “nei casi non consentiti dalla legge” (art.674, seconda parte, c.p.) in quanto effettuate: 1) senza l’adozione delle misure atte a evitare il peggioramento, come accertato con riferimento al reato sub C); 2) in violazione della normativa regionale che imponeva piani di riconversione e del DM 12 luglio 1970 che imponeva l’adozione delle migliori misure tecniche atte a contenere le emissioni. A tale proposito il Tribunale ha ritenuto che la frequenza delle emissioni anomale, la presenza di odori acri e di forti rumori comportino nel loro insieme quel turbamento della tranquillità e quelle molestie superiori alla normale tranquillità che la giurisprudenza considera sufficiente ad integrare la contravvenzione.

Quanto al capo B), il Tribunale ha escluso la sussistenza della ipotesi più lieve dell’imbrattamento (art.639 c.p.) in quanto le ricadute oleose hanno prodotto danni permanenti alle piante, agli indumenti e alla vernice dei veicoli, ivi compresi beni appartenenti al Demanio; per le emissioni ordinarie, invece, i danni permanenti sono stati ritenuti sussistere limitatamente alla flora lichenica.

Quanto al capo C), la motivazione della sentenza di primo grado ha preso le mosse da una ricognizione delle autorizzazioni alle emissioni, che la sentenza di appello sintetizza alle pagine 8, 9 e 10 (a tale sintesi questa Corte intende fare riferimento nel prosieguo). Afferma, quindi, che l’obbligo di evitare il peggioramento anche temporaneo delle emissioni posto a carico di chi opera in regime transitorio o in regime di “silenzio assenso” (art.13, quinto comma, del d.P.R. 203 del 1988) è stato violato dai responsabili della centrale sia con riferimento a episodi di peggioramento “momentaneo”, accertati mediante riscontro strumentale, sia con riferimento a episodi di peggioramento “istantaneo”, provati dal verificarsi di ricadute oleose; ha escluso, invece, la prova di sussistenza della violazioni con riferimento agli episodi del 6-7 ottobre 2004 e del 19 maggio 2005;

ha, quindi, ritenuto provati altri episodi di violazione, emergenti dalle stesse segnalazioni dell'Enel, che possono ritenersi compresi nell'ambito del capo di imputazione caratterizzato da un' "ampia descrizione".

La motivazione ritiene, sotto altro profilo, provata l'esistenza di peggioramenti sia con riferimento alle polveri sia con riferimento agli aumenti di emissione dovuti alla crescita della produzione.

2.2 – Le decisioni sui singoli imputati

Il Tribunale ha operato una distinzione di fondo fra le scelte strategiche relative alla gestione della centrale, addebitate ai vertici dell'Enel, e le scelte concernenti le determinazioni gestionali, addebitate ai direttori della centrale. A tale proposito non va dimenticato che il Tribunale ha espresso perplessità (pag.232) in ordine alla scelta della pubblica accusa di non muovere contestazioni ai vertici della società che dopo il riassetto dell'Enel ha avuto come mandato la gestione delle centrali, e cioè la Enel Produzione Spa.

Sulla base di tale distinzione di fondo il Tribunale ha:

- **condannato il Sig. Tatò** per i reati contestati ai capi di imputazione A), B) e C) commessi fino al 2002, con conseguente condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di sette mesi di reclusione;
- **condannato il Sig. Scaroni** (amministratore delegato a far data dal 24 maggio 2002) per il solo reato di cui al capo C), limitatamente alle violazioni commesse nell'anno 2004, condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un mese di arresto, pena convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria;
- **assolto il Sig. Scaroni** da tutte le accuse ex art.674 e art.635 c.p. concernenti le ricadute oleose, considerato che a partire dal maggio 2002 tali ricadute non si erano più verificate, salvo l'unico episodio del 6-7 ottobre 2004 che costituisce un evento eccezionale di cui egli non deve rispondere penalmente, così come non deve rispondere dei casi di peggioramento registrati nel corso del 2002, addebitabili alle scelte effettuate dal predecessore;
- **assolto i Sigg. Zanatta e Busatto** dalle contestazioni conseguenti alle scelte strategiche addebitate ai vertici Enel, e dunque assolto dalle contestazioni di cui al capo C) e alle ipotesi di peggioramento delle emissioni ordinarie, con conseguente assoluzione dalle corrispondenti ipotesi di danneggiamento di cui al capo B);
- **condannato gli stessi** per le ipotesi di reato collegate alle ricadute oleose, nei termini seguenti:
 - **per il Sig. Zanatta** il Tribunale ha ritenuto di individuare l'esistenza di responsabilità a titolo di dolo eventuale, e lo ha dichiarato colpevole per i fatti contestati ai capi A), B) e C) – limitatamente agli episodi di ricadute oleose e agli episodi maggiormente visibili – con riferimento ai fatti avvenuti entro il 2002; lo ha così condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di due mesi di reclusione, convertita nella corrispondente sanzione pecuniaria;
 - **per il Sig. Busatto** (che ha assunto l'incarico di direttore di stabilimento nel mese di luglio 2004) la condanna è stata pronunciata per il solo capo A) e limitata, a titolo di mera colpa, a due soli episodi di ricadute oleose (avvenuti nelle date del 7 ottobre 2004 e del 15 settembre 2005), con conseguente condanna alla pena di 260 euro di ammenda;
 - **per il Sig. Busatto**, dunque, vi è stata assoluzione per il capo B), non sussistendo l'elemento soggettivo del reato sub A), e per il capo C), non potendosi collegare i due episodi ad una situazione di peggioramento delle emissioni

2.3 – Le statuizioni civili

La decisione in ordine alle statuizioni civili risulta articolata e segue il giudizio di gravità delle condotte seguito con riferimento alle responsabilità penali.

A) Per quanto concerne la condanna al risarcimento dei danni:

- per il capo A) fissa le misure del 70% a carico di Tatò, 25% a carico di Zanatta e 5% a carico di Busatto;
- per il capo B): 85% a carico di Tatò e 15% a carico di Zanatta;
- per il capo C): 85% a carico di Tatò; 10% a carico di Scaroni; 5% a carico di Zanatta

B) Per i medesimi danni fissa il principio della responsabilità solidale quali responsabili civili anche a carico delle società Enel e Enel Produzione, citate dal Ministero dell'Ambiente.

C) Ha ritenuto sussistere un danno non patrimoniale e un danno ambientale (ex legge n.349 del 1986) in favore del Ministero dell'Ambiente, con determinazione di una provvisoria di 800.000 euro.

D) Ha ritenuto sussistere un danno non patrimoniale e un danno ambientale ex legge n.349/86 in favore degli enti territoriali e dell'Associazione Italia Nostra, fissando somme diverse a titolo di provvisoria.

E) Ha ritenuto sussistere in favore dei privati sia un danno morale conseguente al reato sub A) sia un danno patrimoniale e morale conseguente al reato sub B), procedendo a specifiche liquidazioni.

F) Ha ritenuto sussistere un danno in favore delle associazioni che operano a tutela dell'ambiente costituitesi parte civile.

G) Ha respinto, invece, alcune specifiche richieste del Ministero dell'Ambiente (restituzione in pristino; domanda inhibitoria rispetto alla prosecuzione dell'alimentazione della centrale; subordinazione dei benefici di legge alla rimessione in pristino)

3. La sentenza di secondo grado

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha parzialmente riformato la prima decisione. In particolare, decidendo sulle imputazioni:

quanto al reato ex art.674 c.p., ha assolto l'appellante TATO' per non avere commesso il fatto; ha assolto il Sig.BUSATTO perché il fatto non sussiste (fatto del 15 settembre 2005) e dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati nei confronti del Sig. ZANATTA ;

quanto al reato ex art.635 c.p., ha assolto il Sig.TATO' per non avere commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del Sig.ZANATTA con riferimento agli episodi di ricadute oleose; ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di querela con riferimento all'episodio del 5 e 6 aprile 2002, episodio riqualificato ai sensi dell'art.639 c.p.; ha, inoltre, dichiarato la nullità della sentenza con riferimento all'episodio di ricaduta oleosa del 20 maggio 2002 per carenza di contestazione, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;

quanto al reato previsto dal d.P.R. 24 maggio 1988, n.203, ha assolto per non avere commesso il fatto i Sigg.TATO' e SCARONI dalla contestazione di peggioramento dei valori medi di emissione ed il Sig.TATO' dalla contestazione di peggioramento temporaneo nelle singole giornate; ha dichiarato non doversi procedere per tali ultimi episodi nei confronti del Sig.ZANATTA per intervenuta prescrizione.

Conseguentemente ha ridotto la pena nei confronti del Sig.BUSATTO in relazione al reato di cui al capo A) alla somma di 130 euro di ammenda e ridotto la pena nei confronti del Sig.ZANATTA a venti giorni di reclusione, convertiti nella pena pecuniaria di 760 euro di multa.

Per quanto concerne le statuizioni civili:

- ha dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta revoca della costituzione in relazione alle domande presentate da: Parco Regionale Veneto Delta del Po; Comune di Adria; Comune di Porto Tolle; Comune di Rosolina; Comune di Taglio di Po; Provincia di Rovigo; Regione Veneto;
- ha dichiarato inammissibili gli appelli dei responsabili civili relativamente alle statuizioni nei confronti delle parti civili non costituitesi nei loro confronti (Sigg.Negri, Donà, Mantoan; Comuni di Mesola e di Goro; Regione Emilia Romagna; Legambiente Emilia Romagna; Legambiente Volontariato Veneto; Provincia di Ferrara; Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna);
- ha dichiarato inammissibile l'appello del Sig.Zanatta relativamente alle liquidazioni del danno in favore delle parti civili e pertanto conferma la condanna del solo Zanatta in favore delle parti civili Donà e Negri;
- ha revocato la condanna in favore della parte civile Mantoan;
- ha condannato il Sig.Zanatta, in solido coi responsabili civili, al risarcimento del danno in favore delle parti civili Crepaldi, in proprio, e Balasso, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio Davide, liquidando in favore delle parti civili Balasso una somma di 40.000,00 euro a titolo di provvisionale;
- ha condannato i Sigg.Zanatta e Busatto, nella misura del 95% e 5% rispettivamente, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Cittadini Liberi di Porto Tolle (nei limiti di euro 50.000,00), Italia Nostra Onlus (euro 35.000,00), W.W.F. Onlus (25.000,00), Legambiente Emilia Romagna e Legambiente Volontariato Veneto (euro 2.500,00 ciascuna);
- ha revocato le somme concesse dal Tribunale a titolo di provvisionale in favore delle parti civili.

Passando ad un sintetico esame della motivazione della sentenza impugnata, la Corte ritiene di evidenziarne gli aspetti essenziali ai fini della decisione sui motivi di ricorso presentati.

3.1 - La Corte di Appello ha in primo luogo affrontato e respinto i motivi concernenti la **nullità della contestazione**, ritenendo che non sussistano difetti di completezza e chiarezza delle imputazioni tali da integrare il vizio lamentato e che l'esame della complessiva vicenda processuale dimostri in modo inequivoco che gli imputati e le parti civili hanno potuto in concreto esercitare ampiamente il diritto di "difendersi provando" rispetto a tutti i profili di illiceità contenuti nei capi di imputazione. A tale proposito la Corte di Appello ha condiviso le osservazioni contenute nelle ordinanze adottate sul punto dal Tribunale, con particolare riguardo all'affermazione (ordinanza 31 maggio 2005) secondo cui i vizi della contestazione debbono essere valutati alla luce della materia del processo, della qualità delle parti, della conoscibilità degli atti di indagine, della concreta possibilità per le difese di attivarsi ed esercitare i propri diritti.

La motivazione della sentenza passa, quindi, ad esaminare le singole posizioni.

3.2 - Nell'ambito delle pagine dedicate all'esame della posizione del **Sig.Tatò**, amministratore delegato di Enel Spa nel corso del primo periodo di tempo in contestazione, la motivazione prende le mosse dall'esame in termini generali dei temi legati all'**assetto societario e aziendale di Enel**, ricostruendo i livelli decisionali esistenti tra il vertice aziendale e le varie divisioni interne anteriormente alla c.d. "liberalizzazione" del settore energetico nazionale (d.lgs. 16 marzo 1999, n.79) e quindi i rapporti fra controllante e controllate successivamente al mutamento di assetto societario che seguì la nuova disciplina. A tale proposito la motivazione pone in evidenza come la posizione di amministratore delegato di un'azienda di vaste dimensioni e con una estesa articolazione produttiva comporti un interessamento limitato alle questioni strategiche e a quelle che

assumono rilevanza pubblica esterna a livello di sistema nazionale, sussistendo livelli intermedi di comando che la stessa sentenza di primo grado riconosce esistenti. A tale considerazione viene posta in relazione la circostanza che il direttore della divisione produzione, prima, e i responsabili della Spa Enel Produzione, poi, possedevano tutti i requisiti *“per affrontare e risolvere ...le questioni tecniche e gestionali connesse all'attività di produzione energetica, ivi comprese le problematiche di natura ambientale”*.

3.3 – Per la posizione TATO' (pagg.58 e seguenti) la Corte territoriale richiama i passaggi motivazionali con cui il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità dell'imputato sulla base di specifiche scelte aziendali, riconducibili al vertice Enel, che hanno condizionato le decisioni a valle e che comportano una diretta ingerenza del vertice nelle materie oggetto del presente processo. In particolare al vertice Enel sono attribuite tre scelte aventi ricaduta diretta sulla produzione e sulle violazioni contestate: a) la scelta dell'olio combustibile, comportante un peggioramento della qualità di esso e un maggiore potere inquinante; b) la diminuzione dei livelli di manutenzione della centrale, comportante un aumento delle emissioni e dei rischi di eventi nocivi; c) la decisione di non *“ambientalizzare”* la centrale di Porto Tolle.

La Corte di Appello nell'esaminare tali conclusioni ha preso le mosse dalla constatazione che nel primo periodo di gestione Tatò (quello in cui l'azienda era ripartita in divisioni operative) costui affidò con procura institoria all'ing. Potestio poteri che concernevano *“l'intera gestione del settore della produzione energetica”*, e che nel periodo successivo il settore produzione fu affidato ad una società di capitale controllata, con la conseguenza generale che all'amministratore delegato Enel permanevano esclusivamente *“funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento delle società controllate”*.

Fatta questa premessa, la Corte di Appello ha esaminato partitamente i tre aspetti sopra richiamati, giungendo a conclusioni diverse dai primi giudici.

a) Quanto alla scelta dell'olio combustibile, si conclude (pagg.62 e ss) che: 1) a differenza di quanto affermato dalla teste Bertoli, *“non può fondatamente affermarsi...che il peggioramento della qualità del predetto combustibile (pure indiscutibilmente attestato dall'aumento dei valori di SO2 evidenziati in sentenza – cfr.pag.188-189 – e non contestati) sia conseguenza di una diversa - e peggiore – categoria di combustibile”*; 2) va escluso che le determinazioni sul *budget*, di competenza dell'amministratore delegato, ricomprendessero anche la scelta della tipologia e qualità del combustibile; 3) essendo mancato ogni approfondimento istruttorio circa i contenuti, nell'ambito della formazione del *budget*, delle scelte di competenza del vertice Enel concernenti i fattori rilevanti ai fini del presente processo, non può affermarsi che le violazioni debbano essere addebitate alla *“politica di contenimento dei costi”* decisa a livello di vertice aziendale, risultando in ogni caso provato che le scelte sui carburanti erano effettuate direttamente da Enel Produzione Spa e che l'amministratore delegato non interveniva nella scelta delle specifiche tipologie (pagg.64-66).

b) Per quanto concerne la diminuzione dei livelli di manutenzione della centrale, la Corte territoriale (pagg.67 e ss) opera considerazioni del tutto simili sul piano metodologico a quelle adesso richiamate. Escluso che vi sia prova di dirette ingerenze dei vertici Enel sulle scelte in tema di manutenzione degli impianti, si conclude che una responsabilità dell'amministratore delegato non può farsi discendere dalla circostanza che egli approvasse le voci di *budget* relative alla manutenzione, posto che le voci di bilancio e le possibilità di spesa da parte delle direzioni non comportavano affatto la inevitabilità di una riduzione degli interventi di manutenzione presso la centrale di Porto Tolle.

c) Infine, con riferimento alla decisione di interrompere il processo di *“ambientalizzazione”* della centrale di Porto Tolle, la motivazione (pag.70 e ss) evidenzia che si tratta certamente di scelta strategica, e dunque riferibile anche ai vertici di Enel Spa, ma dettata da ragioni plurime che non possono avere una diretta ricaduta causale sui fatti di causa. Il rapido succedersi della normativa regionale (legge n.36/97, che poneva un termine per la riconversione degli impianti al settembre

1998, e legge n.7/99, entrata in vigore solo pochi mesi dopo tale scadenza) e la proposta Enel di riconvertire l'impianto ad *orimulsion* e non a metano escludono che possa parlarsi di una significativa inerzia dell'azienda capace di incidere in modo decisivo sulle emissioni irregolari.

La Corte territoriale osserva, poi, che non risulta provato – ed anzi sussistono elementi che depongono in senso contrario (documentazione relativa all'anno 2000 prodotta dalla Direzione di Enel Produzione Spa) – che i vertici Enel fossero puntualmente informati delle richieste di risarcimento danno avanzate con riferimento alla centrale veneta.

In conclusione, secondo i giudici di appello manca del tutto la prova che i vertici Enel si siano concretamente ingeriti nelle scelte gestionali che, come in seguito esposto in sentenza, hanno un rapporto causale diretto con i fatti oggetto di contestazione. Di qui l'assoluzione del Sig. Tatò “per non avere commesso il fatto”. Tale decisione comporta che nessuno degli imputati viene ritenuto responsabile per il reato di danneggiamento sub B) riferito alle emissioni ordinarie.

3.4 – Per la posizione SCARONI la motivazione della sentenza (pagg.71 e ss) muove dalla premessa che l'appellante è stato condannato in primo grado unicamente per il reato sub C) e limitatamente ai peggioramenti delle emissioni relativi alle sole emissioni di polveri e di SO₂ per l'anno 2004.

Osserva la Corte territoriale che per la posizione Scaroni valgono *a fortiori* le considerazioni esposte per la posizione Tatò, con in più alcuni elementi di grande rilievo: 1) la predisposizione del budget non aveva più alcun riferimento alla scelta dei combustibili; 2) le caratteristiche, leggermente peggiori, del combustibile utilizzato e il limitato peggioramento delle emissioni nel corso del 2004 non consentono di affermare che sussistano effettivi risparmi per l'azienda e non permettono di condividere la conclusione secondo cui (pag.247 della sentenza) il giudice di primo grado aveva individuato nel vantaggio economico la ragione del citato peggioramento.

Va escluso, poi, per la Corte di Appello che la partecipazione alla conferenza tenutasi in Adria possa costituire prova di una specifica consapevolezza in capo all'appellante dei problemi della centrale di Porto Tolle (lo Scaroni aveva affrontato esclusivamente il tema strategico della riconversione a *orimulsion*), e che, in ogni caso, anche ipotizzando che in tale occasione l'esistenza di problemi gestionali, il Sig.Scaroni potrebbe non essersene fatto carico personalmente “evidentemente confidando... sull'intervento dei soggetti direttamente responsabili della gestione dell'impianto (direttore di centrale, innanzitutto e, quindi, responsabili di Enel produzione Spa)”; tale considerazione trova conferma nella circostanza che alle riunioni con gli enti territoriali per discutere degli interventi a fini ambientali hanno partecipato soltanto il direttore di stabilimento o il responsabile di Enel produzione Spa e nella circostanza che il Sig.Scaroni aveva sposato una politica di attenzione alla tutela ambientale e di rispetto dei limiti fissati dalla legge, politica che (teste Sessa) comporta vantaggi di immagine e vantaggi a livello di quotazione dei titoli azionari.

Sulla base di tali considerazioni anche il Sig.Scaroni è stato assolto “per non avere commesso il fatto”.

3.5 - Venendo così alle posizioni ZANATTA e BUSATTO, la Corte di Appello ricorda che:

- per il Sig.BUSATTO resta da esaminare la responsabilità per due episodi di ricadute oleose (una nell'anno 2004 e una nell'anno 2005) ai soli fini del reato di getto pericolo previsto dall'art.674 c.p., essendo definitiva nei suoi confronti l'assoluzione per il reato previsto dall'art.635 c.p.;
- per il Sig.ZANATTA restano da esaminare le responsabilità per gli episodi di ricaduta oleosa rilevanti sia per il reato sub A) sia per il reato sub B), nonché per i fatti previsti dalla seconda parte dell'art.674 c.p. (emissioni ordinarie nei casi non consentiti dalla legge) commessi dal 1996 al 2002;
- tutti i reati previsti dall'art.674 c.p. sono estinti per intervenuta prescrizione;

- gli episodi contestati ai sensi dell'art.635 c.p. sono estinti, invece, limitatamente a quelli commessi fino al 12 marzo 2001, per i quali il termine massimo è maturato il 12 settembre 2008;
- l'episodio di ricaduta oleosa avvenuto in data 20 maggio 2002 è stato contestato suppletivamente dal P.M. (udienza 2 dicembre 2005) unicamente in relazione al capo A), così che l'avvenuta condanna del Sig.Zanatta in relazione al reato sub B) è avvenuta in assenza di iniziativa del P.M. e deve essere annullata dalla Corte anche in assenza di specifica impugnazione, trattandosi di ipotesi di nullità assoluta rilevabile d'ufficio;
- in ogni caso, l'esame dei fatti coperti da prescrizione deve essere effettuato dalla Corte per il rilievo che essi rivestono ai fini civili.

3.5.1 - Ciò premesso, la Corte procede all'**esame in via generale delle ricadute oleose** (pagg.74 e ss) affrontando le censure che gli imputati e i responsabili civili hanno mosso alle conclusioni cui è giunto il Tribunale sulla base dei criteri esposti (pagg.81 e seguenti della sentenza di primo grado). Escluso che le tre decisioni del Giudice di Pace di Adria, emesse in sede civile tra parti diverse da quelle del presente processo e prodotte dalla Difesa nel corso del primo giudizio, possano avere rilievo decisivo in questa sede, la Corte evidenzia che gli stessi appellanti riconoscono che l'episodio più grave di ricaduta – avvenuto in data 25 febbraio 2002 – è da attribuirsi all'attività della centrale, sebbene sia ascrivibile secondo gli stessi appellanti ad una situazione eccezionale che dimostrerebbe l'assenza di prevedibilità dell'evento.

E che la prospettata adozione di misure atte a evitare le ricadute non abbia prodotto gli effetti inibitori vantati dalle Difese lo dimostrano secondo la Corte territoriale (pagg.77 e ss) sia le numerose testimonianze in atti rese da abitanti della zona, che impongono di affermare che plurimi episodi negativi vi furono e che, anche a seconda delle condizioni del vento e del tempo, le particelle potevano ricadere perfino ad una distanza di due chilometri dall'impianto (teste Donà, pag.78 della motivazione). Non solo, perché anche le testimonianze di tre dipendenti Enel hanno dato atto del fenomeno.

Tale conclusione viene dalla Corte territoriale confermata anche dopo avere esaminato (pagg.79 e ss) le censure proposte con gli appelli ZANATTA ed Enel Produzione Spa, esame che ha condotto alla conferma delle considerazioni espresse dal giudice di primo grado. La Corte territoriale, infatti, ha respinto le osservazioni difensive circa gli errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare la direzione del vento, l'assenza di analisi chimiche, l'esistenza di possibili fonti di inquinamento alternative (quanto alla deposizione Lazzari, che è stata, come si è visto, contestata nel secondo motivo del ricorso Busatto, si veda pag.82).

3.5.2 - Quindi, dopo avere chiarito (pagg.83-85) che le ricadute possono trovare causa sia nel funzionamento "normale" della centrale, ovviamente qualora si verificano specifiche condizioni meteorologiche che le favoriscono, sia nelle ipotesi di "transitori di esercizio", sia nelle ipotesi di guasti o di altre anomalie, la Corte di Appello procede all'**esame dei singoli episodi in contestazione**, distinguendo gli episodi posti a carico del Sig.Zanatta (pagg.85-91) da quelli a carico del Sig.Busatto (pagg.91-93).

La Corte territoriale giunge alla conclusione, quanto alla posizione BUSATTO che l'affermazione di responsabilità trova piena prova solo per l'episodio del 7-8 ottobre 2004, dovendosi ravvisare l'esistenza di un ragionevole dubbio per l'episodio avvenuto nel 2005. Quanto alla posizione ZANATTA, la Corte territoriale giunge alla determinazione di confermare la prima sentenza soltanto con riferimento agli episodi del 18 aprile 1999, del 25-26 ottobre 1999, del 15 maggio 2000, del 12 marzo 2001, del 5-6 aprile 2002 (episodio per il quale, tuttavia, la Corte ritiene di dover accogliere l'appello Zanatta e di escludere la rilevanza dell'episodio ai limitati fini del reato ex art.635 c.p., per cui va pronunciata assoluzione), del 20 maggio 2002 (episodio per il quale, si ricorda, la Corte territoriale ha dichiarato la nullità parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui ha pronunciato condanna anche per il reato ex art.635 c.p. in assenza di contestazione suppletiva del P.M.) e del 24 maggio 2002.

3.6 – La rilevanza delle ricadute oleose ai fini del reato previsto dall'art.674 c.p.

La Corte territoriale esamina separatamente i profili oggettivi del reato (pagg.93-94) da quelli soggettivi (pagg.94 e ss).

Sul piano oggettivo la Corte conclude che il particolato fuoriuscito dall'impianto può essere ricondotto al concetto di "cose" previsto dalla prima parte dell'art.674 c.p. e che deve condividersi la giurisprudenza che include l'emissione di polveri tra le condotte riconducibili a tale previsione normativa. Del resto, la nozione di "emissione" contenuta nel d.P.R. n.203 del 1998 è più ampia e non può essere limitata ai gas, vapori o fumi previsti dalla seconda parte dell'art.674 c.p.: comporta "emissione" infatti, l'introduzione in atmosfera di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa.

In ogni caso, conclude la Corte territoriale, anche volendo ricondurre il particolato alla seconda ipotesi di cui all'art.674 c.p., si versa in ipotesi di emissioni effettuate "nei casi non consentiti dalla legge" (sul punto la motivazione rinvia alle pagine successive dedicate alle emissioni ordinarie).

Sul piano soggettivo, la Corte giunge alla conclusione che non si è in presenza di episodi eccezionali e imprevedibili e condivide le considerazioni con cui il Tribunale (pagg.126 e ss) aveva ritenuto tali episodi evitabili qualora fosse stata posta in essere un'attenta gestione operativa.

3.7 – La rilevanza delle ricadute oleose ai fini del reato previsto dall'art.635 c.p.

La Corte di Appello ritiene di condividere integralmente le considerazioni formulate dal primo giudice in ordine alla distinzione fra i reati di danneggiamento e imbrattamento (esposte al paragrafo 7.1 della motivazione), considerazioni che non sono oggetto di specifico motivo di appello.

Con riferimento ai danni specificamente accertati dal Tribunale in relazione ai beni delle **parti civili Balasso e Donà**, la Corte di Appello (pagg.99 e ss) ritiene infondati gli appelli proposti e conferma l'esistenza delle conseguenze dannose con riferimento alle autovetture, alle colture, ai materiali plastici.

Quanto all'elemento soggettivo del reato (pagg.101 e ss) la Corte affronta le censure mosse dal Sig. ZANATTA all'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado circa l'esistenza di dolo eventuale. A tutto concedere, afferma l'appellante potrebbero ravvisarsi gli estremi della colpa per *culpa in vigilando* sull'operato dei capi settore addetti alle operazioni e, in ogni caso, egli si è adoperato perché gli eventi non si ripetessero, come dimostrato sia dalle missive da lui inviate alle autorità sia dal fatto che con il suo arrivo gli episodi cessarono nella sostanza di verificarsi.

La Corte respinge il ricorso richiamando quanto già motivato in ordine alla frequenza delle ricadute, e al peggioramento delle emissioni negli anni 1998-2003 e ricordando (pag.101-102) come l'appellante avesse sempre minimizzato o negato il verificarsi degli eventi lamentati dalle autorità locali e dalla popolazione, omettendo di adottare interventi migliorativi e proseguendo nell'ordinaria gestione della centrale accettando consapevolmente il rischio che le ricadute tornassero a verificarsi.

La condanna del Sig.Zanatta in ordine al reato sub C) viene, dunque, confermata con riferimento alle ricadute oleose.

3.8 - Le emissioni ordinarie in relazione al reato sub A)

L'unico imputato che in primo grado era stato condannato per il reato di danneggiamento sub B) con riferimento alle emissioni ordinarie, e cioè il Sig.Tatò, è stato assolto dalla Corte di Appello.

Di conseguenza le emissioni ordinarie conservano rilevanza con riferimento esclusivamente alla ipotesi di molestie contestata in relazione al capo A); si tratta di reato prescritto, ma la Corte ha provveduto all'esame dei motivi di ricorso in quanto la decisione assume rilevanza ai fini civili.

I motivi di appello contestavano che le emissioni ordinarie avessero carattere non consentito. Esse, infatti, sono sempre avvenute nei limiti di legge; non sussiste violazione dell'art.13, quinto comma, del d.P.R. n. 203 del 1988 (capo C); non sussiste il carattere molesto delle emissioni e non vi è prova delle altre molestie (odori acri e rumori) ritenute sussistenti dal primo giudice (pag.203).

La Corte di Appello ha ritenuto tali argomenti infondati, e infatti:

1. la sentenza di primo grado ha considerato "ordinarie" le emissioni che hanno dato origine ai numerosi episodi di ricaduta di polveri e sostanze che non rivestono la rilevanza degli episodi specificamente contestati; non si tratta, dunque, di emissioni qualitativamente diverse dalle ricadute oleose, che sono state contestate nei capi di imputazione come specificazione della contestazione generale. Tali episodi "minori" (specificamente indicati al punto 6.1.2 della motivazione della sentenza di primo grado) che sono risultati frequenti e che consistevano in pioggerelline nere debbono essere ricondotti alla prima parte dell'art.674 c.p., al pari degli odori sgradevoli, atteso il loro carattere molesto che comportava il verificarsi di macchie sulle cose e spingeva le persona a tenere gli infissi chiusi, con conseguente stato d'ansia diffuso tra la popolazione locale;
2. la Corte territoriale ritiene, comunque, di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato previsto dalla prima parte dell'art.674 c.p. viene integrato quando gli eventi superino la normale tollerabilità ex art.844 c.c. Il superamento della normale tollerabilità risulta oggettivamente dimostrato in atti (si considerino a tal proposito le proteste che la popolazione ha rivolto ripetutamente al Comune di Porto Tolle) e deve essere valutato anche alla luce della circostanza che la popolazione raggiunta dalle emissioni non vive in area industriale ma in area caratterizzata da attività agricole e di pesca e in un contesto di parco naturale;
3. non vengono, poi, condivise le censure con cui gli appellanti contestano che possa parlarsi di un peggioramento delle emissioni nei sensi e secondo la metodologia seguita dai primi giudici; la sentenza qui impugnata alle pagine 106 e 107 illustra le ragioni per cui l'aumento quantitativo e il peggioramento qualitativo delle emissioni conducono al giudizio di illiceità delle emissioni stesse secondo la *ratio* degli artt.13, comma quinto, e 25, comma settimo, del d.P.R. n.203 del 1988

Infine, quanto alle **conseguenze civili dei reati**, si rinvia a quanto esposto in precedenza e si procederà in seguito all'esame delle singole pronunce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La dettagliata esposizione della vicenda processuale e delle singole impugnazioni consente adesso alla Corte di procedere sinteticamente ad illustrare i motivi della presente decisione, muovendo dalla necessità di sgombrare il campo da due argomenti contenuti nei motivi di ricorso che richiedono una risposta preliminare: il vizio che affliggerebbe i capi di imputazione e comporterebbe la nullità della contestazione e dell'intero giudizio; la critica di fondo mossa alle impugnazioni del Procuratore Generale e delle parti civili, per le quali è stata chiesta una pronuncia di inammissibilità.

1. La Corte ritiene di dover prendere le mosse da questo secondo aspetto. Vanno certamente condivise le osservazioni delle Difese degli imputati e dei responsabili civili circa i limiti del controllo di legittimità e circa l'esigenza che alla Corte di Cassazione non venga richiesto un controllo che implica il ri-esame del materiale probatorio e la ri-valutazione degli elementi di fatto in vista dell'adozione di una ricostruzione diversa e alternativa rispetto a quella adottata dai giudici di merito. Si tratta di impostazione conforme alla ormai costante giurisprudenza che muove dalle sentenze delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074 e trova una chiara conferma nel principio

interpretativo secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

Può, dunque, affermarsi che il controllo demandato al giudice di legittimità deve avere ad oggetto la coerenza e le tenuta logica della motivazione e può estendersi all'esame di singoli elementi di fatto solo ove essi possano, a causa di un vero e proprio travisamento radicale e indiscusso, inficiare l'intero ragionamento posto a fondamento della decisione.

A tali principi la Corte intende attenersi nell'esame di tutti i motivi di ricorso, ivi compresi quelli proposti dai Sigg. Busatto e Zanatta.

Fatta questa premessa, la Corte sottolinea come una parte delle censure mosse alla sentenza di appello dal Procuratore Generale e dalle parti civili incorrano nel vizio sopra ricordato nel momento in cui sollecitano una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, comprendendo in esso gli elementi essenziali della fattispecie, tra cui lo stesso rapporto causale.

Deve, invece, riconoscersi che la restante parte delle censure si sostanzia in una critica al percorso logico seguito dai giudici di appello e cerca, come si vedrà nelle pagine successive, di mettere in crisi la coerenza del ragionamento. I motivi di ricorso possono così essere collocati nel complesso all'interno del perimetro consentito dalla legge e restano immuni da vizi che ne comporterebbero la inammissibilità, con la conseguenza che dovranno essere oggetto di esame da parte di questa Corte.

2. Quanto alle censure mosse dagli imputati alla **formulazione dei capi di imputazione**, deve rilevarsi che si è in presenza di motivi che ripropongono questioni già sollevate in sede di merito e risolte dai giudici di appello. Il complessivo ragionamento esposto in motivazione alle pagine 56 e 57, confermativo della decisione assunta sul punto dal Tribunale, appare alla Corte nella sostanza corretto e condivisibile nella parte in cui mette in evidenza come la completezza e sufficienza della contestazione debba essere valutata alla luce del contraddittorio già instauratosi, della completezza del materiale probatorio raccolto in corso di indagine e quindi depositato alle difese, della concreta possibilità per le stesse difese di comprendere gli estremi delle accuse e di esercitare il diritto alla prova con riferimento a tutti i fatti e le condotte che formano oggetto del giudizio. C'è tuttavia, un passaggio motivazionale impreciso e non coerente con la restante parte della motivazione che la Corte territoriale ha posto a sostegno della decisione; si tratta di un passaggio che non fa venire meno la complessiva tenuta logica della sentenza impugnata, ma che merita di essere evidenziato e corretto da parte di questa Corte. Il riferimento è all'incipit del secondo capoverso di pag.57, che, per quanto poi valutato e superato nel prosieguo, presenta rischi di contraddittorietà. Si legge, infatti, nella motivazione: *“se è indubbio, infatti, che le contestazioni non brillano per sintesi e nitidezza, non è francamente sostenibile che si tratti di imputazioni ambigue”*. Sul punto la Corte osserva che l'assenza di “sintesi” delle contestazioni risponde all'esigenza di offrire una dettagliata e puntuale elencazione dei fatti e delle condotte, così che non sembra possa parlarsi di un elemento di criticità dell'imputazione bensì di una impostazione che offre per gli imputati la più ampia garanzia di instaurazione di zone del contraddittorio. Quanto, poi, alla carenza di “nitidezza”, la Corte ritiene che si tratti di requisito impropriamente individuato dai giudici di appello, poco chiaro nei suoi contenuti e, comunque, superato dalla successiva parte della motivazione.

3. Nel procedere all'esame del contenuto dei restanti motivi di ricorso, la Corte osserva che i due organi giudicanti di merito hanno concordemente valutato che un'evidente debolezza dell'ipotesi dell'accusa può essere ascritta alla scelta della Procura della Repubblica procedente di individuare i livelli di responsabilità unicamente nei responsabili dell'impianto di Porto Tolle e nella posizione dell'amministratore delegato di Enel Spa, escludendo la rilevanza causale delle condotte ascrivibili a chi, come l'ing. Potestio, nominato institore dal Sig. Tatò, o come i responsabili della divisione

produzione e, quindi, della Spa Enel Produzione hanno esercitato compiti gestionali diretti sulla centrale e godevano a tal fine di significativi margini di discrezionalità manageriale e tecnica.

A tale proposito la Corte ritiene che questa considerazione critica non sia estranea alle valutazioni che il Tribunale e, soprattutto, la Corte di Appello hanno operato con riferimento alle posizioni Tatò e Scaroni seguendo un percorso argomentativo che esclude l'esistenza di prove certe di responsabilità per l'amministratore delegato in una situazione ove non sono definite in modo chiaro e coerente le responsabilità delle posizioni manageriali intermedie e non vengono così fissati in modo chiaro neppure gli spazi decisionali dei vertici aziendali aventi diretta incidenza sui fatti di causa (sul punto si rinvia, a titolo di esempio, alle conclusioni tratte dalla Corte di Appello nel secondo capoverso di pag.72 con riferimento alla partecipazione del Sig.Scaroni alla conferenza tenutasi in Adria; v. *supra* punto 3.4).

E', dunque, nell'ambito di questo contesto che occorre valutare la fondatezza dei motivi di ricorso della Procura Generale e delle parti civili che censurano la decisione con la quale la Corte di Appello giunge all'assoluzione dei Sigg.Tatò e Scaroni e che individuano profili di loro responsabilità personale indipendentemente da quelli che avrebbero potuto essere ascritti alle posizioni che in via generale possiamo definire "intermedie".

4. Le posizioni Tatò e Scaroni.

L'evidente limite che, nei termini ora descritti, caratterizza la formulazione delle contestazioni non comporta, a parere della Corte, la necessaria infondatezza delle censure mosse dal Procuratore Generale e dalla parti civili all'assoluzione degli amministratori delegati di Enel. La carenza di un'analisi delle competenze dei responsabili "intermedi", infatti, non impedisce a questa Corte di rilevare l'esistenza di alcuni non convincenti passaggi logici e di censurabili soluzioni interpretative presenti nella motivazione della sentenza impugnata.

In sintesi, occorre ricordare che quando la sentenza di appello modifica la prima decisione in modo significativo o, come nel caso in esame, in modo radicale, occorre che la motivazione dia conto in termini esaustivi e convincenti delle ragioni che hanno condotto ad accogliere i motivi d'impugnazione. Senza ripercorrere qui i passaggi essenziali delle due decisioni di merito, che sono stati esposti nelle pagine che precedono, la Corte ravvisa alcuni profili di illogicità e di contraddittorietà della motivazione di appello che assumono rilevanza decisiva con riferimento alle posizioni Tatò e Scaroni.

4.1 - Quanto al Sig.Tatò, vengono in luce due profili diversi.

4.1.1 - Innanzitutto non vi è dubbio che le scelte gestionali adottate dall'ente Enel prima della privatizzazione del 1999, e cioè anteriormente alla creazione del soggetto giuridico Enel Produzione Spa, abbiano consapevolmente disatteso le disposizioni richiamate dai capi di imputazione sia con riferimento alle linee guida e agli obblighi contenuti nella direttiva comunitaria 92/43CEE sia con riferimento alla specifica normativa regionale emanata a tutela dell'ambiente. A tale proposito deve richiamarsi quanto puntualmente affermato dalla sentenza di primo grado, e non smentito dalla sentenza di appello, circa le prescrizioni contenute nella Legge Regione Veneto n. 36 del settembre 1997 e le diverse e meno rigide prescrizioni contenute nella successiva legge n.36 del 1999 (pubblicata nel febbraio 1999 ed entrata in vigore nel successivo mese di marzo), che fissava in diciotto mesi il termine per presentare adeguati progetti di riconversione; entrambe le sentenze di merito hanno per accertato che la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento nel periodo di "vacatio" che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, infine, si adeguò di fatto all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata dalla legge. E', dunque, certo che non solo l'Enel rimase del tutto inadempiente alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante che vanificò anche le diverse prescrizioni emanate nel 1999.

A questo proposito la Corte ritiene che in presenza di tale inadempimento non risultino prive di rilevanza, né riconducibili a mera questione di fatto, le articolate considerazioni di ordine generale esposte dal procuratore Generale e, ancor più ampiamente, dalle parti civili Italia Nostra e W.W.F. in ordine alle dimensioni dell'impianto di Porto Tolle e alla sua rilevanza strategica per la produzione nazionale di energia. Deve, infatti, rilevarsi che la scelta consapevole di non adottare le misure necessarie per adeguare gli impianti alla normativa richiamata deve essere considerata scelta di ordine strategico e non riducibile, soprattutto anteriormente alla privatizzazione del 1999, alla sfera di valutazione delle persone preposte alla gestione dell'impianto o di colui che il Sig. Tatò aveva delegato. Non appare, dunque, coerente con le premesse di ordine generale adottate dalla stessa Corte di Appello l'affermazione secondo cui le scelte gestionali strategiche compiute negli anni 1997-99 non sarebbero riconducibili alla sfera di responsabilità dell'amministratore delegato.

4.1.2 – Tale conclusione trova una conferma in un secondo passaggio motivazionale non condivisibile sul piano logico e interpretativo. La Corte ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sia viziata da profonda contraddittorietà allorché riconosce che negli anni in cui il Sig. Tatò ebbe la responsabilità di Enel si registrarono frequenti ricadute oleose e immediatamente dopo afferma che non sussisteva per l'amministratore un obbligo di intervento potendo egli legittimamente fare affidamento sulle competenze altrui.

4.2 – Va qui rilevato che analogo argomento viene utilizzato dalla Corte di Appello con riferimento alla posizione Scaroni. Si legge in motivazione che una consapevole responsabilità dell'imputato non può essere fatta discendere dalla partecipazione all'incontro con gli enti locali tenutosi in Adria, sia perché il tema affrontato dall'amministratore era di ordine generale e riguardava le politiche di riconversione degli impianti, sia perché, ed è qui il punto che adesso merita di essere valutato, anche nell'ipotesi che egli fosse stato destinatario delle specifiche proteste per i danni conseguenti alla ricadute e all'inquinamento, avrebbe potuto legittimamente attendersi che i responsabili dell'impianto assumessero le necessarie iniziative.

La Corte ritiene che tale ragionamento sia viziato sia sul piano logico sia sul piano dell'interpretazione delle norme. Sul piano logico, e il ragionamento vale anche *a fortiori* per la posizione Tatò, appare evidente alla Corte che il principio dell'affidamento non può operare in favore del responsabile legale di una struttura complessa allorché la situazione pericolosa o il verificarsi di conseguenze dannose presentano continuità nel tempo, sono già stati rappresentati ai responsabili operativi e si collegano a caratteristiche strutturali degli impianti. Qualora questo si verificasse, infatti, appare del tutto illogico che il responsabile legale, sia esso soggetto che ha rilasciato deleghe specifiche o soggetto che ha compiti di controllo quale vertice del gruppo, possa limitarsi a fare affidamento proprio sulla competenza e la volontà di quelle stesse persone che avrebbero dato causa agli inconvenienti e che in modo evidente non hanno voluto o non sono stati in grado fino a quel momento di trovare adeguate risposte. In altri termini, la consapevolezza dell'esistenza di inconvenienti rilevanti e ripetuti incide sui doveri di controllo del responsabile legale e impone una sua diretta attivazione.

A questo proposito la Corte ritiene che una chiara interpretazione del dato normativo e una chiara ricostruzione dei doveri sia rinvenibile nella condivisibile motivazione della decisione della Quinta Sezione penale (sentenza n.21581 del 2009, PM in proc.Mare, rv 243889) con la quale, pur nell'ambito dei più ristretti limiti di responsabilità fissati per l'amministratore privo di delega con la riforma societaria introdotta con il D.Lgs n. 6 del 2003, afferma il principio secondo cui *"l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire. Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito nonché del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega."* Tale principio, per quanto fissato con riferimento ad altra disciplina, appare alla Corte decisivo nella parte in cui evidenzia come la responsabilità dell'amministratore residui comunque,

indipendentemente dal regime delle deleghe, quando egli si sia sottratto ai propri doveri di controllo e di intervento in presenza di "anormalità" che egli era in grado di apprezzare e di affrontare.

Tornando così alla posizione Scaroni, la Corte ritiene che il ricordato vizio logico della motivazione consistente nella omessa relazione tra l'incontro avvenuto in Adria e l'esistenza, almeno da quel momento, di un suo dovere di attivazione risulti ancora più evidente se l'episodio di Adria viene posto in relazione alla circostanza che proprio il Sig.Scaroni aveva sottoscritto con gli enti territoriali un "protocollo d'intesa" che aveva ad oggetto i temi ambientali e l'impatto degli impianti di Porto Tolle sul territorio e sulle popolazioni.

4.3 – Le considerazioni qui formulate imporrebbero alla Corte di procedere all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, ciò anche in considerazione della sussistenza degli illeciti contestati ai capi A), B) e C) della rubrica nei termini che saranno affrontati con riferimento alle posizioni Busatto e Zanatta.

Tale soluzione è preclusa dall'avvenuta estinzione dei reati per prescrizione, che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art.622 c.p.p.

5. I ricorsi concernenti le posizioni Busatto e Zanatta.

L'ampia descrizione delle contestazioni e delle argomentazioni prospettate nelle decisioni di merito e nei motivi di ricorso operata nella prima parte del presente provvedimento consente alla Corte di esporre sinteticamente le ragioni che conducono a rigettare i ricorsi proposti dai due responsabili degli impianti di Porto Tolle, con l'eccezione del ricorso Zanatta nella parte relativa al riparto di responsabilità.

La Corte muove dalla piena condivisione del principio, fissato da questa Sezione con la sentenza n.16286 del 2009, Del Balzo (rv 243454), secondo cui " *La diffusione di polveri nell'atmosfera rientra nella nozione di "versamento di cose" ai sensi della prima ipotesi dell'art. 674 cod. pen. e non in quella di "emissione di fumo" contemplata dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione.*"

Tale principio opera *a fortiori* per il getto del particolato, della cui natura di "cosa" non può certo dubitarsi. Ciò significa che sia per il getto del particolato sia per l'emissione delle polveri che ricadevano sul terreno trova applicazione la prima parte dell'ipotesi prevista dall'art.674 c.p. e non debbono essere presi in esame ai fini della responsabilità gli ulteriori requisiti fissati dalla seconda parte del medesimo articolo.

In ogni caso, quanto alla esistenza di emissioni operate "nei casi non consentiti dalla legge", la Corte si limita qui a richiamare quanto detto in precedenza circa il mancato adeguamento degli impianti alla normativa comunitaria e alle leggi regionali per ricordare che profili di inadeguatezza degli impianti e delle emissioni sussistevano anche con riferimento al regime delle autorizzazioni. Non vi è dubbio, infine, che non può trovare censura la sentenza impugnata nella parte in cui ricorda l'esistenza di una contestazione anche per le molestie arrecate alla popolazione sotto il profilo della diffusione di odori acri e fastidiosi.

A tale proposito merita ricordare che questa Sezione con la sentenza n.15734 del 2009, Bua (rv 243387) ha affermato il principio che il mantenimento delle emissioni entro i limiti consentiti non è di per sé sufficiente ad escludere l'esistenza della contravvenzione contestata, potendo assumere rilevanza l'omessa adozione delle misure tecniche in grado di impedire il verificarsi di molestie alle persone. In modo ancora più articolato, la sentenza n.41582 del 2007, Saetti e altri (rv 238011) ha affermato che anche in presenza di emissioni autorizzate e contenute nei limiti "residuano doveri di attenzione e di intervento del gestore dell'impianto industriale, il quale, in presenza di ricadute

ulteriori e diverse dalle emissioni sull'ambiente e sulle persone, è chiamato ad adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento".

A fronte di queste sintetiche notazioni, la Corte rileva che per quanto concerne i due ricorrenti in esame si è in presenza di un'affermazione di responsabilità per i fatti considerati dalla decisione di appello e della dichiarazione di estinzione di parte dei reati per avvenuta maturazione dei termini prescrizionali.

Quanto fin qui affermato esclude che sussistano ragioni che conducano ad annullare la sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza degli illeciti e alla loro attribuzione ai ricorrenti.

Tale conclusione opera anche per i motivi di ricorso che contestano la fondatezza dell'ipotesi di danneggiamento. Le sentenze di merito hanno puntualmente affrontato la relazione di causa ed effetto esistente tra le ricadute oleose e la caduta delle polveri, da un lato, e le conseguenze dannose lamentate dalle parti civili e dai cittadini, dall'altro; ha escluso in punto di fatto la fondatezza dei motivi di appello; ha, infine, escluso la riferibilità dei danni a fonti diverse dalla centrale. In presenza di una motivazione che la Corte ritiene immune da vizi logici, i motivi di ricorso presentati sul punto non possono trovare ingresso in sede di legittimità proprio in forza dei limiti del giudizio avanti questa Corte che sono stati richiamati nella prima parte della presente motivazione e che impediscono di operare una ri-valutazione del materiale probatorio al fine di giungere ad un diverso apprezzamento delle prove e ad una diversa ricostruzione dei fatti.

Anche in questo caso, peraltro, la Corte deve prendere atto che i termini prescrizionali risultano oramai maturati per tutti gli episodi di danneggiamento sono prescritti, ivi compreso l'episodio del 24 maggio 2002 per il quale vi è stata condanna del Sig.Zanatta. Deve, dunque, pronunciarsi anche in questo caso annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione.

Come accennato in precedenza, va invece accolto il ricorso Zanatta nella parte in cui lamenta l'esistenza di un vizio logico e giuridico in tema di riparto delle responsabilità. Effettivamente la Corte di Appello non ha fornito una motivazione reale sull'incidenza che la diversa decisione in tema di responsabilità dei Sigg.Tatò e Scaroni ha sul complessivo riparto delle responsabilità, mentre risulta evidente che l'esclusione della responsabilità di alcuni concorrenti non può non incidere sulle posizioni di coloro per i quali permane un giudizio di colpevolezza. Ritiene la Corte che, anche alla luce di quanto stabilito in questa sede in relazione alle posizioni Tatò e Scaroni, la sentenza debba essere annullata sul punto, rimettendosi al giudice di rinvio la decisione complessiva in tema di danni e di riparto di responsabilità.

6. Le questioni concernenti la responsabilità civile.

I numerosi profili di ricorso concernenti le conseguenze civili da reato possono, una volta rimessa al giudice di rinvio la decisione nei termini sopra descritti, essere sinteticamente esaminate nei termini che seguono.

6.1 – L'annullamento della sentenza disposto con rinvio al giudice civile nella parte relativa alle posizioni Tatò e Scaroni, nonché con riferimento alla quantificazione dei danni e al riparto di responsabilità tra gli imputati, comporta la devoluzione al giudice di rinvio della complessiva valutazione delle conseguenze civili da reato, così che appare necessario rimettere a quella sede anche le decisioni in tema di spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello e nel corso del presente giudizio.

6.2 – La Corte ritiene che meritino accoglimento i motivi di ricorso concernenti la revoca della provvisoria che il primo giudice aveva disposto in favore delle parti civili Regione Emilia Romagna, Comune di Goro, Comune di Mesola, Provincia di Ferrara, Consorzio del Parco Regionale Delta del Po. Sono, infatti, pienamente condivisibili le censure proposte dalle parti civili

allorché evidenziano che non solo l'appello Zanatta ma anche l'appello Busatto sul punto appare assolutamente generico, e per di più limitato alla sola questione della quantificazione dei danni, e che non può avere rilevanza nei loro confronti l'impugnazione dei responsabili civili, avverso i quali le dette parti civili non si sono costituite. La sentenza va, dunque, annullata sul punto senza rinvio.

6.3 - Meritano accoglimento anche i motivi concernenti la compensazione parziale delle spese sostenute nel grado di appello dalle parti civili Italia Nostra Onlus, WWF Ong Onlus, Regione Emilia Romagna, Comune di Goro, Comune di Mesola, Provincia di Ferrara, Consorzio del Parco Regionale Delta del Po. Tale compensazione è errata e immotivata, non sussistendo per le parti civili in parola alcuna forma di soccombenza nei confronti dei due imputati per i quali il giudice di appello ha confermato il giudizio di responsabilità. La sentenza deve, dunque, essere annullata sul punto senza rinvio.

6.4 - La Corte ritiene che debbano essere respinti il secondo motivo proposto dalle parti civili WWF e Italia Nostra, nonché i corrispondenti motivi proposti dal Sig. Balasso e dal Comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle. La motivazione della sentenza impugnata non merita censure nella parte in cui ha individuato la causa dell'esistenza di conseguenze pregiudizievoli non tanto nel peggioramento delle emissioni in quanto tale, bensì nelle ricadute oleose e nelle altre forme di "getto di cose" che hanno direttamente inciso sull'ambiente e sui beni delle persone costituite in giudizio, con la conseguenza che non sussistono profili di illogicità nella scelta di riferire i danni risarcibili ai soli reati contestati ai capi A) e B) della rubrica.

6.5 - Quanto al ricorso Balasso, deve essere rigettato anche il terzo motivo: la Corte territoriale ha fornito una logica motivazione delle ragioni che non consentono di quantificare i danni subiti, quantificazione che viene rimessa al giudice civile, e si è in presenza di valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità.

6.6 - Va respinta la censura mossa dal Sig. Zanatta nella prima parte del quarto motivo di ricorso. A fronte di una specifica decisione del primo giudice, la contestazione delle pronunce civilistiche avrebbe dovuto essere esposta in sede di appello in modo puntuale e circostanziato, non essendo sufficiente un generico o generale richiamo alle questioni prospettate in tema di responsabilità penale: il vizio lamentato pertanto non sussiste e la sentenza impugnata deve trovare conferma anche su questo punto.

6.7 - Quanto, infine, al primo punto della memoria presentata dall'Avvocatura dello Stato, la Corte rileva che il profilo di censura prospettato non è oggetto di ricorso e non può essere preso in esame in via ufficiosa, difettando i presupposti di un intervento d'ufficio del giudice di legittimità.

P.Q.M.


1) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla revoca delle somme liquidate a titolo di provvisionale in favore delle parti civili Regione Emilia Romagna, Comune di Goro, Comune di Mesola, Provincia di Ferrara, Consorzio del Parco Regionale Delta del Po, nonché con riferimento alla compensazione parziale delle spese sostenute nel grado di appello dalle parti civili Italia Nostra Onlus, WWF Ong Onlus, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, Comune di Goro, Comune di Mesola, Consorzio del Parco Regionale Delta del Po.

2) Annulla la sentenza impugnata in ordine ai residui reati contestati a Tatò Francesco Luigi, Scaroni Paolo, Zanatta Carlo e Busatto Renzo per essere estinti per prescrizione e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in sede civile per le statuizioni in tema di risarcimento del danno e di riparto dello stesso tra gli imputati, nonché di quantificazione delle spese sostenute dalle parti civili nel corso del grado di appello e nel presente giudizio.


3) Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma il giorno 11 Gennaio 2011

L' Estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 27 APR. 2011
IL CANCELLIERE
Luana Mariani




ALLEGATO - 3 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

3	Copia busta paga di pescatore di vongole del novembre 2010	Pagg.2
---	--	--------



COOPERATIVA PESCATORI PO

S.C.

Sede Legale: Via Roma, 207

45018 - SCARDOVARI DI PORTO TOLLE (RO)

P.IVA/Cod. Fiscale/N. Iscrizione Registro Imprese Rovigo: 00243290293

REA 76517 - Albo Coop.ve N. A100500

Capitale Sociale Euro 8.472,00 i.v.

Telefono 0426.389180

Fax 0426.389958

Spett.le

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RO

Cod. Fiscale: [REDACTED]

Data	Num. Conf	Articolo	U.M.	Quantita'	Pz. Unit.	Val. Netto
02/11/2010	00102922	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
03/11/2010	00103353	VONGOLE V.GROSSE	KG	28,500	2,8100	80,09
04/11/2010	00003060	VONGOLE V.GROSSE	KG	28,500	2,8100	80,09
05/11/2010	00000001	V.CONT.GROSSE NON PAGATE	KG	-13,750	2,9100	-40,01
05/11/2010	00003275	VONGOLE V.GROSSE	KG	28,500	2,8100	80,09
08/11/2010	00003958	VONGOLE V.GROSSE	KG	28,500	2,8100	80,09
09/11/2010	00004434	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
10/11/2010	00004871	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
11/11/2010	00005341	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
12/11/2010	00005723	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
15/11/2010	00006191	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
16/11/2010	00006754	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
17/11/2010	00007136	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
18/11/2010	00007388	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
19/11/2010	00007726	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
22/11/2010	00008315	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
24/11/2010	00500218	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
25/11/2010	00009115	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
29/11/2010	00009977	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07
30/11/2010	00010297	VONGOLE V.GROSSE	KG	22,800	2,8100	64,07

Riepilogo:

Articolo	U.M.	Quantita'	Pz. Unit.	Val. Netto
01 VONGOLE V.GROSSE	KG	456,000	2,8100	1.281,41
65 V.CONT.GROSSE NON PAGATE	KG	-13,750	2,9100	-40,01
Totali Generali:		442,25		1.241,40

COOPERATIVA PESCATORI PO

S.C.

Sede Legale: Via Roma, 207

45018 - SCARDOVARI DI PORTO TOLLE (RO)


P.IVA/Cod. Fiscale/N. Iscrizione Registro Imprese Rovigo: 00243290293

REA16517 - Albo Coop.ve N. A100500

Capitale Sociale Euro 8.472,00 i.v.

Telefono 0426.389180

Fax 0426.389958



Spett.le

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RO

Cod. Fiscale: [REDACTED]

Riepilogo Competenze del Mese di NOVEMBRE / 2010

01	VONGOLE V.GROSSE	REALIZZO VENDITA	1.281,41
65	V.CONT.GROSSE NON PAGATE	REALIZZO VENDITA	-40,01
		- SPESE DI GESTIONE	248,28
		TOTALE REALIZZO VENDITE	993,12
		TOTALE FATTURE CONFERIMENTI	993,12
		- ONERI PREVIDENZIALI (INPS/INAIL)	96,43
		SPESE ANTICIPATE	-105,10
		ACCONTO	-350,00
		TOTALE A PAGARE	441,59

ALLEGATO - 4 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

4	Direttiva 2006/113/CE/ del 12 dicembre 2006	Pag.7
---	---	-------

DIRETTIVA 2006/113/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 12 dicembre 2006****relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura****(versione codificata)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura ⁽²⁾, è stata modificata in modo sostanziale ⁽³⁾. Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.

(3) È necessario salvaguardare talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario d'azione in materia di ambiente ⁽⁴⁾ prevede che vengano fissati in comune gli obiettivi di qualità che determinano le varie esigenze cui un ambiente deve soddisfare e che vengano definiti, in particolare, i parametri rilevanti per la qualità delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura.

(5) La disparità delle disposizioni in vigore negli Stati membri in materia di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura può creare una disuguaglianza nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

(6) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri devono designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione.

(7) Per assicurare il controllo della qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, è necessario procedere ad un numero minimo di prelievi di campioni ed effettuare la misurazione dei parametri indicati nell'allegato I. Tali prelievi potranno essere ridotti in numero o soppressi in funzione dei risultati delle misurazioni.

(8) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri ed è di conseguenza necessario prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.

(9) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. Detta cooperazione deve essere realizzata in seno al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ⁽⁵⁾.

(10) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate alla molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

⁽²⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁽³⁾ V. allegato II, Parte A.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.

Articolo 2

I parametri applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

3. Per quanto riguarda gli scarichi delle sostanze contemplate dai parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», le norme di emissione stabilite dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁽¹⁾, sono applicate contemporaneamente agli obiettivi di qualità nonché agli altri obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare quelli relativi al campionamento.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano le acque destinate alla molluschicoltura e possono in seguito procedere a designazioni supplementari.

2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato I.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alla presente direttiva quando i campioni di queste acque prelevati nello stesso punto per un periodo di dodici mesi, con la frequenza minima prevista nell'allegato I, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 nonché le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, per quanto riguarda:

a) il 100 % dei campioni per i parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli»;

b) il 95 % dei campioni per i parametri «salinità» e «ossigeno disciolto»;

c) il 75 % dei campioni per gli altri parametri indicati nell'allegato I.

Quando, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, la frequenza dei campionamenti per tutti i parametri indicati nell'allegato I, ad eccezione dei parametri «sostanze organo-alogenate» e «metalli», è inferiore a quella indicata nell'allegato I, i valori e le osservazioni di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere rispettati per tutti i campioni.

2. L'inosservanza dei valori fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 3 o delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I non viene presa in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se è causata da una catastrofe.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti, la cui frequenza minima è indicata nell'allegato I.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti conformemente all'articolo 3 e delle osservazioni di cui alle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza dei campionamenti può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento della qualità delle acque, l'autorità competente può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato conformemente all'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, l'autorità competente accerta se tale inosservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelievo dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. I metodi di analisi di riferimento da utilizzare per la determinazione del valore dei parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

Le misure di applicazione della presente direttiva non devono in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

⁽¹⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in qualsiasi momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli contemplati nella presente direttiva.

Articolo 10

Qualora uno Stato membro intenda designare acque destinate alla molluschicoltura nelle immediate vicinanze della frontiera di un altro Stato membro, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate, previa concertazione, da ciascuno Stato membro interessato. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell'allegato I sono adottate dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2006/44/CE e secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 della stessa direttiva.

Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

- a) le acque designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;
- b) la revisione della designazione di alcune acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'articolo 9.

2. In caso di ricorso all'articolo 11, lo Stato membro deve informarne immediatamente la Commissione, indicando i motivi e i limiti di tempo.

3. Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 14

Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽¹⁾. Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La direttiva 79/923/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO I

REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE ALLA MOLLUSCHICOLTURA

	Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
1.	pH unità pH		7 — 9	— Elettrometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento	Trimestrale
2.	Temperatura °C	La differenza di temperatura provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre 2 °C la temperatura misurata nelle acque non influenzate		— Termometria La misurazione viene eseguita sul posto al momento del campionamento	Trimestrale
3.	Colorazione (dopo filtrazione) mg Pt/l		Dopo filtrazione il colore dell'acqua, provocato da uno scarico, non deve discostarsi — nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico — di oltre 10 mg Pt/l dal colore misurato nelle acque non influenzate	— Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm Metodo fotometrico, secondo gli standard della scala platino-cobalto	Trimestrale
4.	Materie in sospensione mg/l		L'aumento del tenore di materie in sospensione provocato da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 30 % il tenore misurato nelle acque non influenzate	— Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, essiccazione a 105 °C e pesatura — Centrifugazione (tempo minimo: 5 minuti; accelerazione media di 2 800 — 3 200 g) essiccazione a 105 °C e pesatura	Trimestrale
5.	Salinità ‰	12 — 38 ‰	≤ 40 ‰ La variazione della salinità provocata da uno scarico non deve superare, nelle acque destinate alla molluschicoltura influenzate da tale scarico, di oltre il 10 % la salinità misurata nelle acque non influenzate	Conduttometria	Mensile
6.	Ossigeno disciolto % di saturazione	≥ 80 %	≥ 70 % (valore medio) Se una singola misurazione indica un valore inferiore al 70 % le misurazioni vengono proseguite Una singola misurazione può indicare un valore inferiore al 60 % soltanto qualora non vi siano conseguenze dannose per lo sviluppo delle popolazioni di molluschi	Metodo di Winkler Metodo elettrochimico	Mensile, con almeno un campione rappresentativo del basso tenore di ossigeno presente nel giorno del prelievo. Tuttavia se si presentano variazioni diurne significative saranno effettuati almeno due prelievi al giorno

	Parametri	G	I	Metodi di analisi di riferimento	Frequenza minima dei campionamenti e delle misurazioni
7.	Idrocarburi di origine petrolifera		<p>Gli idrocarburi non devono essere presenti nell'acqua in quantità tale:</p> <ul style="list-style-type: none"> — da produrre un film visibile alla superficie dell'acqua e/o un deposito sui molluschi — da avere effetti nocivi per i molluschi 	Esame visivo	Trimestrale
8.	Sostanze organo-alogenate	La limitazione della concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura	La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e per le loro larve	Cromatografia in fase gassosa, previa estrazione mediante appropriati solventi e purificazione	Semestrale
9.	<p><i>Metalli</i></p> <p>Argento Ag Arsenico As Cadmio Cd Cromo Cr Rame Cu Mercurio Hg Nickel Ni Piombo Pb Zinco Zn mg/l</p>	La concentrazione di ogni sostanza nella polpa del mollusco deve essere tale da contribuire, a norma dell'articolo 1, alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura	<p>La concentrazione di ogni sostanza nell'acqua o nella polpa del mollusco non deve superare un livello tale da provocare effetti nocivi per i molluschi e le loro larve.</p> <p>È necessario prendere in considerazione gli effetti sinergici dei vari metalli</p>	Spettrometria di assorbimento atomico, eventualmente preceduta da concentrazione e/o estrazione	Semestrale
10.	Coliformi fecali/100 ml	≤ 300 nella polpa del mollusco e nel liquido intervallare		Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette, in tre diluizioni. Trapianto delle provette positive su terreno di conferma. Computo secondo il sistema M.P.N. (numero più probabile). Temperatura di incubazione 44 ± 0,5 °C	Trimestrale
11.	Sostanze che influiscono sul sapore dei molluschi		Concentrazione inferiore a quella che può alterare il sapore dei molluschi	Esame gustativo dei molluschi, allorché si presume la presenza di tali sostanze	
12.	Sassitossina (prodotta dai dinoflagellati)				

Abbreviazioni:

G = indicativo

I = vincolante

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modificazione

Direttiva 79/923/CEE del Consiglio
(GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47)

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio
(GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48)

Soltanto l'allegato I, lettera e)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto interno

(di cui all'articolo 16)

Direttiva	Termine di attuazione
79/923/CEE	6 novembre 1981
91/692/CEE	1° gennaio 1993

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/923/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, primo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino	Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13, primo comma, alinea	Articolo 13, paragrafo 1, alinea
Articolo 13, primo comma, primo trattino	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 13, primo comma, secondo trattino	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 13, primo comma, terzo trattino	Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 13, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, terzo comma	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15, paragrafo 1	—
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 18
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

ALLEGATO - 5 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

5	Articolo del quotidiano “La Voce Nuova di Rovigo” del 06.03.2013	Pag.1
---	--	-------

DELTA

Ariano, Corbola, Loreo, Papozze,
Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po

www.lavoicedirovigo.it; e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it; Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

ROSOLINA


Consorzi Delta Nord, Foce Po di Maistra e Moceniga Pesca ieri in municipio

I pescatori vogliono nuove concessioni

La richiesta: "La Provincia ci rilasci pescatori permessi temporanei per pescare a Scardovari"

Massimiliano Beltrame

ROSOLINA - Chieste nuove concessioni nelle lagune di Vallona, Marinetta e Caleri e nelle aree libere. Questo in sostanza hanno messo sul tavolo i moluscoltori a Rosolina. Si è tenuto ieri nella sala consiliare del Comune di Rosolina l'atteso dibattito tra il sindaco Franco Vira e le rappresentanze dei pescatori rosolinesi che, appena venerdì scorso, si erano dati appuntamento di fronte al palazzo municipale per protestare pubblicamente in merito al fenomeno della moria di vongole che sta mettendo in serio pericolo le molluschicoltura del territorio. Il tavolo di discussione ha affrontato le problematiche esposte dai Consorzi Delta Nord, Foce Po di Maistra e Moceniga Pesca, che insistono da una parte sul bisogno di chiarire la demanialità ottenendo nuove concessioni in laguna di Caleri e Vallona, dall'altra esigendo azioni strutturali sull'i-



A pesca di vongole. I Consorzi di Rosolina, dopo la moria di vongole, chiedono alla Provincia nuove concessioni


drodinamismo dell'area lagunare di Marinetta. L'ambito 19 di Marinetta infatti, che riguarda soprattutto il territorio comunale di Porto Viro, sta subendo un evidente depauperamento della molluschicoltura dovuto agli sbalzi di salinità dovuti, secondo i dati riportati dai biologi dell'azienda sanitaria di Adria e agli esperti dell'Università di Ferrara, all'immissione e alle correnti dell'acqua dolce del fiume. Oltre alle autorità comunali rosolinesi, hanno partecipato all'incontro anche il direttore e segretario pro-

assoluta disponibilità di tutti le istituzioni partecipanti". Abbiamo richiesto il rilascio di nuove concessioni nelle lagune di Vallona, Marinetta e Caleri - sottolinea Baruffaldi - e nell'attesa che l'ente regionale conceda nuovi spazi chiediamo che la Provincia di Rovigo si faccia carico attraverso la parte politica del Consorzio di richiedere dei permessi di pesca nelle zone temporanee, a favore delle realtà maggiormente colpite.

"Mi rendo conto che questa richiesta possa apparire una pretesa - sostiene il presidente del Consorzio Delta Nord - ma ritengo sia opportuno dare la possibilità ad alcuni pescatori di lavorare per un certo periodo in zone sino ad oggi ad uso esclusivo come è il caso di Scardovari, nell'ottica di una condivisione dei bisogni a fronte della delicata situazione che stiamo vivendo".

ROSOLINA Caso rifiuti

Un coordinamento anti-discardiche abusive



ROSOLINA - Grazie alla sinergia tra polizia locale e ufficio comunale per l'ambiente e il territorio, è stato attivato a regime straordinario un servizio di monitoraggio per contrastare il dilagante fenomeno dei rifiuti abbandonati. Dopo le diverse segnalazioni di discariche abusive in cui sono abbandonati laterizi e calcinacci, lastre di eternit, pneumatici ed elettrodomestici usati, alcuni residenti della località di Rosolina mare hanno identificato un deposito di amianto lungo l'argine dell'Adige. "Il più grande rammarico è notare come negli

ALLEGATO - 6 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

6	Dispositivo sentenza di Primo Grado, Tribunale di Rovigo – sez. distaccata di Adria del 31.06.2006 , Procedimento Penale n.84/05	Pagg.6
---	--	--------



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROVIGO SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA

nel procedimento penale n. 84/05
nei confronti di

RENZO BUSATTO
FRANCESCO LUIGI TATO'
PAOLO SCARONI
CARLO ZANATTA

portante riunito il n. 10223/02
nei confronti di
CARLO ZANATTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 530, 533 e 535 c.p.

In ordine al reato p.p. dall'art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose, di cui al capo A):

In relazione agli episodi di ricadute oleose

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' e Carlo ZANATTA per le ricadute oleose nei giorni 18.4.1999, 25/26.10.1999, 15.5.2000, 12.3.2001, 5/6.4.2002, 20.5.2002 e 24.5.2002.

Dichiara la penale responsabilità di Renzo BUSATTO per le ricadute oleose del 6/7.10.2004 e 15.9.2005.

Assolve

Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto in relazione alle ricadute oleose dei giorni 24.5.2002, 6/7.10.2004, 15.9.2005.

In relazione alle emissioni di fumo nei casi non consentiti dalla legge
dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' e Carlo ZANATTA per le emissioni dal 1996 al maggio 2002.

Assolve

Carlo ZANATTA, Renzo BUSATTO e Paolo SCARONI perché il fatto non sussiste per le emissioni dal maggio 2002 al 2005.

In ordine al reato p.p. dall'art. 635 c.p. - danneggiamento aggravato, di cui al capo B):

In relazione ai danni conseguenti agli episodi di ricadute oleose,
ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 635 n. 5, e n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' e Carlo ZANATTA per le ricadute dei giorni 18.4.1999, 25/26.10.1999, 15.5.2000, 12.3.2001, 5/6.4.2002, 20.5.2002 e 24.5.2002

Assolve

Renzo BUSATTO perché il fatto non costituisce reato per le ricadute oleose dei giorni 6/7.10.2004 e 15.9.2005

Assolve

Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto per le ricadute oleose dei giorni 24.5.2002 , 6/7.10.2004 e 15.9.2005

In relazione ai danni conseguenti alle emissioni in atmosfera di fumi nei casi non consentiti dalla legge

ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' per il danneggiamento conseguente alle emissioni nel periodo dal 1996 al maggio 2002

Assolve

Carlo ZANATTA e Renzo BUSATTO per non aver commesso il fatto,

Assolve

Paolo SCARONI perché il fatto non costituisce reato

In ordine al reato p.p. dagli artt. 13 co. 5 e 25 co. 7 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – peggioramento vietato delle emissioni, di cui al capo C):

in relazione al peggioramento temporaneo delle emissioni nelle singole giornate contestate,

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' per il periodo dal 1999 al maggio 2002 e di Carlo ZANATTA per il periodo dal 1999 al dicembre 2002.

Assolve

Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto per il periodo dal maggio a dicembre 2002.

Assolve Renzo BUSATTO e Paolo SCARONI perché il fatto non sussiste dall'ottobre 2004 al settembre 2005.

In relazione al peggioramento temporaneo dei valori medi delle emissioni dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' per i peggioramenti dal 1999 al 2002 e di Paolo SCARONI per i peggioramenti dell'anno 2004.

Assolve

Carlo ZANATTA e Renzo BUSATTO per non aver commesso il fatto

In ordine al reato p.p. dall'art. 25 co. 2 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – inosservanza delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 36/1997, di cui al capo D):

Assolve

tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

In ordine al reato p.p. dall'art. 25 co. 2 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, di cui al capo E):

Assolve

tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Per l'effetto di tali dichiarazioni:

Condanna Renzo BUSATTO per il reato di cui al capo A), concesse le attenuanti generiche, al pagamento dell'ammenda di € 130 per ognuno degli episodi, per una pena complessiva di € 260.

Condanna Paolo SCARONI per il reato di cui al capo C), concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di arresto.

Converte la pena ex art. 53 L. n. 689/1981, nella corrispondente pena pecuniaria di € 1140.

Condanna Francesco L. TATO', ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra i reati di cui è ritenuto responsabile, più grave il delitto di danneggiamento, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi sette di reclusione.

Pena sospesa e non menzione.

Condanna Carlo ZANATTA, ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra i reati di cui è ritenuto responsabile, più grave il delitto di danneggiamento, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione.

Converte la pena ex art. 53 L. n. 689/1981, nella corrispondente pena pecuniaria di € 2280.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali indicando le seguenti ripartizioni:

Francesco L. TATO' 80%, Carlo ZANATTA 10%, Paolo SCARONI 8%, Renzo BUSATTO 2%.

Visti gli artt. 538, 539, 540 c.p.p.

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili,

indicando le seguenti ripartizioni:

in ordine ai danni di cui al reato sub A), responsabilità in concorso nella misura del 70% di Francesco L. TATO', del 25% di Carlo ZANATTA, del 5% di Renzo BUSATTO.

in ordine ai danni di cui al reato sub B), responsabilità in concorso nella misura del 85% di Francesco L. TATO', del 15% di Carlo ZANATTA.

in ordine ai danni di cui al reato sub C), responsabilità in concorso nella misura del 85% di Francesco L. TATO', del 10% di Paolo SCARONI, del 5% di Carlo ZANATTA.

Ritenuta la responsabilità dei responsabili civili ENEL S.p.A. e ENEL Produzione S.p.A.,

li condanna al risarcimento del danno in solido con gli imputati in favore delle parti civili che si sono costituite nei loro confronti.

Ritenute le prove acquisite sufficienti per la liquidazione del danno anche in via equitativa,

liquida le seguenti somme, in favore di:

Giorgio Crepaldi in proprio, € 5.000, per i reati sub A) e B).

Crepaldi Giorgio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del "Comitato cittadini liberi – Porto Tolle", € 70.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Balasso Francesco, in proprio e quale esercente la potestà del figlio minore Balasso Davide, € 80.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Donà Enrico, € 30.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Negri Vittorio, € 50.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Mantoan Paolo, € 2.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Italia Nostra – Onlus, € 70.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

WWF – Associazione Italiana Onlus, € 50.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

Lega Ambiente Emilia Romagna, € 5.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

Lega Ambiente Volontariato Veneto, € 5.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

Ritenute le prove acquisite non sufficienti per la liquidazione del danno,
rimette le restanti parti civili avanti al giudice civile competente.

Liquida in loro favore a titolo di provvisoria le seguenti somme,
imputabili ai reati di cui ai capi A), B) e C).

Parco Regionale Veneto del Delta del Po, in persona del Commissario straordinario, € 500.000

Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna, in persona del Presidente pro - tempore, € 200.000

Comune di Adria, nella persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Goro, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Mesola, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Taglio di Po, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Ministero Ambiente E Tutela Del Territorio, € 800.000

Provincia Di Rovigo – Amministrazione Provinciale, € 200.000

Provincia di Ferrara, € 100.000

Regione Emilia Romagna, € 100.000

Regione Veneto, € 10.000.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

Dichiara tenuti e condanna gli imputati, in solido tra loro e con i responsabili civili, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, indicando le seguenti ripartizioni:

Francesco L. TATO' 80%, Carlo ZANATTA 10%, Paolo SCARONI 8%, Renzo BUSATTO 2%.

Liquida in favore delle parti civili le seguenti somme, comprensive di diritti, onorari, spese, cui vanno aggiunti gli accessori di legge:

Ministero Ambiente E Tutela Del Territorio, € 25.000

Provincia Di Rovigo – Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 20.000

Crepaldi Giorgio, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del “Comitato cittadini liberi – Porto Tolle”, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 20.000

Balasso Francesco, in proprio e quale esercente la potestà del figlio minore Balasso Davide ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 20.000

Comune di Goro e Comune di Mesola, ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 30.000


Comune di Porto Tolle, Comune di Rosolina, Comune di Taglio di Po, Comune di Adria, ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 40.000

Donà Enrico, Negri Vittorio, ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 30.000

Mantoan Paolo, € 20.000 su cui operare la compensazione dell'80%.
Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna e Provincia di Ferrara, ai
sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 6.000
Parco Regionale Veneto del Delta del Po, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M.
127/2004 – Tariffa penale, € 20.000
Regione Emilia Romagna, € 12.000
Italia Nostra – Onlus, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa
penale, € 20.000
WWF – Associazione Italiana Onlus, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004
– Tariffa penale, € 20.000
Lega Ambiente Emilia Romagna, € 22.000 su cui operare la compensazione
del 60%.
Lega Ambiente Volontariato Veneto, € 6.000 su cui operare la
compensazione del 60%.
Regione Veneto, € 7 .500, su cui operare la compensazione del 60%.

Termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Adria il 31.3.2006

IL GIUDICE
Lorenzo Miazzi


ALLEGATO - 7 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

7	Dispositivo sentenza Corte d’Appello di Venezia, IV Sezione Penale del 13.02.2009	Pagg.4
---	---	--------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, IV Sezione Penale,
ha pronunciato la presente sentenza:

Visto l' art. 605 c.p. p.,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Distaccata di
Adria 31.3.2006, impugnata dalla parte civile Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dagli imputati e dai responsabili civili,

**In ordine al reato p.p. dall'art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose, di cui al
capo A):**

In relazione agli episodi di ricadute oleose

assolve Francesco L. TATO' per non aver commesso il fatto, e dichiara n.d.p. nei
confronti di Carlo ZANATTA per le ricadute oleose nei giorni 18.4.1999,
25/26.10.1999, 15.5.2000, 12.3.2001, 5/6.4.2002, 20.5.2002 e 24.5.2002
perché i reati sono estinti per prescrizione.

Assolve Renzo BUSATTO per la ricaduta oleosa del 15.9.2005 perché il fatto
non sussiste.

In relazione alle emissioni di fumo nei casi non consentiti dalla legge

assolve Francesco L. TATO' per le emissioni dal 1996 al maggio 2002 per non
aver commesso il fatto, e dichiara n. d. p. nei confronti di Zanatta Carlo per
essersi estinto il reato per intervenuta prescrizione.

**In ordine al reato p.p. dall'art. 635 c.p. - danneggiamento aggravato, di cui
al capo B):**

In relazione ai danni conseguenti agli episodi di ricadute oleose,

assolve Francesco L. TATO' per non aver commesso il fatto; dichiara n.d.p. nei
confronti di Carlo ZANATTA per le ricadute dei giorni 18.4.1999,
25/26.10.1999, 15.5.2000, 12.3.2001 perché i reati sono estinti per intervenuta
prescrizione.

Visto l'art. 604 c.p.p.,

dichiara la nullità della sentenza nella parte in cui condanna in relazione al reato di danneggiamento per la ricaduta oleosa del 20.5.2002, perché il fatto non è stato contestato, e manda alla Cancelleria per dare notizia di questo capo della sentenza al P.M. di primo grado.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di Zanatta Carlo per la ricaduta oleosa del 5/6.4.2002 perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, riqualificato il fatto ex art. 639 c.p.

In relazione ai danni conseguenti alle emissioni in atmosfera di fumi nei casi non consentiti dalla legge

assolve Francesco Tatò per non aver commesso il fatto.

In ordine al reato p.p. dagli artt. 13 co. 5 e 25 co. 7 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – peggioramento vietato delle emissioni, di cui al capo C):

in relazione al peggioramento temporaneo delle emissioni nelle singole giornate contestate,

assolve Francesco L. TATO' per non aver commesso il fatto e dichiara n.d.p. nei confronti di Carlo ZANATTA perché il reato è estinto per prescrizione.

In relazione al peggioramento temporaneo dei valori medi delle emissioni

assolve Francesco L. TATO' e Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto.

Per l'effetto di tali dichiarazioni:

Riduce la pena nei confronti di Renzo BUSATTO per il reato di cui al capo A), ad € 130 di ammenda.

Riduce la pena nei confronti di Carlo ZANATTA a giorni venti di reclusione, convertiti ex art. 53 L. n. 689/1981, alla corrispondente pena pecuniaria di € 760,00 di multa

Visti gli artt. 538, 539, 540, 578, c.p.p.

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande proposte dalle parti civili Parco Regionale Veneto del Delta del Po, Comune di Adria, Comune

di Porto Tolle, Comune di Rosolina, Comune di Taglio di Po, Provincia di Rovigo, Regione Veneto, per intervenuta revoca della costituzione di parte civile.

Dichiara inammissibili gli appelli dei responsabili civili relativamente alle statuizioni in favore delle parti civili che non si sono costituite nei loro confronti (Negri, Donà, Mantoan, Comune di Mesola, Comune di Goro, Regione Emilia Romagna, Legambiente Emilia Romagna, Legambiente Volontariato Veneto, Provincia di Ferrara, Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna).

Dichiara inammissibile l'appello di Zanatta relativamente alle liquidazioni del danno in favore delle parti civili, e conseguentemente conferma la condanna del solo Zanatta in favore delle parti civili Donà e Negri.

Revoca la condanna in favore della parte civile Mantoan Paolo.

Condanna Zanatta Carlo, in solido coi responsabili civili, al risarcimento del danno in favore della parte civile Crepaldi Giorgio in proprio, riducendone la liquidazione ad € 2.500,00.

Condanna Zanatta Carlo in solido coi responsabili civili, in favore della parte civile Balasso Francesco, in proprio e quale esercente la potestà sul minore Balasso Davide, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, assegnando a detta parte, a titolo di provvisoria provvisoriamente esecutiva, la somma di € 40.000,00.

Condanna Zanatta Carlo e Busatto Renzo, a risarcire, rispettivamente nella misura del 95% e del 5%, in solido coi responsabili civili, i danni nei confronti delle seguenti parti civili nei limiti degli importi rideterminati come segue:

- Comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle, € 50.000,00,
- Italia Nostra ONLUS, € 35.000,00,
- WWF-Associazione Italiana ONLUS, € 25.000,00.

Condanna, altresì, Zanatta Carlo e Busatto Renzo a risarcire, rispettivamente nella misura del 95% e del 5%, il danno, liquidato, in favore di ciascuna delle costituite parti civili Legambiente Emilia Romagna e Legambiente Volontariato Veneto, in € 2.500,00.

Revoca le provvisoria liquidate in favore del Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna, Comune di Goro, Comune di Mesola, Ministero Ambiente e tutela del territorio, Provincia di Ferrara, Regione Emilia Romagna, confermando in favore di dette parti la condanna generica al risarcimento del

danno degli imputati (nella misura del 95% per Zanatta e del 5% per Busatto) e, in favore del solo Ministero dell'Ambiente, anche dei responsabili civili in solido.

Condanna gli imputati Zanatta e Busatto, in solido tra loro e (in favore delle parti civili che si sono costituite nei loro confronti) coi responsabili civili, alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado di giudizio, dalle seguenti parti civili, che si liquidano complessivamente per diritti ed onorari come di seguito:

Crepaldi Giorgio in proprio e per il Comitato Cittadini Liberi, € 3.000,00

Balasso Francesco in proprio e per Balasso Davide, € 3.000,00

Donà Enrico, € 3.000,00

Negri Vittorio, € 3.000,00,

oltre spese generali e oneri di legge se dovuti,

Condanna gli imputati Zanatta e Busatto, in solido tra loro e (in favore delle parti civili che si sono costituite nei loro confronti) coi responsabili civili, alla rifusione del 50% delle spese sostenute in questo grado di giudizio, dalle seguenti parti civili, compensando dette spese per l'altra metà, e liquidandole per l'intero nella seguente misura:

- Ministero Ambiente, € 8.000,00
- Comuni di Goro e Mesola complessivamente, € 1.548,00
- Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna
- Legambiente Emilia Romagna, € 3.000,00
- Regione Emilia Romagna, € 3.000,00
- Italia Nostra, € 3.000,00
- WWF, € 3.000,00
- Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna e Provincia di Ferrara, complessivamente € 4.000,00,


oltre spese generali e oneri di legge se dovuti.

Conferma nel resto.

Termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Venezia, 12.3.2009

Il Presidente



ALLEGATO - 8 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

8	Perizia della Procura della Repubblica di Rovigo, Attività Integrative di Monitoraggio Ambientale nell’area del Delta del Po – Sintesi Riassuntiva del marzo 2009.	Pagg.10
---	--	---------



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

N.3946/08NR RG(ex n.4163/2007 RG notizie reato Mod 44)

> Al Ministero dell'Ambiente
c.a. Ministro protempore

> Direzione per la Salvaguardia Ambientale
c.a. Direttore Generale

> Commissione Valutazione di Impatto Ambientale
c.a. Presidente

> Direzione Divisione per la Valutazione di impatto ambientale
di infrastrutture, opere civili e impianti industriali
c.a. Direttore Generale

Via Cristoforo Colombo 33
00148 ROMA

→ Alla Regione Veneto
c.a. Commissione VIA

c.a. Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto
c.a. Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti

All'ARPAV di Rovigo
c.a. Ing. Primo Munari

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI	
Data di arrivo	
Data registraz.	15 APR. 2009
Prot. N.	205502/45.06
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.410.01.1	

Con riferimento al procedimento penale in oggetto e alle note già trasmesse, si invia quale seguito e per quanto di competenza, CTU-sintesi riassuntiva marzo 2009 e due allegati-riguardante attività integrativa di monitoraggio ambientale nell'area del Delta del Po e valutazione delle campagne di prelievi febbraio-maggio08 e luglio-ottobre08.

Si richiede l'invio di tutti gli atti, note o pareri - successivi a quelli già inviati in precedenza a quest'Ufficio- emessi dalla Commissione VIA e/o del gruppo istruttore nonché dalle Direzioni in indirizzo con riferimento all'istruttoria relativa al progetto di riconversione a carbone della Centrale, Enel di Porto Tolle.

Rovigo, 1 aprile 2009

Per copia conforme
all'originale.


Rovigo - 1 APR 2009

IL CANCELLIERE - B3
Rossella Pulze


Il Procuratore della Repubblica
Dott. Dario Curtarello

Il Sostituto Procuratore
Dott.ssa Manuela Fasolato

24. 2007



1/2/09
24/3/08



Procedimento n. 4163/07 Mod. 44

**ATTIVITA INTEGRATIVE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
NELL'AREA DEL DELTA PO**

Sintesi riassuntiva

(marzo 2009)

Il CTU

Dott. Stefano Scarselli



INTRODUZIONE

L'indagine qui riassunta, che si configura come integrativa rispetto alle attività svolte dai CTU nell'ambito dell'Istruttoria in oggetto, è nata dalla seguente constatazione, emersa ben presto nel corso delle attività di consulenza: a fronte di un progetto di riconversione a carbone di un grande impianto di potenza, con conseguente prevedibile significativo impatto ambientale sul territorio interessato, il quadro conoscitivo riguardante lo stato qualitativo dell'aria nel Delta Po, e più in generale nell'area di influenza della CTE, al tempo della presentazione del SIA non risultava ancora adeguatamente investigato e descritto. Tanto meno nello stesso SIA, il quale, sotto questo profilo, dall'esame critico dei CTU era risultato ancor più carente di quanto non fossero le conoscenze già acquisite fino ad allora e desumibili dall'insieme dei dati e delle fonti disponibili, comunque più numerose di quelle considerate da ENEL.

Mancavano soprattutto dati affidabili riguardanti la vasta e cogente problematica dell'inquinamento da aerosol, dato questo non eludibile considerando, in primo luogo, la peculiare tipologia della sorgente (la produzione di polveri sottili costituisce una delle maggiori criticità legate agli impianti di potenza alimentati a carbone), in secondo luogo, la collocazione dell'impianto, sito in una delle aree (il bacino padano) più inquinate a livello planetario, e in terzo luogo non potendosi certo ignorare il rapido aggiornamento della normativa ambientale, ben orientata a definire precisi e sempre più stringenti limiti di emissione/immissione per polveri fini e relativi componenti chimici in tracce, in considerazione delle sempre più chiare e ormai note evidenze scientifiche emergenti circa la loro pericolosità ambientale e sanitaria.

Inoltre, come detto, l'esame del SIA da parte dei CTU aveva fatto emergere con chiarezza che l'inquadramento dello stato qualitativo dell'aria ivi presentato, ancorché parziale, non poteva essere considerato neppure veritiero (come peraltro implicitamente e in parte ammesso dallo stesso gestore in un documento successivo), poiché gravato da oggettive carenze ed errori di valutazione, tanto riguardo ai dati strumentali (si pensi soprattutto ai PM_{10} e all' SO_2 , i cui dati si è dimostrato essere ampiamente sottostimati nel SIA, a causa della vetustà delle strumentazioni e/o di problemi inerenti la corretta taratura delle centraline) quanto alla relativa interpretazione dei medesimi.



Tali limitazioni, peraltro, furono in parte ben evidenziate dalla stessa Commissione VIA ministeriale: nel documento dell'agosto 2007, con il quale sospende il giudizio, il Ministero rileva infatti "... una serie di criticità ..." che non rendevano possibile il giudizio di compatibilità. In quello stesso documento, nelle pagine conclusive, dove si riassumevano per punti gli aspetti del SIA ritenuti, in quella sede, non soddisfacenti e pertanto necessitanti di ulteriori verifiche, il Ministero richiamò espressamente il Gestore alla necessità di approfondire lo studio dell'inquinamento di fondo nell'area vasta interessata dalle ricadute dell'impianto, specie per quanto attiene alla problematica delle polveri (PM₁₀), per le quali sembrava emergere, secondo la stessa Commissione, anche solo con i dati parziali allora disponibili, un quadro tutt'altro che rassicurante. La Commissione VIA faceva inoltre osservare come tale integrazione fosse resa ancor più interessante, oltre che indispensabile al fine della valutazione del background dell'area di indagine, dalla "favorevole" circostanza data dalla sostanziale sospensione dell'attività della CTE.

La corretta conoscenza dello stato qualitativo dell'ambiente "ante operam", costituisce un requisito inalienabile al fine di una corretta VIA; requisito, questo, è bene ribadirlo, tutt'altro che pienamente soddisfatto dal proponente nel SIA e nelle successive integrazioni.

In effetti, ENEL non ha dato concreta risposta a tale sollecitazione, limitandosi, anche nelle relazioni integrative successive al SIA, a riproporre una mera analisi ed interpretazione dei dati relativi a macroinquinanti rilevati per mezzo della propria rete di qualità dell'aria della centrale, ignorando ogni altro dato disponibile sul territorio, e non procedendo ad alcun approfondimento serio, salvo la predisposizione di una campagna puntiforme ed estemporanea (un mese) di monitoraggio e caratterizzazione chimica delle polveri in alcune postazioni prossime alla centrale. Questi ultimi dati però, come si è già avuto modo di spiegare nelle nostre precedenti CT hanno significato meramente indicativo, data la ridotta finestra temporale di monitoraggio e non possono essere considerati come riferimento neppure per una stima dell'impatto della CTE.

Si è già ravvisato nelle nostre precedenti CT come nel SIA, inspiegabilmente, non siano state prese in esame altre fonti di dati, peraltro autorevolissime, quali soprattutto le misurazioni in continuo operate da ARPAV presso la stazione di Ca' Tiepolo (Porto Tolle) dove da molti anni




è attiva una postazione fissa che misura diversi parametri, tra cui a partire dal 2003 anche il PM_{10} (mai misurato dalle postazioni Enel!), ma neppure i diversi studi di biomonitoraggio della qualità dell'aria che hanno interessato il territorio a più riprese, già a partire dal 1990, tra cui quello di dettaglio prodotto nell'ambito del procedimento penale del Tribunale di Rovigo conclusosi nel marzo del 2006 (la cui valenza era stata peraltro sottolineata dalla stessa Commissione VIA ministeriale nel già citato "parere" dell'agosto 2008) e su cui si è basata la sentenza di condanna per danneggiamento alla flora sensibile.

Le campagne di monitoraggio e di approfondimento, predisposte su ordine di codesta Procura quali attività integrative alla CTU, avevano, dunque, lo scopo precipuo di fornire un contributo scientifico serio e avanzato volto a colmare quanto più possibile tali lacune conoscitive, e su cui, come si è detto, si era espressamente pronunciato lo stesso Ministero dell'Ambiente.

Rammento che una prima indagine, quella che si riferisce all'aggiornamento della carta della biodiversità lichenica, svolta dai CTU nel mese ottobre 2007 (a valle di un prolungato stand-by della centrale) e condensata nella precedente CT del luglio 2008, aveva prodotto un primo quadro ad alta definizione spaziale (calcolo dell'indice standardizzato "IBL" in 27 stazioni di misura), ancorché basato su dati indiretti, sull'inquinamento di fondo legato agli inquinanti primari fitotossici, segnatamente SO_2 e, secondariamente, NO_x . Grazie a tale studio, è stato possibile verificare come in assenza di attività dell'impianto termoelettrico, la situazione fosse relativamente migliorata rispetto al recente passato, come testimoniato dalla generalizzata, seppure lenta ripresa della flora lichenica nelle aree agricole e in quelle naturalisticamente più evolute del Delta Po, poste lungo le direttrici di dispersione della CTE; d'altro canto, lo studio aveva altresì fornito ulteriori elementi di conferma riguardo alla pesante interferenza delle emissioni della centrale di Porto Tolle, negli anni di pieno funzionamento, sullo stato di salute della flora sensibile (e dunque sull'inquinamento da SO_2) in ampie aree deltizie; interferenza che, in termini di ruolo preminente della centrale nel causare danneggiamenti alla flora sensibile, è pienamente acclarata, essendo stata oltretutto riconosciuta già nella prima sentenza del processo ENEL del 2006.

Un altro aspetto assai significativo messo in luce da tale indagine di biomonitoraggio, consiste nella palese incompatibilità tra la riattivazione di un grande impianto di potenza alimentato a carbone, ancorché migliorato nelle prestazioni ambientali, e l'ulteriore positiva evoluzione della flora verso condizioni di elevata naturalità; processo, quest'ultimo, non solo auspicabile,




ma che, anzi, sarebbe ragionevole promuovere, in considerazione anche della peculiare vocazione ambientale e naturalistica dell'area del Delta.

La campagna di monitoraggio presentata in questa sede, invece, era tesa in primo luogo all'inquadramento dell'inquinamento di fondo da aerosol nell'area vasta del Delta, inquinamento che, per molti versi si può considerare forse la principale fra le criticità riguardanti la qualità dell'aria nel territorio in esame (e più in generale su macroscale). Altro obiettivo, era quello di verificare eventuali problematiche inerenti la corretta gestione delle centraline, sotto il profilo della qualità dei dati, non solo per inquinanti "critici", come quelli in traccia legati alle polveri fini, ma più in generale di tutti i parametri monitorati e disciplinati dalla normativa. A tale scopo, l'intera attività di monitoraggio condotta dalle ARPA del Veneto e dell'Em. Romagna, è stata attentamente seguita, esaminata e valutata dalla Prof. Laura Tositti (Università di Bologna), individuata quale responsabile e garante scientifico dell'indagine, di comune accordo tra lo scrivente, quale CTU della Procura (e di cui la Prof. Tositti è ausiliario nel presente Proc.) e i responsabili di ARPAV e ARPA-Fe, le cui strutture si sono fatte carico della predisposizione delle stazioni di monitoraggio con adeguate strumentazioni, della gestione delle stesse e di parte delle analisi di laboratorio. La Prof. Tositti, oltre a coordinare tutta l'indagine ed i diversi soggetti coinvolti, ha eseguito in proprio o appoggiandosi a laboratori terzi di fiducia, alcune analisi di laboratorio e, soprattutto, ha curato direttamente tutte le elaborazioni dei dati e le relative interpretazioni, entrambe condensate nelle due pregevoli relazioni allegate alla presente.

CAMPAGNE DI MONITORAGGIO A CA' MELLO E BOSCONI DELLA MESOLA

Al di là di alcune difficoltà e problemi emersi nel corso delle campagne di misura, sia tecnici che di natura gestionale, che hanno in parte limitato la possibilità di osservazioni complete in alcuni periodi di monitoraggio particolarmente interessanti (mi riferisco al problema del sostanziale black-out del monitoraggio da parte della centralina di Ca' Mello proprio nei quindici giorni di luglio coincidenti con la riattivazione temporanea della CTE, giustificati dai responsabili ARPAV con una serie di circostanze "accidentali" che suscitano perplessità) di cui si dà ampio e dettagliato conto nelle relazioni tecniche allegate a firma della Prof. Tositti, il bilancio appare più che soddisfacente. Gli elementi salienti emersi possono essere così riassunti:



- Il quadro complessivo che si desume dai dati analizzati conferma l'evidenza di una presenza ubiquitaria di inquinanti primari e secondari legati tanto a fonti di emissione locale, quanto soprattutto regionale in senso stretto (prossimità di ben tre distretti urbano-industrializzati di rilevanti dimensioni nel raggio di 50 km, a Nord, Est e Sud) e regionale in senso lato (valle Padana) e che rivelano una consistente minaccia ambientale ad un'area di elevato interesse naturalistico quale il Delta del Po. Preoccupa soprattutto che tale condizione critica risulti evidente anche in assenza di un insediamento energetico industriale di grandi dimensioni come la centrale di Polesine Camerini, e perfino in un periodo in cui i livelli di concentrazioni di particolato atmosferico dovrebbero risultare non solo bassi in generale, ma addirittura ulteriormente ridotti per effetto delle abbondanti piogge e del conseguente wet scavenging che hanno caratterizzato buona parte del periodo di monitoraggio.
- Ozono e NO₂ hanno esibito valori alquanto confrontabili con quelli di aree urbanizzate.
- Anche per l'inquinamento da polveri, la situazione nel Delta Po, come del resto in tutta la Valpadana, risultava già problematica e preoccupante solo considerando i dati di PM₁₀ registrati dalla centralina ARPAV a Ca' Tiepolo, sia per numero di giorni di superamento della soglia di legge di 50 µg/m³, ma anche per quanto riguarda il rispetto della media annuale (i valori di PM₁₀ sono sempre assai prossimi alla soglia di legge di 40 µg/m³ in tutte le annualità).
- L'analisi dei dati delle presenti campagne di misura relativi all'aerosol dimostra che l'intero Delta non rispecchia condizioni di fondo remoto (cioè di naturalità) ma rappresenta, in entrambe le stazioni (Ca' Mello e Bosco della Mesola), condizioni di background rurale, ossia che la zona è influenzata da sorgenti emissive sì parzialmente locali, ma soprattutto regionali, che ne innalzano i livelli di particolato al di sopra di quanto ci si dovrebbe attendere in un'area protetta. Il polso della situazione lo forniscono i dati di febbraio e metà ottobre che rivelano appieno, nella loro limitatezza temporale, le pessime condizioni atmosferiche prevedibili nel cuore della stagione fredda anche sul Delta in coerenza con l'andamento simultaneamente osservabile in tutto il Bacino padano (in tali periodi il PM₁₀ ha superato quasi costantemente il valore limite di 50 µg/m³ raggiungendo molte volte valori prossimi ad 80-90 µg/m³).

- Anche nei periodi in cui i livelli di particolato atmosferico si abbassano, sia per l'effetto stagionale (massimi invernali minimi nella stagione primaverile estiva) sia per le condizioni meteo (piogge diffuse e prolungate), lo stesso $PM_{2.5}$ presenta valori medi abbastanza alti nonostante le condizioni (apparentemente) remote dell'area delizia; bisogna ricordare che dallo scorso aprile è stata introdotta in Europa la Direttiva sul $PM_{2.5}$ con un valore limite di $25 \mu\text{g}/\text{mc}$ (con due anni tempo da parte degli stati membri per l'assimilazione nelle normative nazionali) che risulta facilmente e frequentemente raggiunto anche in questa zona.
- In particolare, l'elevato rapporto $PM_{2.5}/PM_{10}$ mette in luce una rilevante frazione di particolato fine la cui origine è ascrivibile in buona parte a processi di formazione di aerosol secondario che, con questi livelli di proporzione gravimetrica, suggeriscono una importante influenza di genesi antropica da fonti diffuse. Elevati valori di questo rapporto (fino al 90 % di $PM_{2.5}$ nel PM_{10} , in inverno) sono tipicamente registrati in agglomerati urbani/industriali della pianura Padana (Bologna. Sitecos e ARPA- ER; Ferrara: Perrino e ARPA ER; Città venete (ARPAV). Qui il rapporto è solo leggermente inferiore, dato ascrivibile in buona parte alla stagione calda, pur mostrando valori più elevati nella stagione fredda rispetto a quella primaverile.
- L'importanza dell'aerosol fine/secondario risulta molto bene illustrata dall'analisi delle gravimetrie ottenute con il campionamento a frazionamento dimensionale (impattore a stadi). I dati rivelano inequivocabilmente come la frazione inferiore a $0.45 \mu\text{m}$ sia quella preponderante (massimo contributo ponderale al PM_{10}) seguita dalla frazione compresa tra 0.45 e $0.95 \mu\text{m}$, che cumulativamente rappresentano circa il 50% del PM_{10} e più o meno l'80 % del $PM_{2.5}$. Il dato appare ancor più preoccupante se si considera che è proprio a tali frazioni più fini, e cioè quelle con la maggior capacità di penetrazione delle barriere biologiche, che si trovano anche associate gran parte delle sostanze in tracce più dannose per la salute. E' bene a questo punto ricordare che, il contributo all'inquinamento da polveri delle centrali termoelettriche a combustibile pesante, anche a tecnologia avanzata, riguarda massimamente le polveri fini e ultrafini. Le ultrafini (UFP), benché costituiscano non più del 1-2 % della massa del PM_{10} , sono la componente ritenuta più pericolosa per la salute, sia per le ridotte dimensioni delle



particelle, sia perché costituiscono oltre l'80% del numero delle particelle in atmosfera e sia in quanto veicolano la maggior parte delle sostanze ad azione tossico-nociva (metalli pesanti, idrocarburi...).

- Sono emerse carenze nelle attività di "gestione delle centraline" da parte delle ARPA coinvolte nell'indagine, in riferimento al sistema di taratura, controllo qualità e interconfronto.

E' emerso ad esempio che, per l' SO_2 "... i dati ARPAV un po' in generale sono caratterizzati da un andamento "discretizzato", ossia i dati risultano caratterizzati da valori pari a multipli della sensibilità strumentale" mentre si fa notare "..... come in certi casi la strumentazione automatica utilizzata in campo per i gas traccia, non solo abbia spesso manifestato problemi nelle tarature, ma abbia chiaramente rivelato ridotta sensibilità sia per quanto riguarda i limiti inferiori (limiti di rilevabilità), sia per la capacità di discriminare tra variazioni del segnale minime. Si richiama (e si consiglia) a tal fine la necessità di acquisire strumenti per la misurazione di specie quali SO_2 (e forse anche CO) con migliori prestazioni e più adatte a misurare correttamente livelli allo stato attuale tendenzialmente inferiori di alcuni inquinanti", visto che l' SO_2 in atmosfera è ben presente, anche se efficacemente trasformata nei solfati, specie abbondantemente presente in tutti gli aerosol padani come rilevato anche nel presente studio.

Il concetto di buona condotta nel sistema "taratura, controllo qualità e interconfronto" è alla base di molti degli aspetti lacunosi emersi nell'ambito della "questione" Porto Tolle, ovvero del Proc Penale 3577/01 a carico di ENEL (ad es. discrepanze dei dati SO_2 delle centraline ENEL ed ARPA Veneto ed ER, prima dell'avvio della presente indagine voluta dalla Procura).

In sostanza, queste evidenze, oltre a suggerire la necessità di una più stringente attività di controllo sulle tarature e qualità dei dati per parametri critici come ad esempio l' SO_2 , confermerebbero i dubbi emersi già nei precedenti rapporti dei CTU, e ancor prima nel corso delle indagini svolte nell'ambito dell'Istruttoria 3577/01 (ampiamente argomentate nelle nostre precedenti CT), circa la non piena affidabilità delle misurazioni del parametro SO_2 , in particolare da parte di ARPAV (oltre che di ENEL);

parametro che, sulla base dei dati forniti da altre fonti dirette e indirette (ad es. indice IBL), risultava effettivamente sottostimato dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria della centrale.

Il quadro complessivo fa emergere bene come, stante la situazione oggettivamente critica della qualità dell'aria nell'area deltizia, per di più in una condizione di sostanziale background come quella attuale ad impianto non funzionante, la realizzazione di una centrale a carbone, ancorché a tecnologia avanzata, in considerazione della taglia dell'impianto proposto dal gestore e della tipologia del combustibile impiegato, sia assolutamente da sconsigliare.

Anche considerando, riduttivamente, il solo impatto sul comparto aria, il contributo addizionale della centrale a carbone sarebbe senza dubbio significativo, tale da aggravare ulteriormente una situazione, come visto, già assai pesante di per se, e che richiederebbe, invece, azioni volte semmai alla mitigazione, non potendosi oltretutto trascurare le peculiarità naturalistiche del delta, che ne fanno, com'è noto, un'area particolarmente sensibile e soggetta a tutela.




ALLEGATO - 9 -

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA’ DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL’8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

9	Verbale della Commissione Regionale VIA del 30.06.2009	Pagg.14
---	--	---------



COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.

(L.R. 26 marzo 1999 n. 10, art. 5)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30/06/2009

Il giorno 30/06/2009 alle ore 09.00 in Venezia, presso la sala riunioni della sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99 – Venezia, è stata convocata la Commissione Regionale V.I.A. tramite nota prot. n° 326451/45.07 del 16/06/2009 e nota prot. n° 338053/45.07 del 23/06/2009 con il seguente ordine del giorno:

1. (h.09.15) *Approvazione verbale seduta precedente;*

Provincia di Venezia

2. (h.09.30) *CANTIERE CELLI SRL – Nuovo centro nautico da diporto – darsena, rimessaggio, centro servizi, attrezzature sportive a S. Elena Venezia – Comune di localizzazione: Venezia (VE) – Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 – Discussione;*

Provincia di Treviso

3. (h.09.45) *COMUNE DI LORIA – Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da processo fotovoltaico in località Castione, denominata "La Piccola" – Comune di localizzazione: Loria (TV) – Procedura di Screening ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 04/08;*

Provincia di Verona


4. (h.10.00) *AUTODROMO DEL VENETO SPA – Autodromo del Veneto "Motorcity" Comuni di localizzazione: Vigasio, Trevenzuolo (VR) – Comuni interessati: Nogarole Rocca, Mozzecane, Erbè, Isola della Scala, Povegliano Veronese (VR) – Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 20 della L.R. n. 10/99 – Presentazione;*

Provincia di Vicenza

5. (h.10.15) *IDROELETTRICHE RIUNITE SPA – Progetto di rinnovo della concessione di derivazione dal fiume Bacchiglione per uso idroelettrico in Comune di Longare – Centrale di Colzè – Comune di localizzazione: Longare (VI) – Procedura di Screening ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 04/08;*

Provincia di Padova

6. (h.10.30) *COMUNE DI VIGODARZERE – Progetto di sistemazione idraulica del territorio a nord di Terraglione in Comune di Vigodarzere – Comune di localizzazione: Vigodarzere (PD) – Procedura di Screening ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/99 – Esito;*



Provincia di Padova e Rovigo

7. (h. 10.45) GEA SRL – Discarica per rifiuti non pericolosi – Comune di localizzazione: S. Urbano (PD) – Comuni interessati: Vighizzolo d'Este, Piacenza d'Adige (PD), Badia Polesine, Lendinara, Lusia (RO) – Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 – Discussione;

Provincia di Rovigo

8. (h.11.00) POLESINE ACQUE S.p.A. – Ampliamento impianto di depurazione di S. Apollinare – Comune di interessato: Rovigo (RO) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99 – Discussione;
9. (h.11.00) ENEL PRODUZIONE SPA – Centrale termoelettrica di Porto Tolle. Trasformazione a carbone dell'impianto. Aggiornamento del parere a seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Comune di localizzazione: Porto Tolle (RO) – Procedura di V.I.A. Statale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 — Discussione;
10. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti alla riunione i seguenti componenti “fissi” della Commissione:

Ing. Silvano Vernizzi	Segretario alle Infrastrutture e Mobilità – Presidente
Avv. Paola Noemi Furlanis	Dirigente Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti – Vice-Presidente
Dott. Paolo Bortolami	Delegato dal Direttore Generale ARPAV
Arch. Ivan Favaretto	Componente esperto
Prof. Antonio Mantovani	Componente esperto
Dott. Franco Secchieri	Componente esperto
Arch. Filippo Tonero	Componente esperto
Ing. Riccardo Zoppellaro	Componente esperto


Sono presenti inoltre il Prof. Antonio Dal Prà, l'Ing. Fabio Muraro ed il Prof. Gabriele Scaltriti, Consulenti esperti della Commissione.

Risultano assenti il Dott. Gerry Boratto, l'Ing. Guido Cuzzolin (giustificato), l'Ing. Silvia Galli (giustificato) e l'Ing. Giampietro Gavagnin (giustificato), Componenti esperti della Commissione.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il funzionario dell'Unità Complessa V.I.A. Eva Maria Lunger.

Alle ore 09.40 l'Ing. Silvano Vernizzi, in qualità di Presidente della Commissione V.I.A., dichiara aperta la riunione ed avvia l'esame dei punti all'ordine del giorno.

omissis



omissis

Alle ore 10.20 entra il Dott. Gerry Boratto, Componente esperto della Commissione.

omissis

omissis



9. *ENEL PRODUZIONE SPA – Centrale termoelettrica di Porto Tolle. Trasformazione a carbone dell'impianto. Aggiornamento del parere a seguito della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Comune di localizzazione: Porto Tolle (RO) – Procedura di V.I.A. Statale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86 — Discussione;*

Risultano presenti il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV della Provincia di Rovigo Ing. Primo Munari ed il Dott. Marco Ruin delegato dal Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della medesima Provincia

E' presente il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera Ing. Roberto Morandi, mentre risultano assenti il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo, il Dirigente dell'Unità Periferica Genio Civile di Rovigo ed il Dirigente dell'Unità di Progetto Energia.

Inoltre sono presenti il Dott. Alberto Munari del Dipartimento Provinciale ARPAV della Provincia di Rovigo e per il Comune di Porto Tolle il Sindaco Dott. Silvano Finotti, l'Assessore Dott.ssa Silvana Mantovani, l'Assessore Dott. Ivano Gibin e l'Assessore Dott. Raffaele Crepaldi.

In rappresentanza del proponente sono presenti per eventuali chiarimenti, al di fuori della sala in cui è riunita la Commissione, l'Ing. Michela Coletto, il Dott. Giuseppe Stigliano.

Il rappresentante del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo Dott. Primo Munari deposita una relazione che viene allegata agli atti del presente verbale.

Alle ore 11.35 il Presidente sospende la seduta.

La relazione depositata dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo viene esaminata in modo approfondito dalla Commissione unitamente ai rappresentanti ARPAV e trova, con unanime accordo, sintesi e recepimento nel parere nella voce sotto riportata come Valutazioni conclusive.

Alle ore 13.10 il Presidente riavvia la seduta.

Prende la parola, in qualità di referente del gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. il Prof. Antonio Mantovani, il quale illustra i vari passaggi procedurali dell'intervento in oggetto soffermandosi sinteticamente sui seguenti punti:

- parere n. 149 della Commissione Regionale V.I.A. del 17/01/2007;
- parere di compatibilità ambientale della Commissione tecnica VIA VAS del MATTM n. 285 del 29/04/2009;
- parere del Ministero Beni e Attività Culturali di cui alla nota prot. DG-PAAC-3650 del 16/03/2009;
- parere di VINCA della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi di cui alla relazione istruttoria tecnica del Comitato del 29/06/2009 N. REG/2009/88;
- procedimento giudiziario n. 4163/2007 RG notizie di reato art. 44 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rovigo a seguito del quale sono stati incaricati alcuni esperti per la redazione di relazioni sulla qualità dell'aria, sulle tecnologie previste per l'impianto in questione nonché sulla valutazione del parere regionale;
- nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo pervenuta in data odierna.

Il Prof. Mantovani rende noto che la proposta di nuovo parere del gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A. che andrà ad illustrare ha tenuto conto di tutti i suddetti fatti sopravvenuti dopo l'espressione del parere regionale precedente nonché delle controdeduzioni del proponente relative alle perizie dei CTU.



Il referente del gruppo istruttorio afferma che la tecnologia che veniva proposta da Enel per la realizzazione della Centrale a carbone non è cambiata e informa che la parte analitica del progetto è stata aggiornata per quanto riguarda la qualità dell'aria, i sistemi di monitoraggio, le emissioni in atmosfera (in particolare il controllo del mercurio in continuo).

Il relatore prosegue informando che, altresì, sono sopraggiunte delle novità dal punto di vista legislativo e, in merito, rende noto che l'art. 30 della L.R. n. 36/1997 istitutiva del Parco regionale del Delta del Po il quale recita :

“Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.

1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;

b) è vietata la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi nel sottosuolo” è stato, di fatto, superato dal seguente art. 5bis dalla L. 33/2009 – Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi – che, altresì, recita:

“Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

Il Prof. Mantovani dichiara, inoltre, che le condizioni imposte dall'art. 5bis dalla L. 33/2009 rispetto al progetto dell'impianto in oggetto, verificate dal gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., rispettano le condizioni in questione.

Lo stesso ricorda che la Centrale di Porto Tolle a carbone è un impianto importante con potenza elettrica prevista, in tre gruppi uguali, pari a 1900 MWe, pari a circa il 40% della richiesta di energia elettrica della Regione Veneto, in cui l'aspetto delle emissioni in atmosfera riveste una certa rilevanza e aggiunge che, considerata la carenza di produzione di energia elettrica in Regione Veneto, la centrale proposta dal proponente, dal punto di vista programmatico, compensa le relative necessità.

Per quanto riguarda il quadro ambientale, il referente del gruppo istruttorio dichiara che il progetto della Centrale di Porto Tolle a carbone rispetta le migliori tecniche disponibili previste dalle linee guida europee e nazionali, recepite anche dal MATTM.

Lo stesso rende noto che il controllo degli ossidi di azoto è previsto con tecnologia selettiva catalitica deNOx che garantisce un rendimento molto elevato, che è previsto un sistema di filtri a manica atti ad abbattere le polveri inquinanti che derivano dai fumi di combustione e che, inoltre, è previsto un sistema di lavaggio finale, costituito da un desolfatore, in cui entrano i gas depolverati.

Il Prof. Mantovani afferma che l'efficienza dei filtri a manica è importante in quanto anche il gesso che viene prodotto e poi venduto sarà di qualità più alta e aggiunge che, dal punto di vista dei controlli in continuo delle emissioni in atmosfera, il progetto in questione prevede le migliori tecnologie.

Lo stesso prosegue l'esposizione soffermandosi sulla trattazione delle seguenti caratteristiche dell'impianto oggetto della procedura di V.I.A. in oggetto:

- altezza del camino pari a 250 metri con velocità di uscita dei fumi pari a 29 metri/s che garantisce un'altezza molto elevata del pennacchio con conseguente dispersione e diluizione in atmosfera degli inquinanti e ricadute a terra meno pericolose (ad eccezione dei metalli);
- livelli di qualità dell'aria, su base annuale, dal punto di vista delle ricadute, nelle zone a maggiore ricaduta ovvero: 2% del livello di inquinamento dell'aria rispetto al livello di qualità della stessa previsto dalla normativa per gli ossidi di azoto e per gli ossidi di zolfo; valori molto più bassi per gli altri macro o micro inquinanti pari a 1% per l'arsenico e pari allo 0,01% per diossine o IPA, pari allo 0,2-0,3% per il cadmio e nichel;
- livelli critici pari al 33% per ricadute degli inquinanti in tempi molto brevi di 18-35 ore;
- alternative progettuali dell'impianto proposto, scenari che prevedono le soluzioni della centrale alimentata a carbone, ad olio combustibile BTZ e a gas naturale.



Il Prof. Mantovani passa quindi alla lettura della proposta di prescrizioni e raccomandazioni e relativa premessa, a seguito anche del contributo e confronto con i rappresentanti di ARPAV, e del deposito della nota allegata al presente verbale che viene utilizzata ai fini della stesura del parere e delle relative valutazioni conclusive e prescrizioni, inserite nella proposta di parere favorevole del gruppo istruttorio:

Valutazioni conclusive

Lo Studio di Impatto Ambientale prodotto da Enel presenta carenze approfonditive nel confronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative.

E' del tutto evidente che, ad esempio, le emissioni in atmosfera di un impianto alimentato a gas naturale di pari potenza sarebbero decisamente inferiori rispetto a quello proposto.

L'ambientalizzazione dell'attuale impianto alimentato a olio combustibile rispetto all'impianto proposto appare confrontabile dal punto di vista delle emissioni atmosferiche.

Peraltro, la legge 33/2009 di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, all'art. 5 bis recita:

"Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica

1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

La lettura dell'articolo conduce alla conclusione che l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido possa essere effettuata purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al D.Lgs. 152/2006, come è nel caso di specie.

Infine, considerata l'importanza dell'emissione dei microinquinanti, la Commissione ritiene di imporre delle prescrizioni restrittive sulle emissioni massiche al fine di ridurre a valori compatibili con la qualità dell'aria le immissioni inquinanti.

A. Modifiche alle Prescrizioni del Parere della CTVIA

1. La prescrizione n° 4 del Parere CTVIA sia così sostituita: *"Le emissioni massiche annue totali di metalli e loro composti (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Sb, Se, Sn, Te, Tl e V), in condizioni di normale funzionamento, calcolate come medie di almeno 5 campionamenti/anno - ciascun campionamento riferito ad una durata di circa 8 h -, non dovranno superare le 3,0 tonn/anno (esprese come metalli). I valori di emissione dei metalli e loro composti, espressi in mg/Nm³ tenore di O₂ al 6%, gas secchi, dovranno inoltre rispettare i limiti orari dimezzati previsti per impianti con potenza termica nominale superiore a 100 MW, come stabilito dalla sezione 6 della Parte II dell'Allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; i limiti non si applicano nelle fasi di fermata ed avvio e ad una potenza al di sotto del minimo tecnico."*
2. La prescrizione n° 5 del Parere CTVIA sia così sostituita: *"Le emissioni massiche annue totali di IPA e PCDD/F, in condizioni di normale funzionamento, calcolate come medie di almeno 5 campionamenti/anno - ciascun campionamento riferito ad una durata di circa 8 h -, non dovranno rispettare le quantità di 0,5 kg/anno e 0,1 g/anno, rispettivamente. I valori di emissione degli inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono rispettare i limiti dimezzati di cui ai punti 1.1 ed 1.2 della parte II dell'Allegato I alla Parte V dei D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; i limiti non si applicano nelle fasi di fermata ed avvio e ad una potenza al di sotto del minimo tecnico."*

Interviene l'Ing. Morandi il quale chiede se i 5 campionamenti della prescrizione n. 2 si aggiungono ai campionatori in continuo in automatico. Il Prof. Mantovani risponde affermativamente e prosegue la lettura delle prescrizioni.



3. La prescrizione n° 7 del Parere CTVIA sia così sostituita: *“E’ consentita la co-combustione di CDR-Q (combustibile derivato da rifiuto di qualità) alle seguenti condizioni:*
 - *sia utilizzato CDR-Q, prodotto preferibilmente nella Provincia di Rovigo, con un limite massimo del 2% in peso su base oraria, con le modalità stabilite dalla vigente normativa. L’impiego di CDR non dovrà comportare un aumento delle emissioni inquinanti; la fase iniziale (primo anno) dovrà essere oggetto di un’attenta attività di monitoraggio ed audit al fine di verificare con ARPAV il rispetto di detti limiti, con oneri a carico di ENEL;*
 - *complessivamente la quantità di CDR-Q e delle biomasse non potrà eccedere il limite del 5% riferito alla potenzialità termica del combustibile utilizzato;*
 - *lo stoccaggio del CDR-Q dovrà essere effettuato in ambienti chiusi e posti in depressione. Le capacità di stoccaggio sia limitata al fabbisogno di 10 giorni di esercizio.”*
4. La prescrizione n° 10 del Parere CTVIA sia così integrata: *“A monte dei filtri a manica deve essere previsto un sistema di iniezione e dosaggio di adsorbente solido (es. PAC, carbone attivo in polvere) per eventualmente intervenire nel miglioramento dell’abbattimento dei microinquinanti, al fine di garantire i limiti prescritti.”*
5. Nella prescrizione n° 15 del Parere CTVIA sia sostituito: ultrafini con *“PM_{2,5}.”*
6. La prescrizione n° 19 del Parere CTVIA sia così integrata: *“Negli stessi due siti, a cadenza mensile sia inoltre effettuato il controllo di Arsenico, Cadmio, Nichel, IPA, Benzo(a)pirene e diossine; sia inoltre previsto il monitoraggio in continuo del mercurio nell’aria. L’intera rete di monitoraggio Enel della qualità dell’aria sarà ceduta in comodato d’uso gratuito ad ARPAV che gestirà direttamente tutte le operazioni di misura, calibrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, registrazione, elaborazione e valutazione dei dati, con oneri interamente a carico di Enel.”*

Interviene il Dott. Alberto Munari dell’ARPAV di Rovigo, il quale propone di aggiungere nella prescrizione n. 6. il controllo relativamente al Piombo.

7. La prescrizione n° 23 del Parere CTVIA sia così integrata: Ciascun gruppo dovrà essere dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino (SME) per O₂, SO₂, NO_x, CO, NH₃, *“Polveri, COT, Hg, HCl e HF, e di un sistema di campionamento in continuo per IPA e Diossine.”*
8. La prescrizione n° 32 del Parere CTVIA sia così integrata: Dovranno essere effettuate *“in continuo”* le misure di temperatura
9. La prescrizione n° 37 del Parere CTVIA sia così integrata: *“Il progetto definitivo deve tener conto anche della gestione delle acque di dilavamento di piazzali interessati a deposito di materie prime, materie secondarie, rifiuti e residui solidi e liquidi provenienti dagli impianti di abbattimento fumi.”*

Interviene l’Ing. Primo Munari, il quale chiede informazioni relativamente al destino delle acque meteoriche pluviali. Il Prof. Mantovani risponde che queste ultime non sono state considerate e propone di modificare la prescrizione n. 9. nel modo seguente *“La prescrizione n° 37 del Parere CTVIA sia così integrata: “Il progetto definitivo deve tener conto anche della gestione delle acque di prima pioggia (acque di dilavamento di piazzali interessati a deposito di materie prime, materie secondarie, rifiuti e residui solidi e liquidi provenienti dagli impianti di abbattimento fumi).”*

10. Nella prescrizione n° 40 del Parere CTVIA sia eliminata la prima frase: *“I sistemi di illuminazione della centrale devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili.”*

B. Prescrizioni ulteriori della Commissione Regionale V.I.A.

11. Siano recepite le prescrizioni del Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG-PAAC-3650 del 16/03/2009.
12. Siano recepite le prescrizioni del Comitato della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto (Relazione Istruttoria Tecnica n. REG./2009/88 del 29 giugno 2009), come modificate dalla Commissione e di seguito riportate:



1. *Venga obbligatoriamente depositato 90 giorni prima dell'inizio dei lavori e delle attività previste, presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto, il Piano di Monitoraggio già previsto nelle misure di mitigazione inserite nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;*
 2. *Venga depositato in concomitanza al Piano di Monitoraggio e con la medesima tempistica un computo economico attestante la copertura economica riguardante tutte le opere di mitigazione previste e il periodo di monitoraggio di 2 anni previsto nelle mitigazioni indicate nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;*
 3. *Le attività di monitoraggio, previste nella Valutazione di Incidenza al capitolo 3.2 "Mitigazioni", siano concordate con gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto ed i risultati acquisiti siano successivamente depositati presso lo stesso ufficio;*
 4. *Il monitoraggio delle specie faunistiche sia effettuato sull'intera area influenzata (c.d. area vasta, paragrafo 2.3.1.2 "Limiti spaziali e temporali considerati") dalle opere in progetto, a partire dalle fasi di cantiere e per un periodo di almeno 2 anni dopo che l'impianto è entrato in esercizio;*
 5. *Il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario consideri anche l'intera area della Laguna di Barbamarco e si svolga svolgersi in modo da essere in accordo con i tempi di risposta dell'ambiente lagunare stesso ad una possibile sofferenza: quindi il monitoraggio deve svolgersi prima delle attività di dragaggio, alla fine delle stesse ed almeno altre due volte con frequenza quadriennale;*
 6. *I lavori per la realizzazione delle opere di mitigazione siano seguiti da un Direttore dei Lavori con specifica professionalità e competenza documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale, il quale alla fine dei lavori predisponga una "relazione finale con il certificato di regolare esecuzione" da depositarsi presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto;*
 7. *Lo spessore dei sedimenti coprenti gli ambiti prioritari e derivanti dai materiali dragati non superi un terzo della profondità dell'acqua; eventuali sedimenti in eccesso, qualora non riutilizzabili, siano recapitati in apposite discariche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;*
 8. *Considerata la presenza all'interno dell'area di centrale delle specie Falco peregrinus, Circus pygargus e Clamator glandinarius, si operi in fase di cantiere ponendo particolare attenzione alle fasi riproduttive di tali specie e adottando una sorveglianza, da parte di esperti ornitologi, in modo da verificare e vigilare lo stato degli esemplari presenti durante tutto il periodo di cantiere e in modo da fornire indicazioni per una gestione delle attività compatibile con il ciclo vitale delle specie, attuando eventualmente adeguati interventi di compensazione ambientale..*
13. Sia istituito dalla Regione, prima dell'avvio della cantierizzazione, un Osservatorio Ambientale d'intesa con la Provincia di Rovigo, il Comune di Porto Tolle, l'ARPAV e l'azienda ULSS per valutare i vari aspetti ambientali e sanitari, con oneri di funzionamento a carico di Enel.
14. Il numero massimo di avviamenti annui come somma di tutti i gruppi sia inferiore a 50. Dovranno essere limitati gli avviamenti a freddo.
15. Dovrà essere effettuato un Piano di monitoraggio, predisposto e attuato da Enel, ante operam e in fase di esercizio della centrale, supervisionato da ARPAV, con oneri a carico di Enel, della colonna d'acqua, dei sedimenti e dell'ittiofauna locale nel tratto di mare dove avverrà il transhipment e nei tratti di navigazione delle bettoline.

Su suggerimento dell'Ing. Munari e con i contributi del Presidente, dell'Ing. Morandi e del Dott. Boratto, del Dott. Bortolami, nonché del Prof. Mantovani, la Commissione Regionale V.I.A. decide di aggiungere la seguente prescrizione relativamente al problema dei rifiuti:

“Prima dell'avvio della cantierizzazione, si dovrà: - predisporre un piano per la gestione dei materiali di risulta derivanti dall'attività di cantiere, con particolare attenzione alle aree ove sono presenti impianti o serbatoi, e delle terre di drenaggio prodotte durante lo scavo delle vie navigabili; - Predisporre inoltre:



- adeguata relazione tecnica che descriva le fasi di stoccaggio e di riutilizzo dei rifiuti (gesso, ceneri, fanghi) prodotti durante la normale produzione di energia elettrica.
- soluzioni tecniche alternative, ambientalmente compatibili, di deposito temporaneo ed eventuale stoccaggio definitivo di gesso e ceneri nel caso che particolari problemi tecnici o di mercato non consentano il loro immediato riutilizzo.”

C. Raccomandazioni della Commissione Regionale V.I.A.

- 1) Le amministrazioni competenti interessate adottino i “Piani d’azione a breve termine” di cui all’art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci e tempestivi per limitare, e se necessario sospendere, le attività che contribuiscono direttamente al superamento dei valori limite di cui all’Allegato XI della citata direttiva nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qualità dell’aria per NO_x, SO₂, PM₁₀, Ozono.
- 2) Sia messo in atto quanto necessario per adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e/o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
- 3) In sede di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il proponente presenti un Piano di Gestione, Controllo e Dismissione, concordato con ARPAV, in cui siano dettagliati:
 - a. le modalità e la frequenza delle misurazioni dei livelli di radioattività nel carbone utilizzato e nelle ceneri, nonché nelle aree esterne alla centrale secondo le mappe di ricadute presentate, al fine di verificare nel tempo l’eventuale accumulo di radioisotopi. Deve essere prevista l’interruzione dell’esercizio dell’impianto in caso di superamento dei limiti di legge;
 - b. le misure di sicurezza, o i trattamenti alternativi, in caso di malfunzionamento e manutenzione degli impianti di abbattimento fumi;
 - c. le modalità di gestione (stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o riutilizzo) dei rifiuti prodotti e le quantità massime dei rifiuti stoccate; lo stoccaggio dovrà essere fatto in ambienti chiusi;
 - d. la manutenzione del camino per prevenire gli episodi di "smuts";
 - e. le modalità e la frequenza di controllo del tenore di zolfo nel carbone e delle caratteristiche del CDR e biomasse, in particolare del contenuto di cloro;
 - f. le modalità di controllo manuale degli inquinanti emessi in atmosfera con frequenza mensile nei primi tre anni di esercizio e, successivamente, trimestrale;
 - g. le modalità operative ed i controlli ambientali relativi alla fase di dismissione delle strutture, e post-dismissione;
 - h. un Piano operativo di intervento di emergenza in caso di potenziale inquinamento prodotto da sostanze derivanti dalla movimentazione delle chiatte;
 - i. le modalità di misura dell’accumulo di inquinanti nel terreno ante operam ed in fase di esercizio;
 - j. il monitoraggio dell’impatto acustico nell’abitato di Pila e nelle altre aree insistenti sul Parco del Delta del Po secondo i rispettivi strumenti comunali di zonizzazione acustica;
 - k. le codifiche dei rifiuti prodotti, i controlli e le modalità di riutilizzo. In particolare, la classificazione del gesso proveniente dal processo di abbattimento delle emissioni dovrà essere determinata dal competente Ministero;
 - l. le modalità di controllo ambientale durante tutte le fasi di movimentazione del carbone;
 - m. un piano di monitoraggio relativamente ai nuovi scarichi della salamoia, considerato il delicato equilibrio ionico (acqua dolce/salata) tipico dell’ambiente del Delta e della Laguna.
- 4) In riferimento al problema dei periodi di magra del fiume Po, si raccomanda di realizzare un acquedotto con il punto di presa dal Po di Venezia, a monte della centrale di potabilizzazione, prevedendo la possibilità di una derivazione per le esigenze locali.
- 5) Le terre di dragaggio provenienti dall’escavazione della Busa di Tramontana, se compatibili con la normativa vigente, siano utilizzate per la ricostruzione delle arginature dell’Isola di Batteria, utilizzando le migliori tecniche disponibili.

Interviene l’Ing. Primo Munari il quale comunica che ARPAV suggerisce una definizione della questione relativa ai finanziamenti che il proponente dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia che rappresenta



inserendo nel parere la seguente prescrizione: *“Gli oneri che Enel dovrà sostenere per le prestazioni svolte da ARPAV previste nelle prescrizioni della Commissione VIA nazionale e regionale, dovranno essere versati alla Regione Veneto affinché la stessa Regione possa trasferirli quali contribuzioni regionali straordinarie escluse dal patto di stabilità”.*

L'Ing. Morandi interviene informando che la suddetta problematica potrà essere affrontata in fase di AIA, considerando che sono previsti appositi oneri che possono essere trasferiti dal proponente ad ARPAV.

Il Presidente fa presente che il suddetto problema sollevato da ARPAV è di tipo contabile diversamente dalle problematiche ambientali che sono oggetto della procedura di V.I.A. e ritiene, quindi, che la richiesta veicolata dall'Ing. Munari non possa essere attualmente accolta. Il Dott. Bortolami chiede, comunque, che la Commissione Regionale V.I.A. segnali all'Assessorato Regionale competente la suddetta richiesta.

A conclusione dell'esposizione e della successiva discussione sul progetto in oggetto il Presidente invita la Commissione Regionale V.I.A. ad esprimere il voto sulla proposta di parere favorevole proposto dal gruppo istruttorio con la premessa e con il sistema di prescrizioni e raccomandazioni integrate e/o modificate in relazione alle richieste dei presenti e alla nota depositata dal Dipartimento ARPAV Provinciale di Rovigo in data odierna che ha trovato sintesi nella proposta di parere sottoposta a votazione.

La Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto delle indicazioni contenute nelle osservazioni e nei pareri pervenuti, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto pronunciato dalla Commissione Tecnica VIA VAS n. 285 del 29/04/2009 del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, all'unanimità dei presenti, esprime, quindi, il proprio parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, con le seguenti valutazioni conclusive e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

Valutazioni conclusive

Lo Studio di Impatto Ambientale prodotto da Enel presenta carenze approfonditive nel confronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative.

E' del tutto evidente che, ad esempio, le emissioni in atmosfera di un impianto alimentato a gas naturale di pari potenza sarebbero decisamente inferiori rispetto a quello proposto.

L'ambientalizzazione dell'attuale impianto alimentato a olio combustibile rispetto all'impianto proposto appare confrontabile dal punto di vista delle emissioni atmosferiche.

Peraltro, la legge 33/2009 di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, all'art. 5 bis recita:

“Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica


1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

La lettura dell'articolo conduce alla conclusione che l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido possa essere effettuata purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al D.Lgs. 152/2006, come è nel caso di specie.

Infine, considerata l'importanza dell'emissione dei microinquinanti, la Commissione ritiene di imporre delle prescrizioni restrittive sulle emissioni massiche al fine di ridurre a valori compatibili con la qualità dell'aria le immissioni inquinanti.

A. Modifiche alle Prescrizioni del Parere della CTVIA

1. La prescrizione n° 4 del Parere CTVIA sia così sostituita: *“Le emissioni massiche annue totali di metalli e loro composti (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Sb, Se, Sn, Te, Tl e V), in condizioni di normale funzionamento, calcolate come medie di almeno 5 campionamenti/anno -*



ciascun campionamento riferito ad una durata di circa 8 h -, non dovranno superare le 3,0 tonnellate/anno (esprese come metalli). I valori di emissione dei metalli e loro composti, espressi in mg/Nm³ di O₂ al 6%, gas secchi, dovranno inoltre rispettare i limiti orari dimezzati previsti per impianti con potenza termica nominale superiore a 100 MW, come stabilito dalla sezione 6 della Parte II dell'Allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; i limiti non si applicano nelle fasi di fermata ed avvio e ad una potenza al di sotto del minimo tecnico."

2. La prescrizione n° 5 del Parere CTVIA sia così sostituita: *"Le emissioni massiche annue totali di IPA e PCDD/F, in condizioni di normale funzionamento, calcolate come medie di almeno 5 campionamenti/anno - ciascun campionamento riferito ad una durata di circa 8 h -, non dovranno superare le quantità di 0,5 kg/anno e 0,1 g/anno, rispettivamente. I valori di emissione degli inquinanti organici e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono rispettare i limiti dimezzati di cui ai punti 1.1 ed 1.2 della parte II dell'Allegato I alla Parte V dei D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; i limiti non si applicano nelle fasi di fermata ed avvio e ad una potenza al di sotto del minimo tecnico."*
3. La prescrizione n° 7 del Parere CTVIA sia così sostituita: *"E' consentita la co-combustione di CDR-Q (combustibile derivato da rifiuto di qualità) alle seguenti condizioni:*
 - sia utilizzato CDR-Q, prodotto preferibilmente nella Provincia di Rovigo, con un limite massimo del 2% in peso su base oraria, con le modalità stabilite dalla vigente normativa. L'impiego di CDR non dovrà comportare un aumento delle emissioni inquinanti; la fase iniziale (primo anno) dovrà essere oggetto di un'attenta attività di monitoraggio ed audit al fine di verificare con ARPAV il rispetto di detti limiti, con oneri a carico di ENEL;*
 - complessivamente la quantità di CDR-Q e delle biomasse non potrà eccedere il limite del 5% riferito alla potenzialità termica del combustibile utilizzato;*
 - lo stoccaggio del CDR-Q dovrà essere effettuato in ambienti chiusi e posti in depressione. Le capacità di stoccaggio sia limitata al fabbisogno di 10 giorni di esercizio."*
4. La prescrizione n° 10 del Parere CTVIA sia così integrata: *"A monte dei filtri a manica deve essere previsto un sistema di iniezione e dosaggio di adsorbente solido (es. PAC, carbone attivo in polvere) per eventualmente intervenire nel miglioramento dell'abbattimento dei microinquinanti, al fine di garantire i limiti prescritti."*
5. Nella prescrizione n° 15 del Parere CTVIA sia sostituito: ultrafini con *"PM_{2,5}"*
6. La prescrizione n° 19 del Parere CTVIA sia così integrata: *"Negli stessi due siti, a cadenza mensile sia inoltre effettuato il controllo di Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo, Vanadio, Benzo(a)pirene, IPA e diossine; sia inoltre previsto il monitoraggio in continuo del mercurio nell'aria. L'intera rete di monitoraggio Enel della qualità dell'aria sarà ceduta in comodato d'uso gratuito ad ARPAV che gestirà direttamente tutte le operazioni di misura, calibrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, registrazione, elaborazione e valutazione dei dati, con oneri interamente a carico di Enel."*
7. La prescrizione n° 23 del Parere CTVIA sia così sostituita: *"Ciascun gruppo dovrà essere dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino (SME) per O₂, SO₂, NO_x, CO, NH₃, COT, Polveri, HCl e HF, Hg e di un sistema di campionamento in continuo per IPA e Diossine. I segnali di misura, compresi quelli in fase di avvio e fermata, saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare, prima dell'entrata in esercizio, con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi in tali circostanze. Tutta la strumentazione dovrà soddisfare le norme più recenti, anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e le procedure di taratura."*
8. La prescrizione n° 32 del Parere CTVIA sia così sostituita: *"Dovranno essere effettuate in continuo le misure di temperatura degli scarichi delle acque di raffreddamento della centrale con opportune sonde (periodicamente tarate con procedura concordata con ARPAV) poste a vari livelli lungo la*



sezione di scarico, nelle varie configurazioni di esercizio, nel rispetto della normativa vigente. Dovranno inoltre essere effettuate misure periodiche, ed in particolare nei periodi più critici, per verificare il rispetto dei limiti di temperatura nei corpi idrici ricettori. La frequenza e le modalità di dette misure sarà concordata con ARPAV.”

9. La prescrizione n° 37 del Parere CTVIA sia così integrata: “Il progetto definitivo deve tener conto anche della gestione delle acque di prima pioggia (acque di dilavamento di piazzali interessati a deposito di materie prime, materie secondarie, rifiuti e residui solidi e liquidi provenienti dagli impianti di abbattimento fumi).”
10. Nella prescrizione n° 40 del Parere CTVIA sia eliminata la prima frase: “I sistemi di illuminazione della centrale devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili.”

B. Prescrizioni ulteriori della Commissione Regionale V.I.A.


11. Siano recepite le prescrizioni del Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG-PAAC-3650 del 16/03/2009.
12. Siano recepite le prescrizioni del Comitato della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi della Regione Veneto (Relazione Istruttoria Tecnica n. REG./2009/88 del 29 giugno 2009), come modificate dalla Commissione e di seguito riportate:
 1. Venga obbligatoriamente depositato 90 giorni prima dell’inizio dei lavori e delle attività previste, presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto, il Piano di Monitoraggio già previsto nelle misure di mitigazione inserite nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 2. Venga depositato in concomitanza al Piano di Monitoraggio e con la medesima tempistica un computo economico attestante la copertura economica riguardante tutte le opere di mitigazione previste e il periodo di monitoraggio di 2 anni previsto nelle mitigazioni indicate nella relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;
 3. Le attività di monitoraggio, previste nella Valutazione di Incidenza al capitolo 3.2 “Mitigazioni”, siano concordate con gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto ed i risultati acquisiti siano successivamente depositati presso lo stesso ufficio;
 4. Il monitoraggio delle specie faunistiche sia effettuato sull’intera area influenzata (c.d. area vasta, paragrafo 2.3.1.2 “Limiti spaziali e temporali considerati”) dalle opere in progetto, a partire dalle fasi di cantiere e per un periodo di almeno 2 anni dopo che l’impianto è entrato in esercizio;
 5. Il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario consideri anche l’intera area della Laguna di Barbamarco e si svolga svolgersi in modo da essere in accordo con i tempi di risposta dell’ambiente lagunare stesso ad una possibile sofferenza: quindi il monitoraggio deve svolgersi prima delle attività di dragaggio, alla fine delle stesse ed almeno altre due volte con frequenza quadriennale;
 6. I lavori per la realizzazione delle opere di mitigazione siano seguiti da un Direttore dei Lavori con specifica professionalità e competenza documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale, il quale alla fine dei lavori predisponga una “relazione finale con il certificato di regolare esecuzione” da depositarsi presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione del Veneto;
 7. Lo spessore dei sedimenti coprenti gli ambiti prioritari e derivanti dai materiali dragati non superi un terzo della profondità dell’acqua; eventuali sedimenti in eccesso, qualora non riutilizzabili, siano recapitati in apposite discariche, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 8. Considerata la presenza all’interno dell’area di centrale delle specie *Falco peregrinus*, *Circus pygargus* e *Clamator glandinarius*, si operi in fase di cantiere ponendo particolare attenzione alle fasi riproduttive di tali specie e adottando una sorveglianza, da parte di esperti ornitologi, in modo da verificare e vigilare lo stato degli esemplari presenti durante tutto il periodo di cantiere e in modo da fornire indicazioni per una gestione delle attività compatibile con il ciclo vitale delle specie, attuando eventualmente adeguati interventi di compensazione ambientale.



13. Sia istituito dalla Regione, prima dell'avvio della cantierizzazione, un Osservatorio Ambientale d'intesa con la Provincia di Rovigo, il Comune di Porto Tolle, l'ARPAV e l'azienda ULSS per valutare i vari aspetti ambientali e sanitari, con oneri di funzionamento a carico di Enel.
14. Il numero massimo di avviamenti annui come somma di tutti i gruppi sia inferiore a 50. Dovranno essere limitati gli avviamenti a freddo.
15. Dovrà essere effettuato un Piano di monitoraggio, predisposto e attuato da Enel, ante operam e in fase di esercizio della centrale, supervisionato da ARPAV, con oneri a carico di Enel, della colonna d'acqua, dei sedimenti e dell'ittiofauna locale nel tratto di mare dove avverrà il transhipment e nei tratti di navigazione delle bettoline.
16. Prima dell'avvio della cantierizzazione, si dovrà:
 - predisporre un piano per la gestione dei materiali di risulta derivanti dall'attività di cantiere, con particolare attenzione alle aree ove sono presenti impianti o serbatoi, e delle terre di drenaggio prodotte durante lo scavo delle vie navigabili;
 - Predisporre inoltre:
 - adeguata relazione tecnica che descriva le fasi di stoccaggio e di riutilizzo dei rifiuti (gesso, ceneri, fanghi) prodotti durante la normale produzione di energia elettrica.
 - soluzione tecniche alternative, ambientalmente compatibili, di deposito temporaneo ed eventuale stoccaggio definitivo di gesso e ceneri nel caso che particolari problemi tecnici o di mercato non consentano il loro immediato riutilizzo.

C. Raccomandazioni della Commissione Regionale V.I.A.

1. Le amministrazioni competenti interessate adottino i "Piani d'azione a breve termine" di cui all'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, nei quali dovranno essere previsti provvedimenti efficaci e tempestivi per limitare, e se necessario sospendere, le attività che contribuiscono direttamente al superamento dei valori limite di cui all'Allegato XI della citata direttiva nel caso si verifichino i superamenti dei limiti di qualità dell'aria per NO_x, SO₂, PM₁₀, Ozono.
2. Sia messo in atto quanto necessario per adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 e/o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
3. In sede di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il proponente presenti un Piano di Gestione, Controllo e Dismissione, concordato con ARPAV, in cui siano dettagliati:
 - a. le modalità e la frequenza delle misurazioni dei livelli di radioattività nel carbone utilizzato e nelle ceneri, nonché nelle aree esterne alla centrale secondo le mappe di ricadute presentate, al fine di verificare nel tempo l'eventuale accumulo di radioisotopi. Deve essere prevista l'interruzione dell'esercizio dell'impianto in caso di superamento dei limiti di legge;
 - b. le misure di sicurezza, o i trattamenti alternativi, in caso di malfunzionamento e manutenzione degli impianti di abbattimento fumi;
 - c. le modalità di gestione (stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o riutilizzo) dei rifiuti prodotti e le quantità massime dei rifiuti stoccate; lo stoccaggio dovrà essere fatto in ambienti chiusi;
 - d. la manutenzione del camino per prevenire gli episodi di "smuts";
 - e. le modalità e la frequenza di controllo del tenore di zolfo nel carbone e delle caratteristiche del CDR e biomasse, in particolare del contenuto di cloro;
 - f. le modalità di controllo manuale degli inquinanti emessi in atmosfera con frequenza mensile nei primi tre anni di esercizio e, successivamente, trimestrale;
 - g. le modalità operative ed i controlli ambientali relativi alla fase di dismissione delle strutture, e post-dismissione;
 - h. un Piano operativo di intervento di emergenza in caso di potenziale inquinamento prodotto da sostanze derivanti dalla movimentazione delle chiatte;
 - i. le modalità di misura dell'accumulo di inquinanti nel terreno ante operam ed in fase di esercizio;
 - j. il monitoraggio dell'impatto acustico nell'abitato di Pila e nelle altre aree insistenti sul Parco del Delta del Po secondo i rispettivi strumenti comunali di zonizzazione acustica;



- k. le codifiche dei rifiuti prodotti, i controlli e le modalità di riutilizzo. In particolare, la classificazione del gesso proveniente dal processo di abbattimento delle emissioni dovrà essere determinata dal competente Ministero;
 - l. le modalità di controllo ambientale durante tutte le fasi di movimentazione del carbone;
 - m. un piano di monitoraggio relativamente ai nuovi scarichi della salamoia, considerato il delicato equilibrio ionico (acqua dolce/salata) tipico dell'ambiente del Delta e della Laguna.
4. In riferimento al problema dei periodi di magra del fiume Po, si raccomanda di realizzare un acquedotto con il punto di presa dal Po di Venezia, a monte della centrale di potabilizzazione, prevedendo la possibilità di una derivazione per le esigenze locali.
5. Le terre di dragaggio provenienti dall'escavazione della Busa di Tramontana, se compatibili con la normativa vigente, siano utilizzate per la ricostruzione delle arginature dell'isola di Batteria, utilizzando le migliori tecniche disponibili.

Il Presidente comunica al proponente le determinazioni della Commissione.

10. *Varie ed eventuali.*

Alle ore 14.00 il Presidente chiude i lavori della Commissione.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Avv. Paola Noemi Furlanis

COMITATO “CITTADINI LIBERI”
- PORTO TOLLE -
Via Corridoni Sud,2-45018 Porto Tolle (Ro)
(ex Art.8L.266/91) Cod. Fiscale 90010690296
Telefono / Fax 0426383154



Italia
Nostra
Sezione di Rovigo

Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
E TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

POSTA CERTIFICATA

OGGETTO: CENTRALE TERMOELETTRICA DA 1.980 MW NEL COMUNE DI PORTO TOLLE (ROVIGO) – RIAVVIO PROCEDURA A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI COMPATIBILITA' DSA-DEC-209-873 RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VIA, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3107/2011 E 3569/2012.

OSSERVAZIONI

ALLE INTEGRAZIONI PRODOTTE DA ENEL S.P.A., COME RICHIESTO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CON NOTA DELL'8 GENNAIO 2013 – U.PROT.DVA-2013-0000400.

* * *

Consultati gli atti, tramite il sito internet di Codesta Spett.le Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, come indicato dall'avviso apparso sul quotidiano “Il Corriere della Sera” in data 04 marzo 2013,

i sottoscritti Giorgio CREPALDI, rappresentante legale del comitato “cittadini liberi – Porto Tolle”,
Via Corridoni Sud n.2 – 45010 Porto Tolle (Rovigo) ;
Eddi BOSCHETTI, Presidente dell'Associazione WWF Provinciale di Rovigo Via Cavour n.3,
Palazzo Gran Guardia – 45100 ;
Dante CASERTA, Presidente f.f. del WWF Italia, Via Po 25/c - 00198 Roma

e Donata FISCHETTI, Presidente della Sezione di Rovigo di Italia Nostra onlus con sede in Rovigo Via Cavour n. 3 - Palazzo Gran Guardia - 45100;

per i motivi sotto elencati, SOSTENGONO che il progetto in questione risulta assai pericoloso, inappropriato e in contrasto con la naturale predisposizione del territorio del Delta del Po, in cui la vecchia centrale Enel è collocata.

* * *

Ritenendo ancora validi tutti i rilievi già esposti nel precedente documento del 28 gennaio 2013 (ALL.1) redatto con valore di osservazioni al SIA depositato da Enel S.p.A. il 29 novembre 2012, sui nuovi elaborati prodotti nella documentazione integrativa del 4 marzo 2013, si ravvisa quanto segue:

1 – PREMESSA

Nel SIA (cfr. SIA pagg. 295,296), come area interessata dalla ricaduta al suolo delle emissioni gassose della centrale nel nuovo assetto, viene presa in esame un'area locale detta "vasta" corrispondente a circa 25 x 25 Km e un'area "esterna", avente estensione di 150 x 150 km (cfr. SIA pag.367), sicuramente insufficiente nell'affrontare le crisi di qualità dell'aria sia in ambito locale sia in generale (soprattutto PM10, PM2,5 e precursori dell'inquinamento secondario) nella Val Padana. Sarebbe auspicabile effettuare un appropriato studio modellistico sulle opportune scale di tempo (dall'ora alla stagione) e di spazio sull'incidenza dell'utilizzo del carbone in questa area di crisi ambientale, come poche per questi aspetti in Europa, come dimostra una crescente bibliografia scientifica e le statistiche delle ARPA delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, perlopiù nelle simulazioni di progetto relative alla formazione di polveri viene ignorato il PM 2,5 , di cui sarà normata la concentrazione ambientale quando la centrale di Porto Tolle entrerà in esercizio, prevedendo solamente due centraline per il monitoraggio delle stesse, una in località Cà Mello in comune di Porto Tolle e l'altra a Mesola in provincia di Ferrara (cfr. SIA pagg. 758-759). Vista l'importanza per l'impatto sull'inquinamento atmosferico primario e secondario, tutti gli inquinanti rilevanti e normati dovrebbero essere misurati in continuo al camino, COMPRESI ANIDRIDE CARBONICA, AMMONIACA E PARTICOLATO RESPIRABILE PM10 e PM2.5. Pur presentando un quadro migliorativo delle emissioni annue, grazie all'utilizzo di tecnologia differente a quella attualmente in uso, considerando però che il vecchio assetto è risultato essere (tra l'altro) anche in violazione della normativa sulle emissioni, come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione - sez. III Penale, Reg. Generale 44459/2009 del 11.01.2011 (ALL.2), il proponente si prefigge di ri-avviare una centrale termoelettrica di grossa taglia a combustibile fossile, in un'area già critica dal punto di vista degli ossidi di azoto, del particolato primario, secondario e dell'ozono. Sia la fragilità dell'area deltizia, sia l'hot spot di inquinamento atmosferico della Val Padana, consiglierebbero l'adozione, per ogni nuova o rinnovata emissione di origine

termoelettrica, di INIZIATIVE COMPENSATIVE CERTIFICATE, ovvero accordi attivi fra proponente e attori economici territoriali capaci in via preventiva di eliminare emissioni delle stesse sostanze inquinanti o precursori di inquinanti (in questo caso ossidi di azoto, ossidi di zolfo, PM10, PM 2,5 e metalli pesanti). Tali accordi dovrebbero essere certificati e verificati nell'efficacia dalle autorità locali.


Stante poi la situazione di sofferenza dell'area considerata per le sostanze in questione, sarebbe opportuno che, in linea con l'attuale politica ambientale delle amministrazioni p.es. degli Stati Uniti d'America, si valutasse che il rapporto di compensazione non fosse 1:1 (adatto alla situazione di mantenimento della qualità dell'aria), ma 1,15:1 (adatto a una politica di risanamento della qualità dell'aria).

Le concentrazioni medie orarie nei fumi anidri dovrebbero essere trasmesse ad ARPA, validate e rese di pubblico dominio in tempo quasi reale, secondo un protocollo d'intesa con gli enti locali interessati, provvedendo preventivamente ad elaborare un quadro esaustivo delle emissioni cumulative degli impianti esistenti e funzionanti nell'area di analisi "esterna" presa in esame.

2 - L'INTERFERENZA CON IL SETTORE DELLA PESCA

Nello studio prodotto da Enel (cfr. SIA pag.295), è specificato che le valutazioni sull'interferenza locale al suolo, non includono la porzione di mare presente nell'area a est dalla centrale, proprio in tale ambito, si svolge l'attività della pesca, la rilevanza di questo settore produttivo nell'economia locale dei comuni del Parco del Delta del Po è più che nota, ebbene, nel SIA e nelle successive integrazioni, l'interferenza della nuova CTE a carbone con la principale attività economica del territorio, vale a dire la pesca, è trattata in modo superficiale e incompleto (cfr. SIA pag.307-308, 603-606), da far ritenere che non a caso si sia ommesso di entrare nel merito per i problemi intrinseci legati al transito di chiatte e possibili sversamenti in acqua di carbone e altri materiali pericolosi, oltre che ricadute al suolo di particolato e metalli pesanti. A tal proposito, si pone all'attenzione di codesto Spett.le Ministero, che proprio a est della centrale sono concentrate le aree concesse all'attività di molluschicoltura. Infatti, il tratto di mare in questione (cfr. SIA pag. 235) è indicato come via di transito per la movimentazione dei materiali con chiatte da e per la centrale, tant'è che ivi si estende il percorso principale di Busa di Tramontana e in caso di condizioni meteo marine avverse (come opzione secondaria) il Po di Levante. Tali informazioni sono contenute in dettaglio nella documentazione per il rilascio della concessione demaniale marittima di due specchi acquei di estensione totali di 4.000.000 di m². Proprio nel tratto di mare dove insistono diverse aree in concessione per l'allevamento di mitili, per la precisione entro le 3-5 miglia dalla costa a nord-est della CTE di Polesine Camerini, ve ne sono circa una decina (concesse alle Cooperative: Moceniga, Delta Mar, Albamitili, Pesca Pila e Villaggio Pescatori Pila), altre aree riservate alla coltivazione dei mitili, sono posizionate a sud-est della CTE (concesse al Cons. Coop. Pescatori Polesine,

Bonelli Agroittica, Coop. Miticoltori, Coop. Delta Padano, Coop. S. Giulia, Coop. Adriatico e Cons. Ariano Polesine), come appunto individuato (aree color lilla) nella figura sotto riportata.



Ciò premesso, la richiesta di concessione di due specchi acquei, ciascuno dell'estensione di duemilioni di m², risulta in evidente incompatibilità con la predetta attività di acquacoltura già assentita e che pertanto riceverebbe un grave danno economico dall'intervento in esame; attività peraltro delicatissima anche sotto il profilo dell'igiene degli alimenti.

Risulta poi semplicemente inconcepibile e contrario ad ogni interesse di tutela delle aree demaniali, caricare ulteriormente un tratto di mare di così tale pregio, già fortemente condizionato dalla presenza del Rigassificatore Adriatic LNG, posizionato proprio nel tratto di mare antistante la centrale di Porto Tolle a circa 12 km in linea d'aria dalla darsena della stessa, pensato e costruito proprio per consentire la trasformazione a gas dell'impianto Enel.

Si ricorda che, come riportato nel SIA del novembre scorso (cfr.SIA pag.604) nell'area compresa tra il Po di Maistra ed il Po di Goro, dove la Provincia detiene i diritti esclusivi di pesca, il numero di persone dedite alla molluschicoltura è di circa 1.500 unità, tutti associati in diverse Cooperative e aderenti a Consorzi, 12 delle quali riunite nel Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine. Le piccole imbarcazioni totali, adibite principalmente alla raccolta di molluschi nelle acque marittime interne, sono circa 700, tale realtà rappresenta, quindi, la maggiore azienda della Provincia di Rovigo. Gli addetti alla pesca marittima sono altri 400 con una flotta composta da 60 pescherecci con stazza media di 9 (nove) tonnellate e altre 300 unità minori. Nel Polesine il pescato viene conferito ai tre mercati ittici di Pila, Scardovari e Porto Viro, che ne curano la commercializzazione all'ingrosso (cfr. SIA pag.603), per ciò che concerne invece la trasformazione e commercializzazione, risultano attive 39 aziende, con oltre 500 addetti solo nel basso Polesine, come già detto, quelle impegnate per la produzione e raccolta dei mitili fanno riferimento a vari Consorzi di pescatori residenti per la maggiore parte a Porto Tolle e Rosolina, tutto questo comporta un importante volume di affari al quale sono collegati circa 4.000 lavoratori, comprese le persone occupate con incarichi dirigenziali e di ufficio, gestione di stabilimenti per la lavorazione dei mitili e trasporto su strada che permette di raggiungere i maggiori mercati d'Europa con un prodotto pregiato per qualità e certificato dal marchio ISO 9001.

E' chiaro, come la principale attività assicuri il sostentamento a migliaia di famiglie che quotidianamente raccolgono una quota assegnata di prodotto, dopo la riconversione a carbone la loro occupazione non avrà più buone prospettive. Al fine di porre in risalto l'importante stato emotivo che accompagna la popolazione in attesa di un parere definitivo sulla vicenda, si allega copia di una busta paga di un pescatore di vongole del luogo, relativa al novembre 2010 (ALL.3). A dettare la conformità delle acque destinate alla molluschicoltura, è intervenuta la Direttiva 2006/113/CE del 12 dicembre 2006, essa pone limiti di tutela, precettivi e vincolanti che se disattesi, metteranno a rischio l'intero comparto presente (ALL.4). Attualmente le aree destinate alla molluschicoltura si estendono per totali 6.500 ettari di laguna, per far fronte alla crescente richiesta di sviluppo del settore, i Consorzi di pescatori da diversi anni manifestano interesse a poter

ampliare ulteriormente i loro spazi riservati, non è però comprensibile il motivo per il quale non sia concessa questa opportunità (All.5), vien istintivo supporre che ciò entrerebbe in contrasto con i piani proposti da Enel. Quanto ritenuto da Enel nel SIA (cfr.SIA pag. 470), specificatamente al caso della pesca d'altura, e cioè: “.....che, nell'ambito territoriale considerato non sono prevedibili interferenze significative fra pescherecci e imbarcazioni funzionali all'esercizio della centrale” , per i motivi sopra esposti, non può essere valido anche all'argomento sopra trattato, vale a dire alle acque marittime interne, dove si sviluppa l'attività di molluschicoltura.

3) TRAFFICO DI CHIATTE DEL CARBONE E DEI RIFIUTI: EMISSIONI E RISCHI DI INCIDENTE

Ogni anno le chiatte fluvio-marine di carbone da circa 6.000-6.500 t che percorreranno le vie d'acqua dalla Centrale al terminale flottante al largo del Canale di Busa di Tramontana saranno circa 750.

Si stimano inoltre:

- circa 23 chiatte fluvio-marine da circa 6.000-6.500 t per il trasporto di calcare;
- circa 128 chiatte fluvio-marine da circa 1.800-2.000 t per il trasporto di gesso;
- circa 244 chiatte fluvio-marine da circa 1.800-2.000 t per il trasporto di ceneri.

ne discende che per assicurare il trasferimento dei materiali da e per la nuova Centrale di Porto Tolle via mare, sono necessari poco meno di 4 trasporti al giorno ripartiti su 300 giorni/anno (cfr.SIA pag.268), rispetto al SIA del 2007 dove, per la stessa quantità di carbone/anno, si proponeva il transito di chiatte con stazza di 2.500 – 3.000 t, nel nuovo progetto, la stazza delle chiatte, adibite al trasporto del carbone e del calcare, varia più del doppio, ne consegue un numero minore di transiti annui, infatti, mentre nella configurazione precedente risultavano circa 3.000 passaggi totali/anno in andata e ritorno, nella nuova versione diventano essere circa 1.500, con facoltà di trasferire metà del calcare, gessi e ceneri, anche via camion, per oltre 90 camion/giorno divisi in 300 gg/anno, compresi gli 11.667 camion annui previsti per la fornitura di biomasse. (cfr. SIA pag.268).

Quindi, per venir meno al temuto transito di chiatte in prossimità delle pregiate lagune, Enel propone di diminuire i passaggi giornalieri, con opzione di trasferire parte del calcare, gesso e ceneri via camion. Per arrivare a questo risultato, rimanendo invariata la quantità di carbone utilizzato, mettendo anzi in dubbio che tale dato sia sottostimato, visto che la quantità di carbone potrebbe essere maggiore, per effetto delle 7.500 ore/anno di funzionamento richiesto nella nuova VIA (cfr.SIA pagg. 418-420), anziché le 6.500 autorizzate nel Decreto di Compatibilità Ambientale del 2009, si è deciso di aumentare la portata delle chiatte, va da sé che così facendo si amplificheranno gli aggravi riguardanti il moto ondoso, il mantenimento dei fondali idonei alla navigazione che dovranno essere assicurati da scavi appropriati (rispetto a chiatte con stazza

minore), il tutto aumentando il rischio di incidenti (sversamenti o quant'altro), inoltre, optando anche sul trasporto via gomma, che nella precedente versione non era previsto, si implementerà il traffico nelle uniche vie di comunicazioni esistenti, che dalla strada statale 309 Romea (per circa 30 km di percorso) conducono alla centrale di Porto Tolle, con conseguenti emissioni di polveri fini e ultrafini (PM 2,5). Questo scenario (a parer nostro) non è stato valutato in modo esaustivo e alla situazione attuale, con la centrale praticamente ferma dal 2006, non a caso coincidente con l'anno della condanna penale di primo grado, avvenuta presso il Tribunale di Rovigo – sez. distaccata di Adria il 31.03.2006 e confermata dalla Corte d'Appello di Venezia il 12.03.2009 (**ALL.6 e ALL.7**), non è oggi possibile affermare in totale tranquillità che non vi saranno interferenze con la salute della popolazione residente. Infatti, quanto emerge dallo specchio riassuntivo della tabella Figura 4.2.1.25 – RRQA Enel - PM10 - concentrazione media di PM 10 per anno civile, nel periodo 2005-2011 (cfr. SIA pag.350) lascia molti dubbi sull'opportunità di aggravare ulteriormente una emergenza già conclamata. A supporto di tale rilievo, si rimanda alla lettura dell'indagine "Attività integrative di monitoraggio ambientale nell'area del Delta del Po", riferite alle campagne di monitoraggio febbraio – maggio 2008 e luglio – ottobre 2008 e svolte per conto della Procura della Repubblica di Rovigo (**ALL.8**). Nelle note conclusive a pag.9 è riportato: *“ Il quadro complessivo fa emergere bene come. Stante la situazione oggettivamente critica della qualità dell'aria nell'area deltizia, per di più in una condizione di sostanziale background come quella attuale ad impianto non funzionante, la realizzazione di una centrale a carbone, ancorchè a tecnologia avanzata, in considerazione della taglia dell'impianto proposto dal gestore e della tipologia del combustibile impiegato, sia assolutamente da sconsigliare.*

Anche considerando, riduttivamente, il solo impatto sul comparto aria, il contributo addizionale della centrale a carbone sarebbe senza dubbio significativo, tale da aggravare ulteriormente una situazione, come visto, già assai pesante di per se, e che richiederebbe, invece, azioni semmai di mitigazione, non potendosi oltretutto trascurare le peculiarità naturalistiche del delta, che ne fanno, com'è noto, un'area particolarmente sensibile e soggetta a tutela”.

4) IMPATTO VISIVO DEL SITO

La caratteristica principale del Delta del Po, consiste nell'estendersi in un paesaggio completamente pianeggiante, suddiviso da isole circoscritte nel loro perimetro da arginature che difendono il territorio dai diversi rami del fiume Po e dal mare Adriatico, in questo contesto, tipico delle foci a delta, la centrale di Porto Tolle si scorge da ogni visuale la guardi, in giornate limpide anche da notevoli distanze che variano da 25 – 30 km, è il caso dei comuni del Parco del Delta del Po come Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po dalla parte veneta e Goro e Mesola in provincia di Ferrara. Nel nuovo assetto a carbone la ciminiera non subirà variazioni, mentre saranno rialzati tutti i gruppi caldaia, a seguito di ciò l'impatto sarà ampliato, così dicasi per i nuovi filtri previsti (desolficatori e

denitrificatori) e dalle due “dome” (depositi per lo stoccaggio del carbone) con annessi nastri trasportatori collegati alla darsena della centrale.



Abitato di Pila





Abitato di Case Ocaro





Abitato di Polesine Camerini





Vista aerea da sud - ovest



Vista aerea da nord - ovest



Vista aerea da nord



Inversione termica “tipica” in assenza di vento



Inversione termica “tipica” in presenza di vento con direzione sud



Pennacchio in assenza di vento

2006 - prima della definitiva fermata



Pennacchio in presenza di vento con direzione nord - ovest



Sopralluogo carabinieri in coltivazione di mais danneggiata da ricadute - anno 2002

E' evidente che la sequenza fotografica sopra riportata, descrive molto più delle parole quale possa essere lo stato d'animo della popolazione residente, che ha vissuto direttamente e sulla propria pelle, un ciclo produttivo costernato da molteplici vicissitudini dovute a male gestione dell'impianto termoelettrico e soprattutto da una strategia aziendale che non si è rivelata clemente con le particolari caratteristiche e aspirazioni del territorio in cui è collocata. Non è difficile immaginare che quel pennacchio che ha caratterizzato e tremendamente colorato per anni il cielo del Delta del

Po, fosse visibile da distanze ben superiori rispetto a quelle in cui è percepibile la già imponente ciminiera di 250 metri, se si considera poi che la sempre più crescente sensibilità ambientale, sull'entità delle emissioni liberate in atmosfera, rende consapevoli del rischio che procura tutto quello che viene bruciato nelle caldaie, va da sé che le tavole riportate nello studio Cesi (cfr. SIA pagg. 653-707), con raffigurati gli impatti visivi della centrale esistente, compresi i percorsi naturalistici all'interno del Parco del Delta del Po, non offrono un quadro rassicurante agli abitanti del luogo e tantomeno alla domanda turistica del territorio, senza dimenticare i pericoli derivanti dall'accumulo di sostanze dannose sui beni alimentari prodotti nel raggio soggetto ai picchi di ricadute. La presenza, infatti, di metalli pesanti nel combustibile solido (la cui origine, a detta dello stesso proponente, è la più varia) e dettata dalla convenienza economica, ne fa uno degli aspetti più critici.

Nel SIA, viene semplificato al minimo la diffusione dei metalli ipotizzando un accumulo su terreno, quando la morfologia deltizia è quanto di più distante da questo scenario e non si tenta nemmeno di stimare la possibile interferenza con le catene alimentari.

Le concentrazioni di arsenico e di mercurio avranno nel tempo un impatto determinante sulla programmazione delle attività agricole e della pesca. E' noto come il carbone sia una delle forme più importanti di inquinamento da mercurio, il derivato di quest'ultimo, il *metilmercurio*, facilmente diluibile in ambiente marino, può entrare nella catena alimentare dell'uomo attraverso i pesci, così da causare ritardo mentale, difficoltà di apprendimento, ritardo nello sviluppo neurologico, deficit del linguaggio, della funzione motoria, dell'attenzione e della memoria, come acclarato dall'ampia letteratura scientifica che dimostra, senza ombra di dubbi, come le emissioni di mercurio provocate dagli impianti a carbone finiscano col determinare accumuli di questo pericoloso contaminante soprattutto nei molluschi. Questi fenomeni di bioaccumulo si concentrano nella catena alimentare, il tutto con gravissimi effetti sulla salute umana; si consultino ad esempio:

- L. Trasande et al. Public Health and Economic Consequences of Methyl Mercury Toxicity to the Developing Brain. *Environ Health Perspect.* 2005 May; 113(5): 590–596;
- Children at Risk. How Air Pollution from Power Plants Threatens the Health of America's Children. Clean Air Task Force, May 2002;
- S. Booth and D. Zeller. Mercury, Food Webs, and Marine Mammals: Implications of Diet and Climate Change for Human Health *Environmental Health Perspectives* • VOLUME 113 | NUMBER 5 | May 2005 521).

5) PRESCRIZIONE REGIONALE SULL' IMPIEGO DI CDR

Nel SIA e nelle seguenti integrazioni depositate da Enel, non si fa cenno alla possibilità che nella futura centrale a carbone si possa utilizzare CDR in co-combustione con biomasse e carbone, come prescritto nei precedenti atti emanati dalla Regione Veneto e inviati alla commissione VIA

ministeriale in forma di prescrizioni al progetto, vedasi infatti il verbale allegato (**ALL.9**), dove al punto 3 relativo alla modifica della prescrizione n. 7 (contenuta nel parere CTVA del 1999) viene normato l'impiego di CDR. Si chiede pertanto, se l'ipotizzato aumento di traffico veicolare proposto in questa nuova procedura di VIA, rispetto alla soluzione pensata precedentemente, non sia appunto finalizzato ad ottenere il benessere per il flusso di camion in entrata e in uscita dalla centrale che, all'occorrenza e previo variazioni di progetto, potranno essere adibiti appunto al trasporto e uso di CDR nella centrale di Porto Tolle.

6) APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA CCS

Da diversi anni si assiste ad un tam tam mediatico propagandistico che esalta il finanziamento comunitario ottenuto nel 2009 da Enel per l'applicazione (ad una sola sezione del futuro impianto) della tecnologia detta CO2 Capture and Storage (CCS), ideata per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel sottosuolo, vedasi per l'appunto gli allegati della C.E. che quantificano in 100 milioni di euro il finanziamento del progetto pensato a Porto Tolle (**ALL. 10**). Un simile intervento, dovrebbe essere considerato un tutt'uno con il progetto di riconversione a carbone proposto, mentre, sullo specifico argomento non vi è alcun accenno negli elaborati della procedura, in corso di valutazione.

Si ritiene che, al pari della previsione di utilizzo del CDR, questa sostanziale variante di progetto debba essere valutata e compresa nel parere complessivo, oltre che elemento determinante per l'ottenimento del benessere Ministeriale del progetto stesso. Non è stato, infatti, presentato il progetto di fattibilità dei costi/benefici dell'intervento ipotizzato. Le Associazioni scriventi, su questo fondamentale argomento, ritengono invece che non sussistano le condizioni di sicurezza e tantomeno la certezza del buon esito finale ipotizzato, viste le scarse esperienze nel campo di applicazione della tecnologia CCS in così grande scala, come documentato dal rapporto di Greenpeace che, nell'allegato "Confinamento della CO2, un'illusione", entra nel merito della questione (**ALL.11**).

A tal proposito, è bene considerare che, dopo il recente terremoto verificatosi in Emilia Romagna e in parte della provincia di Rovigo (distante circa 80 km dalla centrale) è stata fugata ogni certezza sulle zone non a rischio sismico. Ma è sempre bene non dimenticare il disastro procurato nel 1963 alla valle del Vajont, causato da monitoraggi, rilievi e studi condotti alquanto superficialmente, sebbene i moniti fossero giunti in tempo utile e da più parti, la sicurezza ostentata dai tecnici di Enel o meglio della vecchia SADE, ha determinato risultati assolutamente opposti.

7) CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto, il desiderio suggerito dal proponente, relativo al ruolo che potrebbe assumere la ciminiera nel contesto del territorio, si presterà per nulla a far diminuire gli impatti

negativi che essa causerà. Enel, nell'ammettere che nulla potrà fare al fine di mitigare l'impatto visivo della ciminiera e l'inevitabile percettibilità della stessa da ogni angolo del Delta (cfr. SIA pag.70), scrive: *“ Dal momento che la sua visibilità e percezione è sempre molto netta, invece di tentare un trattamento mimetico che risulterebbe impossibile, l'idea persegue l'obiettivo di introdurre una nuova valenza nei confronti del paesaggio circostante diventando un elemento che permetta di orientarsi individuando la propria posizione rispetto al complesso edilizio ed industriale più importante dell'intera area, come una sorta di bussola. La superficie che guarda verso nord del corpo cilindrico può essere caratterizzata attraverso l'uso di un colore pieno o di un motivo grafico ricorrente.”*

Questo passaggio lascia alquanto perplessi sulla “buona fede” che caratterizza le missioni di Enel a favore del paesaggio e della popolazione residente. A parere delle Associazioni scriventi, è molto più rassicurante e tollerabile, trovarsi di fronte una ciminiera spenta o nel peggiore dei casi con caldaie alimentate a gas naturale, piuttosto che essa diventi un elemento di orientamento dove, dalle canne 4 canne fumarie (di cui è composta) esce il residuo della combustione di carbone e CDR.

Seguono foto che evidenziano la centrale attuale e nel nuovo assetto a carbone



vista da nord – prima intervento



vista da nord – dopo intervento



vista da est – prima intervento



vista da est – dopo intervento



vista da ovest – prima intervento

vista da ovest – dopo intervento

Da ultimo, si evidenzia che la normativa statale (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e regionale (legge 5 agosto 2011, n. 14, “Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 «Norme per l’istituzione del Parco regionale del delta del Po») cui si sta dando applicazione con la presente procedura di rinnovazione della VIA per il progetto in esame, si pone in nettissimo contrasto con la normativa europea e, in particolare, con la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatti ambientali di determinati progetti pubblici e privati, laddove impone che la valutazione delle possibili alternative di progetto costituisca uno dei contenuti fondamentali dello studio di impatto ambientale e della stessa valutazione spettante all’amministrazione competente.

In proposito si ricorda che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3569 del 19.06.2012 (a seguito della quale è stata chiesta la rinnovazione della presente procedura di VIA) ha ritenuto di non pronunciarsi sul punto.

In proposito si chiede di dare diretta applicazione alla prevalente normativa europea, disapplicando la normativa interna incompatibile.

* * *

Per tutto quanto esposto, alla luce delle ultime integrazioni prodotte a chiarimento della proposta di riconversione a carbone della centrale Enel di Polesine Camerini in comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo, i sottoscritti, esaminato il progetto nel suo complesso, confermano quanto già espresso in precedenza, vale a dire che esso risulta essere:

- **AMBIENTALMENTE INCOMPATIBILE** con il territorio in cui il sito è inserito;
- **ILLEGGITTIMO** per i profili sopra descritti;
- **NON RISPETTOSO** delle prescrizioni impartite dall'Unione Europea.

Pertanto, confermano le richieste già formulate e

CHIEDONO :

a codesto rispettabile Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- **di esprimere un giudizio definitivo di V.I.A. negativo sul progetto presentato da Enel Produzione S.p.A. di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle, con utilizzo di combustibile carbone;**
- **di denegare ad Enel Produzione S.p.A. l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18.02.2005, n.59 per il progetto di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle, con utilizzo di combustibile carbone;**
- **di denegare ad Enel Produzione S.p.A. l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 18.02.2005, n.59 per l'attuale configurazione ad olio.**

Con ogni più ampia riserva di ogni azione e tutela in tutte le sedi.

Rovigo li, 02 maggio 2013.

In Fede,

Comitato "cittadini liberi - P.Tolle"



- Giorgio CREPALDI -

WWF Provinciale di Rovigo



- Eddi BOSCHETTI -

Presidente f.f. WWF Italia



- Dante CASERTA -

ItaliaNostra - sez di Rovigo



- Donata FISCHETTI -

ELENCO ALLEGATI:

N.	ARGOMENTO	PAGINE
1	Copia Osservazioni al progetto CTE a carbone di P.Tolle, depositate il 29.01.2013 - comitato "cittadini liberi – Porto Tolle", WWF e Italia Nostra.	Pagg.32
2	Dispositivo e sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 12.01.2012.	Pagg.32
3	Copia busta paga di pescatore di vongole del novembre 2010	Pagg.2
4	Direttiva 2006/113/CE/ del 12 dicembre 2006	Pag.7
5	Articolo del quotidiano "La Voce Nuova di Rovigo" del 06.03.2013	Pag.1
6	Dispositivo sentenza di Primo Grado, Tribunale di Rovigo – sez. distaccata di Adria del 31.06.2006 , Procedimento Penale n.84/05	Pagg.6
7	Dispositivo sentenza Corte d'Appello di Venezia, IV Sezione Penale del 13.02.2009	Pagg.4
8	Perizia della Procura della Repubblica di Rovigo, Attività Integrative di Monitoraggio Ambientale nell'area del Delta del Po – Sintesi Riassuntiva del marzo 2009.	Pagg.10
9	Verbale della Commissione Regionale VIA del 30.06.2009	Pagg.14
10	Comunicato stampa e documenti Unione Europea su assegnazione finanziamento 100 milioni di Euro a Enel per il progetto CCS a Porto Tolle	Pagg.5
11	Rapporto di Greenpeace "Il confinamento della CO2: un'illusione"	Pagg.4

Comitato "cittadini liberi – Porto Tolle, WWF Italia,
WWF Provinciale di Rovigo e Italia Nostra sez. Rovigo.

- 02 maggio 2013 -